SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 165

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vancomicina Actavis» *(11A08960)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vinodran» *(11A08961)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Maranza» *(11A09003)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elettrolitica bilanciata di mantenimento con Glucosio Galenica Senese». *(11A09004)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Potassio Fosfato Galenica Senese» *(11A09005)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Venoruton» *(11A09006)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Somatoline» *(11A09007)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fanhdi» *(11A09008)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Durogesic» *(11A09009)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nebivololo Germed» *(11A09010)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levofloxacina FG» *(11A09011)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Batacin» *(11A09012)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ipsoneg» *(11A09013)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Levobat» *(11A09014)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Epifloxin» *(11A09015)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fodren» *(11A09016)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Cedravis» *(11A09017)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acridon» *(11A09018)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Trimmer» *(11A09019)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Rilovans» *(11A09020)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Medeoros» *(11A09021)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risedronato M.S. Pharma» *(11A09022)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risedronato Ipso Pharma» *(11A09023)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Immunorho» *(11A09024)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clamodin» *(11A09025)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Claritrol» *(11A09026)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clarmac» *(11A09027)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kruklar» *(11A09028)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Risedronato Alfrapharma» *(11A09029)*

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Championyl» *(11A09030)*

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Elettrolitica bilanciata di mantenimento con Glucosio Galenica Senese». *(11A09031)*
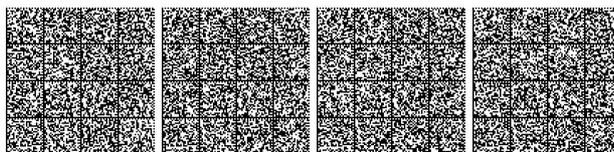
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 giugno 2011, n. **99**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 331.200 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 e di euro 335.840 annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, (qui di seguito denominati "le Parti"), desiderosi di rafforzare i legami di cooperazione e di amicizia tra i due Paesi, nonché di favorire il trasferimento di tecnologie, consapevoli che lo sviluppo delle relazioni culturali contribuirà ad una migliore reciproca comprensione e conoscenza in campo culturale, artistico e scientifico, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Parti contraenti, nel rispetto delle disposizioni legislative e amministrative vigenti nel loro territorio, si adopereranno per promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi, così come la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte contraente.

Le due Parti incoraggeranno altresì quelle attività culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

Art. 2.

Le Parti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive Istituzioni accademiche, attraverso l'intensificazione delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

Le due Parti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Università ed in altri Istituti di istruzione superiori, nonché nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di Cattedre e Lettorati.

Art. 3.

Le Parti contraenti promuoveranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le Biblioteche e i Musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

Art. 4.

Le Parti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

Art. 5.

Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, su base di reciprocità e di comune accordo, la creazione di Istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attività di tali istituzioni.

Art. 6.

Le Parti rafforzeranno altresì, la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

Art. 7.

Le Parti offriranno borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi di esecuzione da stipulare in base al presente Accordo, in Università o in Istituti affini, così come in Istituzioni umanistiche, artistiche, scientifiche e tecnologiche.

Art. 8.

Le due Parti di impegnano a scambiarsi ogni utile documentazione sulle rispettive legislazioni concernenti le Istituzioni di istruzione superiore e sulla struttura delle medesime al fine di verificare l'esistenza dei presupposti atta a determinare i principi ed i criteri di equa valutazione dei titoli di studio rilasciati dalle medesime Istituzioni ai soli fini della prosecuzione degli studi nei livelli successivi.

Art. 9.

Ciascuna delle due Parti si sforzerà di incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.

Art. 10.

Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro, del cinema e delle arti visive, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne e altre manifestazioni di rilievo.

Art. 11.

Le Parti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.

Art. 12.

Le Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche Amministrazioni competenti, al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

Art. 13.

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 14.

Le Parti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà civili e politiche, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Art. 15.

Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, della sanità ed altri. Detta cooperazione sarà realizzata mediante:

a) scambio di studiosi, di ricercatori, di specialisti e di esperti;

b) organizzazione di seminari, conferenze scientifiche e tecnologiche;

c) ricerche comuni su progetti interessanti le due parti;

d) scambi di documentazione scientifica e tecnica;

e) partecipazione congiunta a programmi quadro dell'Unione Europea per le ricerche scientifiche, lo sviluppo tecnologico e le innovazioni in altri programmi europei per la collaborazione scientifica e tecnica.

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti promuoveranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra Università, Enti di ricerca e associazioni scientifiche dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.
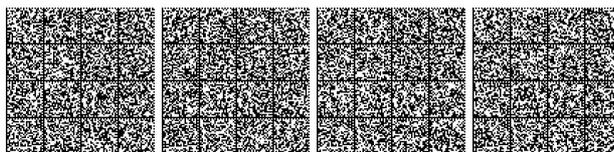
Art. 16.

Le Parti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonché nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, e faciliteranno nel proprio territorio le attività delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

Art. 17.

Ciascuna delle Parti si impegna a facilitare nel proprio territorio, nell'osservanza delle rispettive legislazioni vigenti, l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attività indicate nel presente Accordo.

Art. 18.

Le due Parti contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo. A questo proposito prevarranno le disposizioni di Accordi internazionali in vigore in entrambe le Parti.

Qualora necessario entrambe le Parti si consulteranno reciprocamente e faciliteranno Accordi specifici allo scopo di proteggere i diritti sulla proprietà intellettuale.

Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette ai diritti di proprietà intellettuale derivate dall'attività cooperativa ai sensi del presente Accordo non saranno divulgate a terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambi le parti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprietà intellettuale.

Le due Parti contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologie tra gli Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da Accordi specifici.

Art. 19.

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una Commissione Mista, che si riunirà alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

Art. 20.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo saranno abrogate le disposizioni dell'Accordo di Cooperazione Culturale firmato il 20 maggio 1980. Tale abrogazione non pregiudicherà l'esecuzione dei programmi in corso.

Art. 21.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste a tal fine.

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. Tale denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'accordo salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche così concordate entreranno in vigore secondo le procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 2 maggio 2007 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.

p. Il Governo della Repubblica italiana

p. Il Governo della Repubblica di Panama

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4040):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) in data 27 gennaio 2011.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 17 febbraio 2011 con pareri delle commissioni I, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 23 febbraio 2011 ed il 9 marzo 2011.

Esaminato in aula l'11 aprile 2011 ed approvato il 14 aprile 2011.

Senato della Repubblica (atto n. 2692):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 aprile 2011 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 3 ed il 24 maggio 2011.

Esaminato in aula ed approvato il 25 maggio 2011.

11G0139

DECRETO LEGISLATIVO 1° giugno 2011, n. **100**.

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2007, ed in particolare l'articolo 22;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed in particolare l'articolo 1, comma 7, relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici;

Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995;

Considerata l'opportunità di istituire sul territorio nazionale un sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti semilavorati metallici ai fini della tutela della salute dei consumatori e dei lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini di garantire una applicazione uniforme della norma e di non creare ostacoli al sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio 2008, n. 34, di disposizioni integrative e correttive dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 aprile 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno reso il parere nei termini prescritti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

1. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

«Art. 157 *(Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici).* – 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalità di applicazione, nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata

comunicazione al prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne dà comunicazione all'ISPRA.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.».

2. All'articolo 107, comma 2, lettera d-*ter*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: "di risulta" sono soppresse.

3. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente articolo, è adottato entro 60 giorni successivi all'esito positivo delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995.

Art. 2.

Regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici

1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come sostituito dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo, la sorveglianza sui prodotti semilavorati metallici è effettuata sui prodotti indicati nell'allegato I.

2. Per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici gli esperti qualificati di secondo o di terzo grado compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II.

Art. 3.

Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMANI, *Ministro dello sviluppo economico*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

MATTEOLI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

MARONI, *Ministro dell'interno*

FAZIO, *Ministro della salute*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Allegato 1

(previsto dall'articolo 2, comma 1)

DESCRIZIONE (Nomenclatura Combinata (NC8))	CODICE
LAVORI DI FONDERIA	
Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, di rotaie di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio	73023000
Parti di utensili a riscaldamento (non elettrico) per uso domestico, della voce 7321, di ghisa, ferro o acciaio, n.n.a.	73219000
Radiatori per il riscaldamento centrale (a riscaldamento non elettrico) e loro parti, di ghisa (escl. parti nominate o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale)	73221100
Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non smaltati	73239100
Articoli di ferro o acciaio, gettati in forma "fusi", n.n.a. (escl. di ghisa non malleabile o malleabile nonchè palle e oggetti simili per mulini)	73259990
Lavori di getti di alluminio, n.n.a.	76169910
Articoli di magnesio, n.n.a.	81049000
Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa, n.n.a.	84039010
Parti di turbine e ruote idrauliche, n.n.a. e regolatori di turbine idrauliche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84109010
Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426, 8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	84314920
Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84399110
Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la finitura della carta o del cartone, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84399910
Parti di macchine per lavare la biancheria, n.n.a.	84509000
Parti di macchine per cucire, n.n.a.	84529000
Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8464, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84669120
Parti ed accessori, diverse da quelle delle precedenti voci 8466, per macchine della voce 8465, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84669220
Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione di materie minerali della voce 8474, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84749010
Parti di macchine delle precedenti voci 8476	84769000
Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84779010
Parti di macchine ed apparecchi meccanici, aventi funzioni autonome, di getti di ghisa di ferro o di acciaio, n.n.a.	84799020

Volani e pulegge, incl. le carrucole a staffa, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84835020
Innesti ed organi di accoppiamento, incl. i giunti di articolazione, per macchine, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	84836020
Altre parti di alberi di trasmissione, di ingranaggi, di innesti ed altri organi della voce 8483, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	84839081
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di ghisa (non malleabile) n.n.a.	84879010
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di ghisa malleabile, n.n.a.	84879030
Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, senza particolari caratteristiche, di getti di acciaio, n.n.a.	84879051
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	85030091
Assi, anche montati; ruote e loro parti, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	86071901
Parti per freni a dischi trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni, n.c.a.(escl.quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 8708.30.10)	87083091
Freni e servo freni e loro parti per trattori e veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni n.c.a. (escl.quelli per assemblaggio dei veicoli a motore della voce 8708.30.10 e per i freni a disco)	87083099
Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati all'industria del montaggio: degli autoveicoli della voce 8703, 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata <= 2500cm cubi o con pistone ad accensione a scintilla di cilindrata <=2800 cm cubi e dei veicoli speciali a motore della voce 8705 n.c.a	87085020
Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti; loro parti, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelli per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20)	87085035
Parti di assi portanti per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a.	87085091

Parti di ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci o più persone, macchine e altri veicoli a motore specificamente progettati per il trasporto di persone, veicoli speciali per il trasporto di beni (escl. quelle per il montaggio dei veicoli della voce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato), n.c.a.	87085099
Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli per il trasporto di merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione "diesel o semidiesel", di cilindrata <= 2.500 cm³ o con accensione a scintilla, di cilindrata <= 2.800 cm³, degli autoveicoli per usi specialidella voce 8705	87087010
Ruote e loro parti ed accessori per trattori, di autoveicoli per il trasporto di 10 e più persone ecc.	87087050
Parti di ruota a forma di stella ecc.	87087091
Altre parti di rimorchi e semirimorchi	87169090
SEMILAVORATI IN METALLI NON FERROSI	RAME
RAME	
Barre e profilati di rame raffinato	7407 10 00
Barre di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)	7407 21 10
Profilati di leghe di rame a base di rame-zinco (ottone)	7407 21 90
Barre e profilati a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (a	7407 29 10
Barre e profilati a base di altre leghe di rame	7407 29 90
Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversal	7408 11 00
Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversal	7408 19 10
Fili di rame raffinato di cui la più grande dimensione della sezione trasversal	7408 19 90
Fili di leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)	7408 21 00
Fili di leghe di rame a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinc	7408 22 00
Fili di altre leghe di rame	7408 29 00
Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, arrotolati	7409 11 00
Lamiere e nastri, di rame raffinato di spessore superiore a 0,15 mm, altri	7409 19 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore superiore	7409 21 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore superiore	7409 29 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore superiore	7409 31 00
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore superiore	7409 39 00
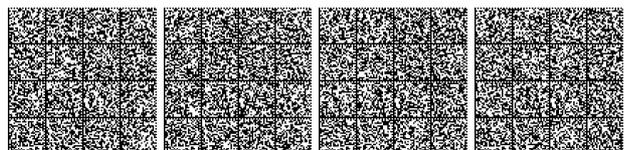
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel (cupronichel), di spessore supe	7409 40 10
Lamiere e nastri di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone), di spessore	7409 40 90
Lamiere e nastri di altre leghe di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	7409 90 00
Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 11 00
Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 12 00
Fogli e nastri sottili di rame raffinato, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 21 00
Fogli e nastri sottili di leghe di rame, di spessore inferiore o uguale a 0,15	7410 22 00
NICHEL	NICHEL
Barre e profilati, di nichel non legato	7505 11 00
Barre e profilati, di leghe di nichel	7505 12 00
Fili di nichel non legato	7505 21 00
Fili di leghe di nichel	7505 22 00
Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato	7506 10 00
Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel	7506 20 00
ALLUMINIO	ALLUMINIO
Barre di alluminio non legato	7604 10 10
Profilati di alluminio non legato	7604 10 90
Profilati cavi di leghe di alluminio	7604 21 00
Barre di leghe di alluminio	7604 29 10
Profilati di leghe di alluminio	7604 29 90
Fili di alluminio non legato di cui la più grande dimensione della sezione tras	7605 11 00
Fili di alluminio non legato, altri	7605 19 00
Fili di leghe di alluminio	7605 21 00
Fili di leghe di alluminio, altri	7605 29 00
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare	7606 11 10
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 11 91
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 11 93
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 11 99
Nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare	7606 12 10
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 50
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 91

Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 93
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma quadrata o rettangolare, altri	7606 12 99
Lamiere e nastri di alluminio non legato, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare	7606 91 00
Lamiere e nastri di leghe di alluminio, di forma diversa dalla quadrata o rettangolare	7606 92 00
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati	7607 11 11
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati	7607 11 19
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati	7607 11 90
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri	7607 19 10
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri, di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm, autoadesivi	7607 19 91
Fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, altri	7607 19 99
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto	7607 20 10
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto	7607 20 91
Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto	7607 20 99
PIOMBO	PIOMBO
Fogli e nastri, di piombo, di spessore inferiore o uguale a 0,2 mm	7804 11 00
Lamiere, di piombo	7804 19 00
Polveri e pagliette, di piombo	7804 20 00
ZINCO	ZINCO
Barre, profilati e fili, di zinco	7904 00 00
Lamiere, fogli e nastri, di zinco	7905 00 00
STAGNO	STAGNO
Barre, profilati e fili, di stagno	8003 00 00
ALTRI METALLI COMUNI	ALTRI METAL
Fili di tungsteno (wolframio)	8101 96 00
Barre,diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati,	8101 99 10
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati,lamiere, nastri e fogli	8102 95 00
Fili, di molibdeno	8102 96 00
Barre, diverse da quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione, profilati, lamiere, nastri e fogli	8103 90 10

(barre, profilati, fili, lamiere, di magnesio)	ex 81049000
(barre, profilati, fili, lamiere, di cobalto)	ex 81059000
(barre, profilati, fili, lamiere, di bismuto)	ex 81060090
(barre, profilati, fili, lamiere, di cadmio)	ex 81079000
Barre, profilati e fili, di titanio	8108 90 30
Lamiere, nastri e fogli, di titanio	8108 90 50
(barre, profilati, fili, lamiere, di zirconio)	ex 8109 90 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di antimonio)	ex 8110 90 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di manganese)	ex 8111 00 90
(barre, profilati, fili, lamiere, di berillio)	ex 8112 19 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di cromo)	ex 8112 29 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di tallio)	ex 8112 59 00
(barre, profilati, fili, lamiere, di afnio (celtio), germanio)	ex 8112 99 20
(barre, profilati, fili, lamiere, di niobio (colombio), renio)	ex 8112 99 30
(barre, profilati, fili, lamiere, di gallio, indio, vanadio)	ex 8112 99 70
(barre, profilati, fili, lamiere, di cermet)	ex 8113 00 90
Leghe di rame, a base di rame-zinco (ottone)	7403 21 00
Leghe di rame, a base di rame-stagno (bronzo)	7403 22 00
Altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7405)	7403 29 00
Leghe di nichel	7502 20 00
Leghe di alluminio, secondario, in lingotti o allo stato liquido	7601 20 91
Leghe di alluminio, secondario, altri	7601 20 99
Leghe di piombo	7801 99 91
Leghe di zinco	7901 20 00
Leghe di stagno	8001 20 00
00 Magnesio greggio, altri (leghe)	ex 8104 19 00
C – *ELENCO DEI CODICI E DEI PRODOTTI GREGGI DI METALLI MINORI*	C – ELENCO
Tungsteno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	8101 94 00
Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	8102 94 00
Tantalio greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri	8103 20 00
Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri	8105 20 00
Bismuto greggio; cascami e avanzi; polveri	8106 00 10
Cadmio greggio; polveri	8107 20 00
Titanio greggio; polveri	8108 20 00

Zirconio greggio; polveri	8109 20 00
Antimonio greggio; polveri	8110 10 00
Manganese greggio; polveri	8111 00 11
Berillio greggio; polveri	8112 12 00
Cromo greggio; polveri	8112 21 90
Tallio greggio; polveri	8112 51 00
Afnio (celtio) greggio; cascami e avanzi; polveri	8112 92 10
Niobio (colombio), renio greggi; cascami e avanzi; polveri	8112 92 31
Indio greggio; cascami e avanzi; polveri	8112 92 81
Gallio greggio; cascami e avanzi; polveri	8112 92 89
Vanadio greggio; cascami e avanzi; polveri	8112 92 91
Germanio greggio; cascami e avanzi; polveri	8112 92 95
Cermet greggio	8113 00 20
SEMILAVORATI SIDERURGICI	**LINGOTTI**
LINGOTTI	72061000
LINGOTTI	72069000
LINGOTTI	72181000
LINGOTTI	72241010
LINGOTTI	72241090
	BRAMME
BRAMME	72071210
BRAMME	72072032
BRAMME	72189110
BRAMME	72189180
	BLUMI BILLETTE
BLUMI BILLETTE	72071111
BLUMI BILLETTE	72071114
BLUMI BILLETTE	72071116
BLUMI BILLETTE	72071912
BLUMI BILLETTE	72071980
BLUMI BILLETTE	72072011
BLUMI BILLETTE	72072015
BLUMI BILLETTE	72072017
BLUMI BILLETTE	72072052
BLUMI BILLETTE	72072080
BLUMI BILLETTE	72189911
BLUMI BILLETTE	72189920
BLUMI BILLETTE	72249002
BLUMI BILLETTE	72249003
BLUMI BILLETTE	72249005
BLUMI BILLETTE	72249007

BLUMI BILLETTE	72249014
BLUMI BILLETTE	72249031
BLUMI BILLETTE	72249038
	COILS
COILS	72081000
COILS	72082500
COILS	72082600
COILS	72082700
COILS	72083600
COILS	72083700
COILS	72083800
COILS	72083900
COILS	72191100
COILS	72191210
COILS	72191290
COILS	72191310
COILS	72191390
COILS	72191410
COILS	72191490
COILS	72251910
COILS	72253010
COILS	72253030
COILS	72253090
	ROTAIE E ARMAMENTO
ROTAIE E ARMAMENTO	73021021
ROTAIE E ARMAMENTO	73021023
ROTAIE E ARMAMENTO	73021029
ROTAIE E ARMAMENTO	73021040
ROTAIE E ARMAMENTO	73021050
ROTAIE E ARMAMENTO	73024000
	PALANCOLE
PALANCOLE	73011000
	TONDO c.a. IN BARRE
TONDO c.a. IN BARRE	72142000
TONDO c.a. IN BARRE	72149910
	VERGELLA
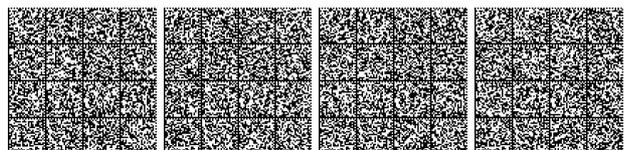
VERGELLA	72131000
VERGELLA	72132000
VERGELLA	72139110
VERGELLA	72139120
VERGELLA	72139141
VERGELLA	72139149
VERGELLA	72139170
VERGELLA	72139190
VERGELLA	72139910
VERGELLA	72139990
VERGELLA	72210010
VERGELLA	72210090
VERGELLA	72271000
VERGELLA	72272000
VERGELLA	72279010
VERGELLA	72279050
VERGELLA	72279095
	BARRE CALDO MERCANTILI
BARRE CALDO MERCANTILI	72143000
BARRE CALDO MERCANTILI	72149931
BARRE CALDO MERCANTILI	72149939
BARRE CALDO MERCANTILI	72149950
BARRE CALDO MERCANTILI	72149971
BARRE CALDO MERCANTILI	72149979
BARRE CALDO MERCANTILI	72149995
BARRE CALDO MERCANTILI	72221111
BARRE CALDO MERCANTILI	72221119
BARRE CALDO MERCANTILI	72221181
BARRE CALDO MERCANTILI	72221189
BARRE CALDO MERCANTILI	72221910
BARRE CALDO MERCANTILI	72221990
BARRE CALDO MERCANTILI	72281020
BARRE CALDO MERCANTILI	72282091
BARRE CALDO MERCANTILI	72283020
BARRE CALDO MERCANTILI	72283041
BARRE CALDO MERCANTILI	72283049
BARRE CALDO MERCANTILI	72283061
BARRE CALDO MERCANTILI	72283069
BARRE CALDO MERCANTILI	72283089
BARRE CALDO MERCANTILI	72288000
	MERCANTILI PIATTI
MERCANTILI PIATTI	72149110
MERCANTILI PIATTI	72149190
MERCANTILI PIATTI	72282010
MERCANTILI PIATTI	72283070

	NASTRI CALDO < 600 mm.
NASTRI CALDO < 600 mm.	72111400
NASTRI CALDO < 600 mm.	72111900
NASTRI CALDO < 600 mm.	72126000
NASTRI CALDO < 600 mm.	72201100
NASTRI CALDO < 600 mm.	72201200
NASTRI CALDO < 600 mm.	72261910
NASTRI CALDO < 600 mm.	72269120
NASTRI CALDO < 600 mm.	72269191
NASTRI CALDO < 600 mm.	72269199
	LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72084000
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085120
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085191
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085198
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085210
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085291
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085299
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085310
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085390
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72085400
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72089020
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72089080
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72109030
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72111300
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192110
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192190
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192210
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192290
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192300
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72192400
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254012
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254015
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254040
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254060
LAMIERE CALDO E LARGHI PIATTI	72254090
	LAMIERE A FREDDO >600
LAMIERE A FREDDO >600	72091500
LAMIERE A FREDDO >601	72091690
LAMIERE A FREDDO >602	72091790
LAMIERE A FREDDO >603	72091891
LAMIERE A FREDDO >604	72092500
LAMIERE A FREDDO >605	72092690
LAMIERE A FREDDO >606	72092790
LAMIERE A FREDDO >607	72092890

LAMIERE A FREDDO >608	72099020
LAMIERE A FREDDO >609	72099080
LAMIERE A FREDDO >610	72193100
LAMIERE A FREDDO >611	72193210
LAMIERE A FREDDO >612	72193290
LAMIERE A FREDDO >613	72193310
LAMIERE A FREDDO >614	72193390
LAMIERE A FREDDO >615	72193410
LAMIERE A FREDDO >616	72193490
LAMIERE A FREDDO >617	72193510
LAMIERE A FREDDO >618	72193590
LAMIERE A FREDDO >619	72199020
LAMIERE A FREDDO >620	72199080
LAMIERE A FREDDO >621	72255020
LAMIERE A FREDDO >622	72255080
	BANDA NERA
BANDA NERA	72091899
BANDA NERA	72112380
	LANIERINI/NASTRI MAGNETICI
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72091610
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72091710
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72091810
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72092610
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72092710
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72092810
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72112320
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72251100
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72251990
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72261100
LAMIERINI/NASTRI MAGNETICI	72261980
	LAMIERE/NASTRI STAGNATI
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72101100
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72101220
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72101280
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72107010
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72109040
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72121010
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72121090
LAMIERE/NASTRI STAGNATI	72124020

	LAMIERE T.F.S.
LAMIERE T.F.S.	72105000
LAMIERE T.F.S.	72125020
	LAMIERE/NASTRI ZINCATE
LAMIERE/NASTRI ZINCATE	72104100
LAMIERE/NASTRI ZINCATE	72104900
LAMIERE/NASTRI ZINCATE	72123000
LAMIERE/NASTRI ZINCATE	72259200
LAMIERE/NASTRI ZINCATE	72269930
	LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE
LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE	72103000
LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE	72122000
LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE	72259100
LAMIERE/NASTRI ELETTROZINCATE	72269910
	LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO
LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO	72107080
LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO	72124080
LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO	72259900
LAMIERE/NASTRI RIV.ORGANICO	72269970
	LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72102000
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72106100
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72106900
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72109080
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72125030
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72125040
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72125061
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72125069
LAMIERE/NASTRI ALTRI RIV.METAL.	72125090

	TUBI SENZA SALDATURA
TUBI SENZA SALDATURA	73041100
TUBI SENZA SALDATURA	73041910
TUBI SENZA SALDATURA	73041930
TUBI SENZA SALDATURA	73041990
TUBI SENZA SALDATURA	73042200
TUBI SENZA SALDATURA	73042300
TUBI SENZA SALDATURA	73042400
TUBI SENZA SALDATURA	73042910
TUBI SENZA SALDATURA	73042930
TUBI SENZA SALDATURA	73042990
TUBI SENZA SALDATURA	73043120
TUBI SENZA SALDATURA	73043180
TUBI SENZA SALDATURA	73043910
TUBI SENZA SALDATURA	73043952
TUBI SENZA SALDATURA	73043958
TUBI SENZA SALDATURA	73043992
TUBI SENZA SALDATURA	73043993
TUBI SENZA SALDATURA	73043998
TUBI SENZA SALDATURA	73044100
TUBI SENZA SALDATURA	73044910
TUBI SENZA SALDATURA	73044993
TUBI SENZA SALDATURA	73044995
TUBI SENZA SALDATURA	73044999
TUBI SENZA SALDATURA	73045112
TUBI SENZA SALDATURA	73045118
TUBI SENZA SALDATURA	73045181
TUBI SENZA SALDATURA	73045189
TUBI SENZA SALDATURA	73045910
TUBI SENZA SALDATURA	73045932
TUBI SENZA SALDATURA	73045938
TUBI SENZA SALDATURA	73045992
TUBI SENZA SALDATURA	73045993
TUBI SENZA SALDATURA	73045999
TUBI SENZA SALDATURA	73049000
	TUBI SALDATI
TUBI SALDATI	73051100
TUBI SALDATI	73051200
TUBI SALDATI	73051900
TUBI SALDATI	73052000
TUBI SALDATI	73053100
TUBI SALDATI	73053900
TUBI SALDATI	73059000
TUBI SALDATI	73061110
TUBI SALDATI	73061190
TUBI SALDATI	73061910
TUBI SALDATI	73061990
TUBI SALDATI	73062100
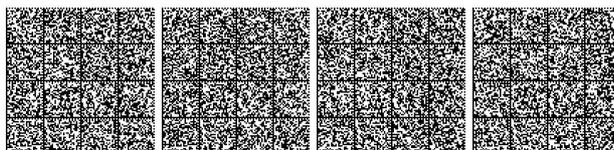
TUBI SALDATI	73062900
TUBI SALDATI	73063011
TUBI SALDATI	73063019
TUBI SALDATI	73063041
TUBI SALDATI	73063049
TUBI SALDATI	73063072
TUBI SALDATI	73063077
TUBI SALDATI	73063080
TUBI SALDATI	73064020
TUBI SALDATI	73064080
TUBI SALDATI	73065020
TUBI SALDATI	73065080
TUBI SALDATI	73066110
TUBI SALDATI	73066192
TUBI SALDATI	73066199
TUBI SALDATI	73066910
TUBI SALDATI	73066990
TUBI SALDATI	73069000
	PRODOTTI FUCINATI
PRODOTTI FUCINATI	72141000
PRODOTTI FUCINATI	72223051
PRODOTTI FUCINATI	72223091
PRODOTTI FUCINATI	72281050
PRODOTTI FUCINATI	72284010
PRODOTTI FUCINATI	72284090
	BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72151000
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72155011
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72155019
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72155080
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72159000
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72166110
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72166190
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72166900
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72169110
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72169180
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222011
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222019
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222021
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222029
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222031
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222039
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222081
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72222089
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72223097

BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72224050
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72224090
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72281090
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72282099
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285020
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285040
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285061
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285069
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72285080
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72286020
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72286080
BARRE/PROFILAT TRAFILATI/FREDD	72287090
	FILO TRAFILATO
FILO TRAFILATO	72171010
FILO TRAFILATO	72171031
FILO TRAFILATO	72171039
FILO TRAFILATO	72171050
FILO TRAFILATO	72171090
FILO TRAFILATO	72172010
FILO TRAFILATO	72172030
FILO TRAFILATO	72172050
FILO TRAFILATO	72172090
FILO TRAFILATO	72173041
FILO TRAFILATO	72173049
FILO TRAFILATO	72173050
FILO TRAFILATO	72173090
FILO TRAFILATO	72179020
FILO TRAFILATO	72179050
FILO TRAFILATO	72179090
FILO TRAFILATO	72230011
FILO TRAFILATO	72230019
FILO TRAFILATO	72230091
FILO TRAFILATO	72230099
FILO TRAFILATO	72292000
FILO TRAFILATO	72299020
FILO TRAFILATO	72299050
FILO TRAFILATO	72299090
	NASTRO A FREDDO
NASTRO A FREDDO	72112330
NASTRO A FREDDO	72112900
NASTRO A FREDDO	72119020
NASTRO A FREDDO	72119080
NASTRO A FREDDO	72202021
NASTRO A FREDDO	72202029
NASTRO A FREDDO	72202041
NASTRO A FREDDO	72202049

NASTRO A FREDDO	72202081
NASTRO A FREDDO	72202089
NASTRO A FREDDO	72209020
NASTRO A FREDDO	72209080
NASTRO A FREDDO	72262000
NASTRO A FREDDO	72269200
	SEMILAVORATI FUCINATI
SEMILAVORATI FUCINATI	72071190
SEMILAVORATI FUCINATI	72071290
SEMILAVORATI FUCINATI	72071919
SEMILAVORATI FUCINATI	72072019
SEMILAVORATI FUCINATI	72072039
SEMILAVORATI FUCINATI	72072059
SEMILAVORATI FUCINATI	72189919
SEMILAVORATI FUCINATI	72189980
SEMILAVORATI FUCINATI	72249018
SEMILAVORATI FUCINATI	72249090

ALLEGATO 2
(previsto dall'articolo 2, comma 2)

Mod. IRME90-DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'IMPORTAZIONE IN ITALIA DI PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI

Sezione n° 1
Mittente (Nome, Indirizzo, Paese) / Expéditeur (Nom, Adresse, Pays) / Absender (Name, Anschrift, Land):

....

Tel.: .... Fax: ....
Destinatario (Nome, Indirizzo, Paese) / Destinataire (Nom, Adresse, Pays) / Empfänger (Name, Anschrift, Land):

....

Tel.: .... Fax: ....
Natura della merce / Nature de la marchandise / Warenbezeichnung:

....

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO / INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT / ANGABEN ZUM TRANSPORT

☐ Provenienza via mare / provenance par mer / Herkunft auf dem Seeweg
Nome della nave / Nom du navire / Name des Schiffes: .... Nazionalità / Nationalité / Nationalität: ....

Porto di partenza / Port de départ / Abfahrtshafen : .... Porto di arrivo / Port d'arrivée / Ankunftshafen ....

☐ Provenienza via terra oppure ☐ Scaricato da nave

Il trasporto sul territorio avviene:
☐ per / par / durch Container ☐ alla rinfusa / en vrac / in loser Schüttung
Matricola / Matricule / Matrikel ☐ Ferrovia / Chemin de fer / Eisenbahn ☐ Stradale / Par route / Auf der Strasse
Vagone / Wagon n. : Targa / Transporteur / Beförderer:

....

RISULTATI DEI CONTROLLI / RESULTATS DES CONTRÔLES / ERGEBNISSE DER KONTROLLE

Fondo naturale locale medio al momento del controllo $\overline{F}$ = ...μGy/h
(Fond naturel local moyen au moment du contrôle / Mittelwert der natürlichen lokalen Strahlung im Moment der Kontrolle)

Massimo valore rilevato in aria entro 20 cm dalle pareti del carico: ....μGy/h
Valeur maximale relevée en air dans 20 cm des parois du chargement/ Grösster Wert gemessen in der Luft binnen 20 cm von den Wänden der Ladung)

DICHIARAZIONE / DECLARATION / ERKLÄRUNG

Il sottoscritto / Le soussigné / Der Unterzeichner:

Residente (Indirizzo, Paese) Résident (Adresse, Pays) / Wohnhaft (Anschrift, Land):

Ente di appartenenza: Qualifica:

Tel.: Fax:

Esperto in misure radiometriche, dichiara che le misure eseguite sul carico di cui si presenta modulo non hanno fatto rilevare valori superiori alla fluttuazione media del fondo naturale locale di radiazioni. In fede.
Expert en mesures radiométriques, déclaire que les mesures exécutées sur le chargement, dont au présent formulaire, n'ont pas relevé des valeurs supérieures à la fluctuation moyenne du fond naturel local de rayonnement. Fait de bonne foi.
Experte für die Messung nuklearer Strahlung erklärt, dass die an der Ladung ausgeführten Messungen bezüglich dieses Formulars keine Werte angezeigt haben, die höher sind als die mittlere Schwankung der natürlichen lokalen Strahlung. In gutem Glauben.

Data / Date / Datum:.. Firma / Signature / Unterschrift:..

Sezione n. 2. Visti dell'autorità competente

N O T E

AVVERTENZA:

– Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

– Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

– L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

– L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 1995, n. 136, S.O.

– La direttiva 27 novembre 1989, n. 89/618/Euratom (Direttiva del Consiglio concernente l'informazione della popolazione sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva), è pubblicata nella G.U.C.E. 7 dicembre 1989, n. L 357.

– La direttiva 4 dicembre 1990, n. 90/641/Euratom (Direttiva del Consiglio concernente la protezione operativa dei lavoratori esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata), è pubblicata nella G.U.C.E. 13 dicembre 1990, n. L 349.

– La direttiva 3 febbraio 1992, n. 92/3/Euratom (Direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa), pubblicata nella G.U.C.E. 12 febbraio 1992, n. L 35. Entrata in vigore il 17 febbraio 1992.

– La direttiva 13 maggio 1996, n. 96/29/Euratom, è pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159.

– Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2000, n. 203, S.O.

– Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2001, n. 153.

– L'art. 125 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, così recita:

«Art. 125 *(Trasporto di materie radioattive)*. – 1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della difesa, della sanità, dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente capo alle attività di trasporto di materie radioattive, anche in conformità alla normativa internazionale e comunitaria di settore.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle autorità chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza, nonché le relative modalità di comunicazione.».

– Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2007, n. 95.

– La direttiva 2003/122/Euratom è pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.

– Si riporta, di seguito, il testo degli articoli 1 e 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 2008, n. 56, S.O.:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati A e B. Per le direttive elencate negli Allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'Allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'art. 6 della presente legge.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»;
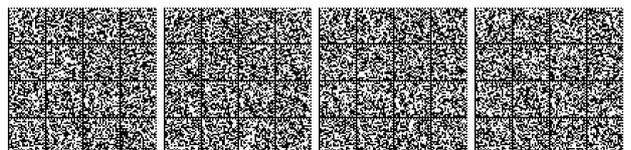
«Art. 22 *(Disposizioni occorrenti per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito).* – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;

b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;

d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;

e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;

f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.

2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

– Il testo dell'art. 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n, 23, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2009, n. 68, così recita:

«Art. 1 *(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230).* – 1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.».

2. All'art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

d) la lettera *a)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*a)* l'autorità preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 o dell'autorizzazione di cui all'art. 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attività soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attività esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede;»;

e) la lettera *b)* del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«*b)* Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonché nel caso di transito nel territorio italiano. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorità procede.»;

f) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/Euratom» sono soppresse;

g) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:

a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;

b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.

4-*ter*. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:

a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;

b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;

c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la rispedizione è effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-*bis* dell'art. 32 è punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro.

4-*ter*. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 32 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.».

4. Al comma 1 dell'art. 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

5. L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dall'Allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1995.

6. Dopo l'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis (Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare Esaurito).* – 1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'art. 32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:

a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non è previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione è accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'Autorità di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;

b) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito può essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;

c) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;

d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;

e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;

f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, è responsabile conformemente alla normativa applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;

g) domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.».

7. L'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, è sostituito dal seguente:

«Art. 157 *(Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici)*. – 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresì tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'art. 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresì effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed alle Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati.

3. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.».

– La direttiva 2006/117/Euratom è pubblicata nella G.U.U.E. 5 dicembre 2006, n. L 337.

– La direttiva 98/34/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione), è pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204.

Note all'art. 1:

– Per i riferimenti sul decreto legislativo 17 marzo 1995, n.230, si vedano le note alle premesse.

– Si riporta il testo degli articoli 107 e 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995, citato nelle premesse, come modificati dal presente decreto:

«Art. 107 *(Taratura dei mezzi di misura. Servizi riconosciuti di dosimetria individuale)*. – 1. La determinazione della dose o dei ratei di dose, delle altre grandezze tramite le quali possono essere valutati le dosi ed i ratei di dose nonché delle attività e concentrazioni di attività, volumetriche o superficiali, di radionuclidi deve essere effettuata con mezzi di misura, adeguati ai diversi tipi e qualità di radiazione, che siano muniti di certificati di taratura. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita l'ANPA e l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rilascio di detti certificati, nel rispetto delle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 273, che definisce l'attribuzione delle funzioni di istituto metrologico primario nel campo delle radiazioni ionizzanti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai mezzi radiometrici impiegati per:

a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 79, comma 1, lettera *b)* n. 3);

b) la sorveglianza ambientale di cui all'art. 103, comma 2, lettera *c)*, *d)*, ed *e)*, ivi compresa quella dovuta ai sensi dell'art. 79, comma 5;

c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi nell'ambiente, il rispetto delle eventuali prescrizioni autorizzative relative allo smaltimento medesimo o dei livelli di esenzione di cui all'art. 30;

d) il controllo sulla radioattività ambientale e sugli alimenti e bevande per consumo umano e animale, di cui all'art. 104;

d-*bis*) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi;

d-*ter*) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici, di cui all'art. 157;

e) i rilevamenti previsti dai piani di emergenza di cui al capo X.

3. Gli organismi che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all'art. 10-*ter*, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell'àmbito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della sanità, sentiti l'ANPA, l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL, sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti.»;

«Art. 157 *(Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici)*. – 1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta nonché i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione di prodotti semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

2. L'attestazione dell'avvenuta sorveglianza radiometrica è rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 78, i quali nell'attestazione riportano anche l'ultima verifica di buon funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche europee ed i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e della politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia delle Dogane e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito delle notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE e all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio in vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalità di applicazione nonché i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati i prodotti semilavorati metallici oggetto della sorveglianza.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattività, individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'art. 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi è tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattività nei predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto, in relazione al livello del rischio rilevato dagli organi destinatari delle comunicazioni di cui al presente comma, ne dà comunicazione all'ISPRA.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattività, i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessità di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvederà ad informare della restituzione dei carichi l'Autorità competente dello Stato responsabile dell'invio.».

Note all'art. 2:

– Per il testo dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 157 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, si vedano le note all'art. 1.

– Si riporta il testo dell'art. 78 del decreto legislativo 230 del 1995, citato nelle premesse:

«Art. 78 *(Abilitazione degli esperti qualificati: elenco nominativo)*. – 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito, presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro, un elenco nominativo degli esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi di abilitazione:

a) abilitazione di primo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da apparecchi radiologici che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al tubo, inferiore a 400 KeV;

b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene con energia degli elettroni accelerati compresa tra 400 keV e 10 MeV, o da materie radioattive, incluse le sorgenti di neutroni la cui produzione media nel tempo, su tutto l'angolo solido, sia non superiore a 104 neutroni al secondo;

c) abilitazione di terzo grado, per la sorveglianza fisica degli impianti come definiti all'art. 7 del capo II del presente decreto e delle altre sorgenti di radiazioni diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*.

2. L'abilitazione di grado superiore comprende quelle di grado inferiore.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, sentita l'ANPA, sono stabiliti i titoli di studio e la qualificazione professionale, nonché le modalità per la formazione professionale, per l'accertamento della capacità tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e per l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo restando quanto stabilito all'art. 93 per i casi di inosservanza dei compiti.».

11G0145

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2011 concernente la proroga fino al 30 giugno 2011 dello stato di emergenza in relazione ai gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi che hanno interessato il comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza;

Considerato che la località "Cavallerizzo" del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, è stata interessata, a seguito dell'imperversare di condizioni meteorologiche avverse, da un vasto movimento franoso la cui fase parossistica è avvenuta nelle prime ore del giorno 7 marzo 2005;

Tenuto conto che l'attività di monitoraggio dell'area oggetto della frana ha dimostrato la continuità del movimenti che hanno provocato il grave dissesto idrogeologico del 7 marzo 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare una situazione che per intensità ed estensione richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che è in fase di completamento la procedura di assegnazione degli immobili dell'area di Pianette del Comune di Cerzeto, che consente alla popolazione evacuata dalla frazione di Cavallerizzo di riprendere le normali condizioni di vita in condizioni di sicurezza;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Cerzeto n. 2836 del 9 giugno 2011;

Aquisita l'intesa della Regione Calabria con nota n. 11878 del 20 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto in provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

11A09207
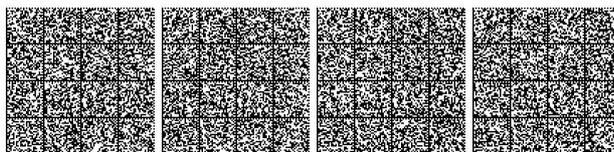
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 giugno 2011.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2011, ai mutui stipulati nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, successivamente elevato a lire 34.000 miliardi con legge n.388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro della Sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro della Sanità, del 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, il quale stabilisce che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di Gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato altresì che, in virtù del suddetto art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con Ministro della Sanità, del 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica del 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso riferito al mese di maggio 2011;

Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di maggio 2011 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365);

Considerato che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/92, sono pari a:

- rendimento medio lordo dei titoli pubblici a reddito fisso: 4,194%;

- media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 1,445%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall' art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 3,20%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011 è pari al 4,00%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

11A09208

DECRETO 30 maggio 2011.

Decadenza della società Venice Scommesse S.r.l. dalla concessione cod. n. 3570 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi di cui al decreto 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto direttoriale n. 2006/7902/GIOCHI/UD del 21 marzo 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse del bingo e delle lotterie;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto che disciplinano il conto di gioco ed il suo utilizzo e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede che il titolare di sistema è tenuto a controllare i conti di gioco e ad effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS eventuali violazioni delle norme vigenti;

Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto in questione che prevede che "Su richiesta di AAMS e con le modalità da essa definite, il titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa, per ciascun punto di commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione del locale nel quale sarà esercitata l'attività di commercializzazione, gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale e gli incaricati delle attività, nonché eventuali altre informazioni richieste da AAMS";

Visto l'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto che stabilisce "il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di gioco e di liquidazione di vincite e di rimborsi presso i punti di commercializzazione", secondo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 12, comma 3, del decreto in esame che ha previsto che "Le concessioni e le autorizzazioni alla raccolta di giochi, rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette alla sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS o da parte del concessionario che ha rilasciato l'autorizzazione stessa, anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni di cui all'art. 9 del presente decreto";

Vista la Convenzione di concessione n. 3570 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi, sottoscritta dalla società Venice Scommesse S.r.l., Via Arcora Comunale, 110 P.zzo Gecos – 80013 Casalnuovo di Napoli (NA);

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera *c)* della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese "nel caso di violazioni delle norme vigenti che disciplinano la scommesse a quota fissa ivi compreso il mancato rispetto della normativa vigente da parte dei soggetti terzi incaricati dal concessionario per lo svolgimento di servizi connessi alla raccolta delle scommesse telematiche";

Visto l'art. 13, comma 1, della citata convenzione il quale prevede che "il concessionario è tenuto a prestare le garanzie, di cui ai commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario od in titoli di Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche o istituti di credito";

Visto il comma 3, del sopra citato articolo il quale stabilisce che: "Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia è causa di decadenza della concessione";

Considerato che il concessionario Venice Scommesse S.r.l. ha presentato ad AAMS la fideiussione di € 186.141,41, rilasciata in data 1 febbraio 2008 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione; Considerato che, con nota Prot. n. 2011/1567/Giochi/SCO del 17 gennaio 2011, è stato richiesto alla Venice Scommesse S.r.l. di presentare un'appendice alla citata fideiussione con validità fino al 30 giugno 2013 adeguandone l'importo dovuto per il 2010, ad € 211.040,51;

Considerato che con la citata nota del 17 gennaio 2011 è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione;

Considerato che codesto concessionario in data 20 gennaio 2011, per il tramite dello studio legale Grillone, ha chiesto di interrompere il procedimento di decadenza, in quanto il concessionario stava procedendo presso il Monte dei Paschi di Siena a richiedere l'adeguamento con appendice della fideiussione presentata nel 2008;

Considerato che in seguito non è stato presentato alcun adeguamento alla citata fideiussione; Atteso, inoltre, che il concessionario in questione presenta una rilevante esposizione debitoria, sia con riferimento al pagamento del canone di concessione che dell'imposta unica;

Atteso inoltre che a seguito di attività di ispezione presso un punto di commercializzazione, espletata in data 21 gennaio 2011 da parte della Guardia di Finanza – Compagnia di Caserta congiuntamente all'Ufficio Regionale della Campania, è stato riscontrato che l'attività svolta presso di esso si configurava come una vera e propria agenzia di raccolta scommesse, anziché come mero punto di commercializzazione, ove la sola attività operativa legittimata è la ricarica dei conti di gioco, così come regolamentato dal decreto direttoriale 21 marzo 2006, modificato dal decreto del 25 giugno 2007 , che escludono ogni ipotesi e forma di intermediazione;

Vista la nota Prot. n. 2011/9122/giochi/SCO del 14 marzo 2011, con la quale sono stati contestati i comportamenti irregolari riscontrati nella citata attività di ispezione presso il punto di commercializzazione collegato alla Venice Scommesse S.r.l.;

Vista la nota del 24 marzo 2011, inviata dal sopra citato concessionario in replica alle richieste di memorie esplicative da parte dell'AAMS, con la quale si puntualizza che la società in questione "ha sempre controllato la correttezza dei propri punti vigilando e verificando l'esistenza di irregolarità e provvedendo a risolvere i rapporti di collaborazione con i punti di commercializzazione presso i quali venivano riscontrate irregolarità";

Considerato che le memorie presentate dal concessionario fanno riferimento a generiche enunciazioni non suffragate da un concreto e particolareggiato piano operativo di controllo e vigilanza sull'operato dei punti di commercializzazione affiliati al concessionario medesimo;

Considerato che con la citata nota del 14 marzo 2011 è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241 ed integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza della concessione prevista dal citato articolo 17, comma 2, lettera *c)*;

Considerato che, sempre con la citata nota del 14 marzo 2011, in via cautelare è stata disposta la disattivazione del collegamento con il totalizzatore nazionale della raccolta delle scommesse a distanza, attesa la reiterazione di tali comportamenti irregolari presso la rete di codesto concessionario, soprattutto nella regione Campania;

Vista la decisione n. 2841/2010 con la quale il Consiglio di Stato ha riconosciuto, tra l'altro, ad AAMS un vincolo istituzionale teso al rispetto delle finalità di cura concreta degli interessi e fini pubblici, e il potere di perseguire un interesse pubblico primario consistente nella lotta alle forme illegali di gioco;

Ritenuto che le inadempienze relative all'operato dei suddetti punti di commercializzazione si sono verificate in modo reiterato e che, conseguentemente, la mancata vigilanza da parte della Venice Scommesse S.r.l. assume connotati di particolare gravità;

Ritenuta inoltre di particolare gravità l'inadempienza relativa alla mancate sostituzione della fideiussione e la notevole esposizione debitoria;

Dispone:

Per i motivi indicati in premessa, la decadenza della convenzione di concessione n. 3570 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi, stipulata con la società Venice Scommesse S.r.l., con sede legale in Via Arcora Comunale, 110 P.zzo Gecos -80013 Casalnuovo di Napoli (NA);

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2011

Il direttore per i giochi: TAGLIAFERRI

11A09188

DECRETO 23 giugno 2011.

Inserimento di una fascia di prezzo per sigari, iscrizione e radiazione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alle tabelle *B)*- sigarette - e *B)* – sigaretti - allegate al decreto direttoriale 3 maggio 2011, alle tabelle *B)* – sigari - e *D)* – tabacco da fiuto o mastico -, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *C)* – altri tabacchi da fumo -, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella E)- tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011;

Viste le istanze con le quali la Philip Morris Italia Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigarette "Marlboro Beyond", la Gutab Trading Srl ha chiesto, in nome e per conto della Heupink & Bloemen Tabak, l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigarette "Esse", la Manifatture Sigaro Toscano Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Il Moro" e "Antico Toscano", la Diadema Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigari "Cohiba", "Hoyo de Monterrey" e "Trinidad", la Cigars & Tobacco Italy Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di trinciati per pipa "Peterson", la Gryson Nv ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di trinciati per sigarette "Orlando" e la Manifattura Italiana Tabacco Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di trinciati per sigarette "821";

Vista l'istanza con la quale la JT International Italia Srl ha chiesto la radiazione dalla tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre inserire nella tabella B – sigari -, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, un prezzo per chilogrammo convenzionale richiesto per l'iscrizione in tariffa di prodotti dalla Società Diadema Spa;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalle Società suindicate, ai sensi dell'articolo 39 – quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento e alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* - allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, alla tabella *B)* – sigari -, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, alla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B – sigari -, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, è inserito il seguente prezzo per chilogrammo convenzionale con la seguente ripartizione:

QUOTA FORNITORE	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
6.543,33	1.300,00	2.166,67	2.990,00	13.000,00

Art. 2.

Le marche di tabacchi lavorati di seguito indicate sono inserite nelle seguenti tabelle di ripartizione, in relazione ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dai fornitori:

TABELLA A) - SIGARETTE						
MARCA	**Confezione**	**Mg/ nicotina**	**Mg/ catrame**	**Mg/ monossido di carbonio**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ confezione**
ESSE	astuccio da 20 pezzi	0,70	7,00	5,00	200,00	4,00
ESSE BLUE	astuccio da 20 pezzi	0,50	5,00	4,00	200,00	4,00
MARLBORO BEYOND	astuccio da 20 pezzi	0,70	10,00	10,00	235,00	4,70
MARLBORO GOLD BEYOND	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	8,00	235,00	4,70

TABELLA B) - SIGARI			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
ANTICO TOSCANO 30 SIGARI	da 30 pezzi	360,00	54,00
COHIBA 1966 EDIZIONE LIMITATA 2011	da 10 pezzi	6.700,00	335,00
HOYO DE MONTERREY SHORT HOYO PIRAMIDES EDIZIONE LIMITATA 2011	da 10 pezzi	2.000,00	100,00
IL MORO EDIZIONE 2011	da 1 pezzo	8.000,00	40,00
TRINIDAD 40° ANNIVERSARIO 2010 EDIZIONE LIMITATA	da 40 pezzi	13.000,00	2.600,00

TABELLA C) - ALTRI TABACCHI DA FUMO			
TABACCO DA FUMO PER PIPA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
PETERSON HOLIDAY SEASON 2011	da 100 grammi	440,00	44,00
PETERSON SPECIAL RESERVE 2011	da 100 grammi	440,00	44,00
PETERSON SUMMER TIME 2011	da 100 grammi	440,00	44,00

TABELLA E) - TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE			
MARCA	**Confezione**	**Euro/Kg convenzionale**	**Euro/ Confezione**
821 ORIGINAL BLEND	da 25 grammi	130,00	3,25
ORLANDO ESSENTIEL 100G	da 100 grammi	130,00	13,00
ORLANDO INTENSE 100G	da 100 grammi	130,00	13,00
ORLANDO SUBTIL 100G	da 100 grammi	130,00	13,00

Art. 3.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati sono radiate dalla tariffa di vendita al pubblico:

Sigarette	Confezioni
AROME VANILLE	astuccio da 20 pezzi
BENSON & HEDGES AMERICAN BLUE	cartoccio da 20 pezzi
BENSON & HEDGES AMERICAN RED	cartoccio da 20 pezzi
BENSON & HEDGES SUPER SLIMS	astuccio da 20 pezzi
CAMEL NATURAL FLAVOR	astuccio da 20 pezzi
CAMEL NATURAL FLAVOR	astuccio da 10 pezzi
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	astuccio da 20 pezzi
CAMEL NATURAL FLAVOR BLUE	astuccio da 10 pezzi
MAYFAIR	astuccio da 20 pezzi
MAYFAIR SKY BLUE	astuccio da 20 pezzi
SAKURA	astuccio da 20 pezzi

Trinciati per sigarette	Confezione
MEMPHIS	da 40 grammi

Trinciati per pipa	Confezione
THE BALKAN SOBRANIE SMOKING MIXTURE	da 50 grammi

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2011
Ufficio controllo Ministero economico-finanziari, registro n. 7, Economia e finanze, foglio n. 83

11A09296

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 26 giugno 2011.

Riconoscimento, al sig. Abdelaal Mahmoud Ahmed Mohamed, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Abdelaal Mahmoud Ahmed Mohamed, nato ad Alex (Egitto) il 10 maggio 1980, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso, conseguito in Egitto, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Chimico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali ;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «Chimica e Biochimica», conseguito presso «l'Università di Alessandria» nella sessione settembre 2003;

Considerato che l'istante ha dimostrato di essere iscritto al «Sindacato delle professioni scientifiche dal 1° gennaio 2004;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Rimini in data 22 ottobre 2011, con scadenza il 21 marzo 2013 per motivi famigliari;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «Chimico» - sez. A, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 49 co. del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Decreta:

Al sig. Abdelaal Mahmoud Ahmed Mohamed, nato ad Alex (Egitto) il 10 maggio 1980, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Chimici» sez. A e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto dei flussi migratori.

Roma, 23 giugno 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A08927

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Chircu Titiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Chircu Titiana, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Giurgiu nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Giurgiu nell'anno 2008 dalla sig.ra Chircu Titiana, nata a Giurgiu (Romania) il giorno 26 settembre 1978, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Chircu Titiana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08906
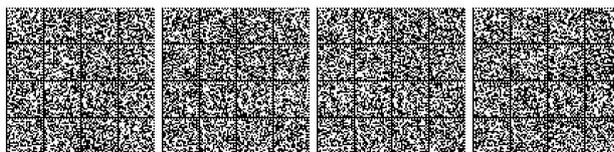
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 maggio 2011.

Individuazione delle graduatorie di merito dei progetti di studio e ricerca presentati ai sensi del decreto 17 dicembre 2009. (Decreto n. 50/2011).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Visto l'articolo 197, lettera *c)* del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R. del 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'articolo 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto l'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alle legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto del 28 ottobre 1994 sopracitato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003 con il quale sono stati ridefiniti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui all'articolo 197, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'articolo 1, comma 1186 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata sul supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006 con il quale alla lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 197 del T.U. sopracitato vengono aggiunte le seguenti parole: e per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto direttoriale 21 dicembre 2007 con il quale si è provveduto all'impegno sul capitolo 5012, pg. 93, della somma di €. 4.902.206,00 (capitolo 4981 ex 5012, pg. 15, decreto n. 9746, clausola 001 – esercizio di provenienza 2007, capitolo S.I.R.G.S. 3237, PG. 22) per le finalità previste dall'articolo 197, lettera *c)*, del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/65 sopracitato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 2 dicembre 2008 – registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 19 dicembre 2008, registro n. 6, foglio 197 – il quale prevede che le somme assegnate sul capitolo di bilancio a tal fine destinato siano ripartite nella misura del 30% per contribuire alla realizzazione di studi e ricerche sulle discipline infortunistiche e di medicina sociale e nella misura del 70% per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro;

Visto il decreto direttoriale 17 dicembre 2009, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2010, con il quale sono state individuate – ai sensi del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 2 dicembre 2008 – le tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera *c)* del Testo Unico 1124/65 sopracitato, nonché lo stanziamento di bilancio di €. 1.470.662,00 a tal fine destinato;

Visto il decreto direttoriale 4 ottobre 2010 con il quale è stato istituito il Comitato di esperti per l'assolvimento dei compiti di consulenza all'attività di valutazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale prevista dall'articolo 197, lettera *c)*, del T.U. approvato con D.P.R. n. 1124/65;

Vista la valutazione espressa in applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto 17 dicembre 2009 dal Comitato sopracitato in relazione ai progetti di studio e intervento presentati ai sensi del medesimo decreto 17 dicembre 2009, così come risulta dal verbale della riunione del giorno 13 aprile 2011;

Decreta:

Art. 1.

È individuata la seguente graduatoria di merito dei progetti di studio e ricerca presentati ai sensi del decreto direttoriale 17 dicembre 2009 indicato in premessa, redatta sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto di ricerca nelle fasi di valutazione di cui all'articolo 5 del medesimo decreto:

N°	PROPONENTE	TITOLO	PUNTI
2077	Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese In ATS con: Universitas Mercatorum Obiettivo Lavoro - Agenzia per il lavoro s.p.a.	F.I.R.S.S.T. - Formazione integrata: raccolta buone prassi in materia di salute e sicurezza per lavoratori stranieri	47,50
2065	UD' ANET s.r.l.	Immigrati inFORMAZIONE e Sicurezza.	46,17
2070	ANMIL Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro	C.I.S. - Cultura Integrazione Sicurezza	43,83
2046	Gost s.r.l.	Ebabel. Ebook application for basic e-lerning system	43,00
2040	Adapt - Servizi S.r.l.	Buone prassi e percorsi sperimentali per la salute e sicurezza di giovani e donne nelle piccole imprese artigiane: un nuovo modello di formazione e informazione dei lavoratori, alla luce dei nuovi rischi e del nuovo mercato del lavoro	42,33
2060	Associazione Nuovi Lavori (A.N.L.) in ATS con: M&TS - Mobility and Transport Sistems srl	Trasporto sicuro: le misure e i protocolli di sorveglianza sanitaria e contrasto all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: il settore dei trasporti pubblici a Roma e Milano: due studi di caso	42,00
2059	Consorzio di Bioingegneria e informatica medica (CBIM)	Individuazione, sperimentazione e diffusione e - learning di buone prassi per l'allevamento di bovini e suini	41,67
2051	CDS Diagnostica Strumentale S.r.l.	La Formazione e l'addestramento dei lavoratori delle piccole imprese artigiane: strumenti e metodologie per il datore di lavoro per la progettazione e la valutazione dei percorsi formativi	41,50
2056	Eko Group s.r.l.	Mondo dell'artigianato: l'esperienza di ieri con le innovazioni in-formative di oggi	41,17
2067	Wide s.r.l.	Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo.	40,83
2086	Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (PRS) in RTI con: - IPRS - WEST srl.	"Informati e sicuri. Il possibile ruolo degli sportelli unici per l'immigrazione nella diffusione di informazioni sui rischi infortunistici dei lavoratori stranieri	40,00
2063	Enapra Ente Nazionale per la Ricerca e la Formazione in Agricoltura	Sicurezza in campo	39.83

2049	CSC Italia s.r.l.	SI.C.E. - Progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore edile	39,67
2088	Arcadia Eventi s.r.l. In ATS con: - UIL - Unione Italiana del Lavoro - ITAL - Istituto di Tutela e Assistenza Lavoratori	Più sicurezza più integrazione	39,50
2091	CPT Palermo In RTI con: Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Ingegneria delle infrastrutture viarie	Progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore edile	39,50
2090	ISPESL Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul Lavoro Dipartimento Processi Organizzativi	Progettazione, sperimentazione e promozione di soluzioni organizzative e gestionali per la prevenzione sul lavoro nel settore dell'edilizia	39,33
2085	Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Giurisprudenza Dipartimento di scienze giuridiche	La tutela della personalità morale del lavoratore tra mobbing e stress	39,17
2032	COPAGRI Confederazione Produttori Agricoli in RTS con: Ellisse s.r.l. Cres s.r.l.	Competency Shortages & Skill Gap Analysis in materia di salute e sicurezza nelle PMI agricole meridionali: stato dell'arte e modelli di Best Fit e Gap Solution innovativi	39,00
2066	Ispesl Dipartimento di Medicina del lavoro	Sviluppo di buone prassi per la valutazione del rischio in ottica di genere nella floricoltura in serra	39,00
2084	CIA Confederazione Italiana Agricoltori Associazione regionale dell'Umbria	AGRISICURMEC: realizzazione di buone prassi per le principali lavorazioni agricole meccanizzate e definizione di corretti criteri e metodi per la loro diffusione nelle imprese agricole piccole e medie	39,00
2074	Dinamica soc. cons. a.r.l.	Agricoltura: coltiviamo sicurezza	38,67
2054	Fondazione Labos Laboratorio per le Politiche Sociali	Sicurezza sul lavoro degli stranieri: osservatorio sulle buone prassi in materia di informazione e formazione per i lavoratori stranieri	38,33
2087	Associazione Progetto Lavoro	Demetra	38,33
2036	Università degli Studi de L'Aquila Dipartimento di Sistemi e di Istituzioni per l'economia	La tutela della personalità morale del lavoratore: profili giuridici	38,00

2042	SIGRA s.r.l. Servizi Integrati per la Gestione del Rischio Aziendale	Su misura - Politiche di peer tutoring per l'informazione e la formazione personalizzata dei lavoratori in materia di sicurezza del lavoro	38,00
2079	Istituto Superiore di Sanità Dipartimento del Farmaco	Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza nei lavoratori addetti a mansioni a rischio ai sensi del provv. del 18/09/2008: analisi comparata delle procedure attuative regionali e valutazione degli esiti degli accertamenti effettuati	38,00
2080	A.Co.S. O.N.L.U.S. Associazione per la comunicazione sociale - Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale	Piccole imprese artigiane un bene da tutelare con la sperimentazione di buone prassi di informazione e formazione sulla salute e sicurezza	37,50
2039	AIFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza	Gestione della sicurezza nella piccola impresa artigiana	37,17
2081	Università degli Studi della Tuscia Dipartimento GEMINI Geologia e ingegneria meccanica, idraulica e naturalistica per il territorio	Sviluppo e sperimentazione di linee guida per l'implementazione di sistemi di gestione per la sicurezza e la salute sul lavoro in agricoltura - AGRIGEST	37,17
2082	Università degli Studi di Ferrara Ripartizione sicurezza e protocollo	Laboratorio didattico del rischio. Elaborazione e sperimentazione di un percorso innovativo di informazione e formazione destinato all'imprenditoria artigiana	37,00
2068	Consorzio Quark	L'analisi del rischio nell'ambito della gestione della sicurezza del comparto costruzioni	36,00
2073	TEST s.r.l.	Comparazione tra protocolli di monitoraggio di assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti in diversi comparti lavorativi	36,00
2076	SICURJOB coop a r.l. In ATS con: Operatori Sanitari Associati coop soc. HC Training s.r.l.	Il counseling e la sorveglianza sanitaria. Confronto tra due approcci per la prevenzione degli infortuni alcol-correlati in un campione di mille operatori sanitari	36,00
2089	IPSEMA Istituto di Previdenza del settore Marittimo	Predisposizione di un protocollo di sorveglianza sanitaria e contrasto all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti da applicare in Italia, finalizzato alla prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore del lavoro marittimo	36,00
2055	Associazione Progetto Lavoro	Modello organizzativo di gestione della sicurezza secondo Approccio Motivazionale e Comportamentale	35,00
2083	Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoro e della riabilitazione Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico	Monitoraggio biologico e sostanze stupefacenti: validazione dei metodi e gestione della qualità esterna (programma di controllo interlaboriale)	35,00

2037	Trasversale S.r.l. In ATS con: UGL Roma e Lazio	Fexart. Elaborazione di meccanismi di flexicurity a favore delle persone con disabilità nel sistema delle piccole imprese artigiane: modelli di implementazione	34,83
2058	Form.Art. Soc. cons a r.l.	SICURO: buone prassi di informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nelle imprese artigiane	34,83
2078	S3 OPUS s.r.l.	Sbagliando si impara: best practice per la prevenzione degli infortuni nei cantieri	34,33
2050	B&B Consulting s.r.l.	Aspetti giuridici concernenti la tutela della personalità morale del lavoratore: analisi di dottrina e giurisprudenza	34,00
2052	ARES Associazione Ricerca e Sviluppo	La sicurezza del cantiere	34,00
2045	Campagnuolo e associati s.r.l. In ATS con: Assoforr soc.coop. A r.l. Sirio s.r.l. UGL costruzioni Caserta	Sistema organizzativo e gestionale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore edile	33,50
2043	Federbio	Predisposizione di buone pratiche per la protezione della salute e sicurezza sul lavoro e modelli innovativi di divulgazione e diffusione nel settore dell'agricoltura biologica	33,00
2053	CONSILIA CFO s.r.l.	IN.FORM.ARTI: buone prassi per sviluppare la cultura della prevenzione nelle imprese artigiane	33,00
2072	Associazione KAIROS ROMA Centro di Clinica e Ricerca Psicologica	Analisi della salute organizzativa delle imprese artigiane e costruzione di un modello di buone prassi	33,00
2061	CISCOS - UGL - Centro Internazionale Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo	Men at work for their own safety (Uomini a lavoro per la loro sicurezza)	32,83
2069	Laboratorio delle Idee s.r.l.	S.A.I. Sicurezza artigiana in Italia	32,50
2075	Associazione Ares	F.IM.AR.SI.	32,50
2041	Adapt - Servizi S.r.l.	La sorveglianza sanitaria sull'uso di alcool e stupefacenti: buone prassi di monitoraggio e prevenzione del rischio e gestione del rapporto di lavoro, in chiave comparata, alla luce della nuova disciplina antinfortunistica e dei nuovi lavori	32,00
2057	Confartigianato Chieti	Sempre più sicuri	32,00
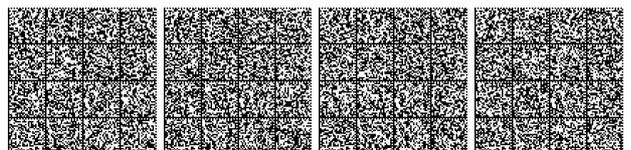
2071	UAPI Confartigianato in ATI con: Dinamica Scuola s.a.s. Blumeme s.r.l. Cooperativa OMNIA	Il miglioramento indotto dalla prevenzione	32,00
2038	ATECAP Associazione Tecnico Economica del Calcestruzzo Preconfezionato	Progetto "Calcestruzzo in sicurezza"	31,67
2044	Campagnuolo e associati s.r.l. In ATS con: Assoforr soc.coop. A r.l. Sirio s.r.l. Coldiretti Campania	Buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle piccole e medie imprese agricole	31,33
2048	IRES Istituto Ricerche Economiche e Sociali In RTI con: SMILE Sistemi e metodologie innovativi per il lavoro e l'educazione	Implementare le competenze e favorire la partecipazione nella gestione dei rischi per la tutela della salute e della sicurezza nei processi di lavoro	31,00
2062	Associazione Nuovi Lavori	La Personalità morale del lavoratore.	30,17
2033	Federterziario Federazione Provinciale di Avellino	Una bandiera per la vita	30,00
2047	Avv. Roberto D'Andrea	La tutela della personalità morale del manutentore di presidi antincendio. Questioni di sicurezza sul lavoro	30,00
2064	Synthesis s.r.l.	Buone prassi nella formazione per la sicurezza e la prevenzione in materia di abuso di alcool e droga sui luoghi di lavoro.	30,00
2034	EBLA Ente Bilaterale Lavoro e Ambiente in ATS con: Formare srl	FIRST - LAST. Ricerca sulla formazione e informazione sulla sicurezza dei lavoratori stranieri	29,33
2035	Studio Legale Avv. Antonia Scione	La tutela della personalità morale del lavoratore tra obblighi contrattuali e responsabilità del datore di lavoro	29,00
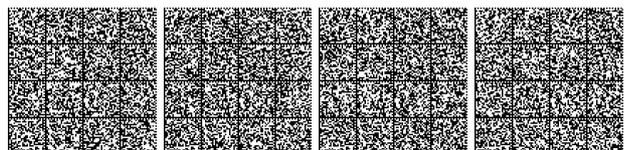
Art. 2.

1. Sulla base della graduatoria di cui all'articolo 1 del presente decreto, tenuto conto dello stanziamento di bilancio di €. 1.470.662,00 a tal fine destinato, sono ammessi alla contribuzione i sottoriportati progetti di studio e ricerca nell'ammontare richiesto dai relativi soggetti proponenti:

N°	PROPONENTE	TITOLO	IMPORTO:
2077	Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese In ATS con: Universitas Mercatorum Obiettivo Lavoro - Agenzia per il lavoro s.p.a.	F.I.R.S.S.T. - Formazione integrata: raccolta buone prassi in materia di salute e sicurezza per lavoratori stranieri	€ 227.640,00
2065	UD' ANET s.r.l.	Immigrati inFORMAZIONE e Sicurezza.	€ 89.330,00
2070	ANMIL Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro	C.I.S. - Cultura Integrazione Sicurezza	€ 103.870,53
2046	Gost s.r.l.	Ebabel. Ebook application for basic e-lerning system	€ 144.000,00
2040	Adapt - Servizi S.r.l.	Buone prassi e percorsi sperimentali per la salute e sicurezza di giovani e donne nelle piccole imprese artigiane: un nuovo modello di formazione e informazione dei lavoratori, alla luce dei nuovi rischi e del nuovo mercato del lavoro	€ 135.712,00
2060	Associazione Nuovi Lavori (A.N.L.) in ATS con: M&TS - Mobility and Transport Sistems srl	Trasporto sicuro: le misure e i protocolli di sorveglianza sanitaria e contrasto all'assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: il settore dei trasporti pubblici a Roma e Milano: due studi di caso	€ 151.480,00
2059	Consorzio di Bioingegneria e informatica medica (CBIM)	Individuazione, sperimentazione e diffusione e - learning di buone prassi per l'allevamento di bovini e suini	€ 141.249,96
2051	CDS Diagnostica Strumentale S.r.l.	La Formazione e l'addestramento dei lavoratori delle piccole imprese artigiane: strumenti e metodologie per il datore di lavoro per la progettazione e la valutazione dei percorsi formativi	€ 152.000,00
2056	Eko Group s.r.l.	Mondo dell'artigianato: l'esperienza di ieri con le innovazioni in-formative di oggi	€ 200.000,00
2067	Wide s.r.l.	Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo.	€ 120.000,00

2. in caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti di cui al precedente comma, si provvederà, nel limite dell'importo resosi disponibile, allo scorrimento della graduatoria di merito sulla base dei punteggi ivi riportati.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sui capitolo 5012, pg 93 sui fondi già impegnati con decreto direttoriale 21 dicembre 2007 (capitolo 4981 ex 5012, pg. 15, decreto n. 9746, clausola 001 – capitolo S.R.G.S. 3237 – pg. 22) di competenza dell'esercizio finanziario 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso al competente Ufficio Centrale del Bilancio per i previsti adempimenti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Roma, 11 maggio 2011

Il direttore generale: MASTROPIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 240.

11A09196

DECRETO 11 maggio 2011.

Individuazione delle graduatorie di merito dei progetti di studio e ricerca presentati ai sensi del decreto 23 dicembre 2009. (Decreto n. 51/2011).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Visto l'art. 197, lettera *c)* del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9, lettera *c)*, della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 28 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalità e procedure per la concessione dei contributi di cui alle legge n. 248/1976 sopracitata;

Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto del 28 ottobre 1994 sopracitato;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2003 con il quale sono stati ridefiniti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 1, comma 1186 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pubblicata nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 299 del 27 dicembre 2006 con il quale alla lettera *c)* del secondo comma dell'art. 197 del testo unico sopracitato vengono aggiunte le seguenti parole: e per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2009 - registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali il 16 dicembre 2009, registro n. 7, foglio 92 - il quale prevede che le somme assegnate sul capitolo di bilancio a tal fine destinato siano ripartite nella misura del 70% per contribuire alla promozione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nella misura del 30% per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro;

Visto il decreto direttoriale 23 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 22 aprile 2010, con il quale sono state individuate - ai sensi del decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali 5 novembre 2009 - le tematiche di studio e ricerca da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera *c)* del testo unico n. 1124/65 sopracitato, nonché lo stanziamento di bilancio di €. 2.266.700,00 a tal fine destinato;

Visto il decreto direttoriale 23 dicembre 2009 con il quale si è provveduto all'impegno della somma di €. 2.266.700,00 sul capitolo 5012, pg. 20, (ex capitolo 3237, pg. 22, decreto n. 12384, clausola 001 - esercizio di provenienza 2009) per le finalità previste dal decreto direttoriale 23 dicembre 2009 sopracitato;

Visto il decreto direttoriale 4 ottobre 2010 con il quale è stato istituito il comitato di esperti per l'assolvimento dei compiti di consulenza all'attività di valutazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale prevista dall'art. 197, lettera *c)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65;

Visto il decreto direttoriale 29 dicembre 2010 con il quale si è provveduto all'impegno della somma di €. 660.284,00 sul capitolo 5012, pg. 20, (decreto n. 11368, clausola 001 - esercizio di provenienza 2010) per le finalità previste dal decreto direttoriale 23 dicembre 2009 sopracitato e ad integrazione dello stanziamento a tal fine destinato;

Vista la valutazione espressa in applicazione dell'art. 5, comma 2, del decreto 23 dicembre 2009 dal comitato sopracitato in relazione ai progetti di studio e intervento presentati ai sensi del medesimo decreto 23 dicembre 2009, così come risulta dal verbale della riunione del giorno 2 maggio 2011.

Decreta:

Art. 1.

È individuata la seguente graduatoria di merito dei progetti di studio e ricerca presentati ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre 2009 indicato in premessa, redatta sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto di ricerca nelle fasi di valutazione di cui all'art. 5 del medesimo decreto:

N°	PROPONENTE	TITOLO	PUNTI
2171	Università telematica "Universitas Mercatorum" In ATS con: - Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese - Fondazione Giacomo Rumor	"Sic et simpliciter - SICurezza e trasferimento di buone prassi per la SEMPLIficazione dei modelli di gestione della sicurezza al livello TERritoriale di distretto"	46,17
2130	Eurotecna s.r.l.	Progetto di implementazione modello di organizzazione e gestione aziendale integrato	44,50
2107	Associazione Nuovi Lavori (A.N.L.)	Gender - Modello organizzativo come strumento di tutela nella gestione del rischio per differenze di genere	44,17
2161	Edilcassa del Lazio	SGSL Edilizia - Il sistema di gestione della salute e sicurezza integrato dalla rilevazione sul campo e da una progettualità formativa sperimentale.	43,67
2163	Certeco S.r.l.	La gestione in sicurezza delle piccole e medie imprese afferenti al settore della metalmeccanica : Le nuove tecnologie; i nuovi rischi i nuovi modelli prevenzionistici	43,00
2145	costituenda ATI - Consorzio formedil emilia romagna - Nuova quasco	S&cante	43,00
2150	Confapi Confederazione italiana della piccola e media industria	Ottimizzazione dei processi, tutela della salute e sicurezza e incremento della produttività nelle piccole imprese: percorsi sperimentali e modelli organizzativi, alla luce della riforma del mercato del lavoro e della emersione dei nuovi rischi.	42,50
2172	ANMIL - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro	OMERO. La forza della narrazione. Storie di donne per la sicurezza delle donne	42,33
2139	PMT Ecologia s.r.l.	La conduzione in sicurezza delle attività lavorative connesse con il "trasporto su strada" delle merci pericolose: applicazione alla gestione dei rifiuti, in relazione alla nuova normativa di settore, istitutiva del SISTRI (D.M. 17-XII-2009)	42,17
2103	CDS Centro ricerche Documentazione Studi - Soc. coop. A r.l.	Dispositivi di protezione individuale per tutelare la tipicità di genere	42,00
2114	CDS Diagnostica Strumentale S.r.l.	Metodologie e strumenti operativi di supporto alla implementazione di modelli gestionali per la salute e sicurezza sul lavoro alla luce del D.Lgs 81/08: sperimentazione nel comparto marittimo	42,00
2120	ANIS Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza In ATS con: - Università degli Studi di Catania Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica - KHC (Know How Certification) s.r.l.	Definizione di modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza per medie imprese del settore vitivinicolo	42,00

2117	Fondazione ISTUD per la cultura d'impresa e di gestione	Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: prospettive di genere	41,83
2146	aiComply s.r.l. In RTI con: - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di meccanica w aeronautica - GF Commercio Carni s.p.a.	P.RI.MA. PMI - Partecipated Risk Management nelle piccole e medie imprese	41,50
2186	Fondazione Salvatore Maugeri	Elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla gestione del rischio da differenza di genere.	41,50
2132	Legacoop Emilia-Romagna	L'organizzazione e la sicurezza nelle attività delle cooperative sociali	41,50
2178	Adapt - Servizi S.r.l.	Modelli organizzativi, certificazione e qualificazione delle imprese: buone pratiche per l'ottimizzazione dei processi e la selezione degli operatori virtuosi nel settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico	41,17
2144	Fondazione culturale per fini scientifici in campo giuridico ed economico	Infortuni in itinere e oneri assicurativi: il peso della mancata previsione di misure di prevenzione del rischio. Un'analisi comparatistica di alcune esperienze europee	40,50
2126	FORCOPIM	Progettazione e sperimentazione di modelli statistico-economico di valutazione dei costi della mancata organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda	40,17
2099	I.S.A. Ingegneria Sicurezza Ambientale s.r.l.	Predisposizione e sperimentazione SGSSL nelle PMI	40,00
2106	Associazione Nuovi Lavori In RTI con: - Certi W s.r.l. - Ebinter	MACS - Modelli di asseverazione e certificazione di sistemi di gestione per la sicurezza	39,83
2180	IGEAM s.r.l. Servizi e studi per lo sviluppo sostenibile	Modello tecnico-gestionale per la valutazione degli oneri della sicurezza e della prevenzione nelle PMI . Mo.S.Ca e Mo.Ca.I.N	39,67
2098	Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Gestionale	SAFE-ORGANISATION. Modelli e interventi organizzativi per migliorare, razionalizzare e semplificare la gestione della sicurezza nelle PMI	39,67
2095	Campagnuolo & Associati s.r.l. In ATS con: - Sirio s.r.l. - Mater soc. cons. a r.l. UGL costruzioni Caserta	Sistema organizzativo e gestionale in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore edile	39,50
2165	IRES Emilia Romagna in ATI con: - Confindustria Emilia Romagna - Centro Ricerche, Documentazione e Studi (CDS)	Infortuni in itinere: individuazione di pratiche europee e loro sperimentazione nel contesto italiano	39,50

2124	Confindustria Puglia	Patto territoriale per la definizione e sperimentazione di un Modello organizzativo di gestione della salute e sicurezza per le PMI fondato sulla semplificazione e caratterizzazione produttiva delle filiere regionali: legno&arredo, lapideo, farmaceutico	39,33
2179	Fondazione Marco Biagi	Che genere di sicurezza. Studio, analisi e sperimentazione di modelli e buone prassi di gestione ed organizzazione della sicurezza in un'ottica di genere	39,33
2187	Ires In Rti con Sindnova Ebla	Modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza come strumenti per tutelare la salute dei lavoratori e migliorare la qualità del lavoro nelle piccole e medie imprese.	39,17
2100	Università degli Studi di Padova Dipartimento di processi chimici dell'ingegneria in ATI con: - SAPI s.p.a.	IN.C.ID.O. - Incidental Costs Identification for Operations	39,00
2123	AISCAT servizi s.r.l.	Sicurezza "in itinere". Analisi del fenomeno, politiche e misure di contrasto nei Paesi Europei. Sistemi di gestione per la valutazione di efficacia e della trasferibilità in Italia.	39,00
2177	Università Cattolica del Sacro Cuore Istituto di Medicina del Lavoro	La prevenzione dell'infortunio in itinere in Europa: analisi delle soluzioni organizzative e gestionali di prevenzione e valutazione della loro efficacia al fine dell'elaborazione di innovative misure di contrasto in Italia	39,00
2190	Università degli Studi di Firenze CESPRO in ATS con: - Elettricità Renai s.r.l. - Azienda Sanitaria di Firenze	SIGES_PMI - Studio, realizzazione e sperimentazione di un sistema dinamico di Gestione della Sicurezza per le Piccole e Medie Imprese	39,00
2104	Università degli Studi di Ferrara Ripartizione Protocolle e Sicurezza Ufficio Sicurezza Salute e Ambiente	Elaborazione e sperimentazione dell'Indice Predittivo Multifattoriale dei Rischi per le attività di autotrasporto	38,83
2136	Fondazione universitaria Marco Biagi	Modelli organizzativi per la sicurezza: efficacia esimente e semplificazione	38,17
2142	Fondazione "Istituto Guglielmo Tagliacarne" in RTI con: - Ricerche per l'economia e la finanza s.r.l.	I.S.O.L.A. - Impattodi un modello di costi e benefici sulla sicurezza e l'organizzazione del lavoro in azienda	38,17
2109	Cetena s.p.a. Centro per gli studi di tecnica navale	Identificazione e definizione di una metodologia standardizzata per la valutazione dei rischi e per la gestione della sicurezza e salute dei lavoratori a bordo delle navi mercantili di bandiera nazionale	38,00

2112	ANIS Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza In ATS con: - Università degli Studi di Catania Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica	Elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore vitivinicolo, con particolare riferimento alla gestione del rischio da differenze di genere	38,00
2113	Provincia di CrotoneAssessorato all'agricoltura	Coltivare la sicurezza secondo una prospettiva di genere (soluzioni efficaci per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro)	38,00
2129	UEI s.r.l	Infortuni in itinere: dall'Europa all'Italia. Analisi delle strategie e delle buone pratiche per la diffusione di una nuova cultura della prevenzione	38,00
2140	Italia Consulenze s.r.l.	Progettazione, formazione e sperimentazioni di soluzioni organizzative e gestione per la sicurezza nelle piccole e medie imprese: analisi delle prassi attuali, elaborazione del modello sperimentazione e verifica dell'efficacia	38,00
2147	Tiforma s.c.r.l.	Progetto di studio e ricerca per la predisposizione e sperimentazione di modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza nelle piccole e medie imprese	38,00
2160	Unioncoop - Torino S.C.	CO.E.SI. - Cooperazione e sicurezza.	38,00
2167	Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di Medicina Legale	Informazione e formazione dei lavoratori come misura di contrasto agli infortuni in itinere	38,00
2169	Associazione Silenziosi Operai della Croce Casa di Cura "Mons. Luigi Novarese"	Elaborazione di strumenti di prevenzione del rischio cardiovascolare nei lavoratori sanitari tramite formulazione di un modello educativo sperimentale e comportamentale	38,00
2170	Istituto di istruzione professionale per i lavoratori edili di Bologna e Provincia Ente Bilaterale	Morti sul lavoro, morti sulle strade. Analisi delle misure di contrasto agli infortuni in itinere in Europa per la loro possibile applicazione in Italia, con approfondimento nel settore delle costruzioni	38,00
2182	ARES - Associazione ricerca e sviluppo	Ri.Ri.T. - Riduzione rischi nel settore dei trasporti	38,00
2175	Prassi s.r.l.	Piccole e medie imprese: metodi e strumenti per una gestione sostenibile della sicurezza.	37,83
2110	ISA s.r.l. Ingegneria Sicurezza Ambientale	Progetto SCCPO - Software di calcolo costi e pianificazione organizzazione e gestione salute e sicurezza	37,67
2108	Confartigianato Chieti In ATS con: - Università degli Studi di Chieti - Pescara, - ARCA Management s.r.l.	GENESI (Gestione Nuova: Edilizia Sicura) - Modello di sistema di gestione della sicurezza semplificato conforme alla normativa di riferimento ed a misura delle microimprese nel settore dell'edilizia	37,50
2118	Università degli Studi di Palermo DITRA - Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti	DACOTA - Job hazard Data Collection, Transfer and Analysis in Transport Industries	37,50

2148	Consorzio ELPENDU' in ATS con: - ASL Lecce - ASL BAT - Università di Bari Dipartimento di Psicologia	Differenze relazionali legate al genere e burn-out	37,17
2149	Agricoltura è vita	Gestione in rete della sicurezza nelle imprese agricole	37,17
2173	Environment Park s.p.a.	Sicurezza con-divisa (Modello di analisi e valutazione dei rischi nel quale coinvolgere tutte la figure che intervengono in ogni processo produttivo, sia per la fase di sperimentazione sia successivamente per la riproducibilità e messa in produzione ..)	37,17
2191	Università del Salento Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione in ATS con: - Confindustria Brindisi - ASL Brindisi	Progetto di ricerca - intervento per l'individuazione di un sistema di qualificazione delle imprese in relazione a rischi da interferenza in un polo industriale ad elevato rischio	37,17
2097	Medical Instruments s.r.l.	Predisposizione e sperimentazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese presso un panel aziendale del bresciano	37,00
2127	KHC (Know How Certification) s.r.l. In ATS con: - Studio di Ingegneria Dott. Ing. Salvatore Pulvirenti	Definizione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza per medie imprese del settore Sanità cod. Ateco 86 con particolare riferimento alle case di cura private di tipo generico e specialistico	37,00
2154	Fondazione Labos Laboratorio per le Politiche Sociali	Imprenditorialità e differenze di genere: ricerca - azione sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro degli imprenditori e delle imprenditrici.	36,50
2157	Progetto Donna in RTI con : Sintagmi s.r.l. e Forma.Azione s.r.l.	G.E.I. S.S. Genere evidenze innovazione nella salute e sicurezza. Misure e strumenti di prevenzione, valutazione e gestione della salute e sicurezza in azienda, in ottica di genere.	36,50
2156	AIRA S.r.l. in ATI con: Consorzio Sviluppo Form@zione	I costi della mancata organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda.	36,17
2115	Alfa Ambiente Consulting s.r.l. In ATS con: - ASQ s.r.l.	Gestione della sicurezza nelle PMI: supporto in azienda e online	36,00
2125	Scuola Centrale Formazione in RTI con: - Satef Veneto s.r.l.	Progetto MG4S - Progetto di ricerca per la costruzione di un modello di gestione della sicurezza sul posto di lavoro per il sistema socio-sanitario comprensivo di strumenti per la valutazione dello stress correlato al lavoro	36,00
2135	Università degli studi di Foggia Dipartimento di scienze mediche e del lavoro Sezione di igiene	Valutazione del rischio correlato altre malattie infettive prevenibili da vaccino nelle operatrici sanitarie	36,00

2152	Anapia Nazionale	Metodi di progettazione e di verifica sistemica della sicurezza del lavoro, alimentare nell'ambito delle piccole e medie imprese	36,00
2159	Fondazione Marco Biagi	Un approccio integrato ai problemi della sicurezza negli appalti e nei lavori non standard. L'applicazione del metodo interdisciplinare alla certificazione dei contratti di lavoro e dei modelli organizzativi in una commissione universitaria.	36,00
2181	Università degli Studi di PalermoDipartimento di Biopatologia e biotecnologie mediche e forensi	Modelli statistici per la valutazione dell'impatto delle azioni di intervento per la sicurezza e la salute in azienda nel settore dei trasporti su strada	36,00
2183	EBAFoS Ente Bilaterale dell'Artigianato per la Formazione e la Sicurezza In ATS con: - Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" Dipartimento di Biopatologia e Diagnostica per Immagini	La valutazione dello stress lavoro correlato in ottica di genere: sperimentazione e buone prassi	36,00
2137	AIFOS Associazione Italiana Formatori della Sicurezza	Buone prassi nella gestione del rischio	35,67
2122	ORSA	La sicurezza nel settore dei trasporti	35,50
2168	Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Centro di ricerca per il trasporto e la logistica	CLEAN - Casa-lavoro: esperienze europee applicabili a livello nazionale	35,50
2188	Consilia CFO	PMI SI.CU.R.A.: buone prassi per sviluppare la gestione della sicurezza come cultura e responsabilità d'azienda nelle PMI.	35,50
2101	E. di C. s.p.a. In ATI con: - Areco sas	L'economia di comunione quale elemento di buona prassi per la predisposizione e sperimentazione di modelli di organizzazione e gestione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	35,33
2184	PRO.SI.T. s.r.l. In ATS con: - SE.GES.T.A. s.r.l. - Nadir Consulting s.r.l.	Linee d'intervento per una strutturata certificazione di qualità ai fini della sicurezza nel settore dell'autotrasporto applicata alle filiere sensibili	35,33
2185	CESPIM s.a.s.	Predisposizione e sperimentazione di modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza nella piccola e media impresa. Verso gli infortuni zero. Ovvero: la sicurezza del gruppo e il gruppo della sicurezza	35,33
2189	IB s.r.l.	Progettazione e sperimentazione di un modello organizzativo per il settore trasporti, ispirato ai principi della BBS, e definizione di un sistema di acquisizione dati (near miss) con l'uso di software per la messa a punto di un efficace SGS	35,33

2094	Sicurconsulting s.n.c.	Linee guida per l'adozione di un sistema di gestione per la sicurezza nelle piccole imprese edili	35,00
2096	IAL CISL Sicilia	PRAXIS - Modello di intervento di didattica attiva ed efficace in ambito Salute e Sicurezza applicato al setting della Formazione Professionale	35,00
2102	Università Cattolica del Sacro Cuore Facoltà di Medicina e Chirurgia Istituto di Igiene	Proposta di un modello di valutazione e prevenzione delle Sindromi da adattamento e del Disturbo Post Traumatico da Stress nei lavoratori di genere femminile del settore ferroviario a bordo dei treni	35,00
2105	S.I.L. Gest s.r.l.In ATI con:- Supernova soc. coop.	I servizi di pulizia e sanificazione nei presidi ospedalieri. Guida pratica per la valutazione dei rischi sul lavoro sensibile alle differenze di genere	35,00
2119	Evo Soluzioni s.r.l.	Farmacia cardiometabolica - Studio pilota	35,00
2134	Compagnia aeronautica italiana s.p.a.	elaborazione ed implementazione di un M.O.G. nel settore del trasporto aereo di passeggeri	35,00
2153	Polyconsulting s.r.l.	"La BBS behavior Based Safety (sicurezza basata sul comportamento) applicata alla sperimentazione di modelli di organizzazione e gestione per la sicurezza nelle PMI"	35,00
2164	Università degli studi di Milano - Dipartimento di Ingegneria agraria	Sperimentazione di un sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) per le Aziende agricole e zootecniche attraverso un sistema informativo esperto in rete	34,83
2166	B&B Consulting s.r.l. In RTI con: - Sirena Lazio scc	Progetto di ricerca per la progettazione e sperimentazione di modelli statistico-economici di valutazione dei costi della mancata organizzazione e gestione della salute e sicurezza in azienda	34,67
2155	Studio Base S.r.l.	Il modello "safety Six Sisma" (3S) per la prevenzione degli infortuni nelle pmi	34,50
2174	ORSA Consulting s.r.l.	Costruire in sicurezza	33,83
2176	USPI s.r.l.	Prevenzione e riduzione dello stress da lavoro correlato e delle differenze di genere	33,83
2131	EBAFoS Ente Bilaterale dell'Artigianato per la Formazione e la Sicurezza in ATS con: KHC (Know How Certification) s.r.l.	Asseverazione/certificazione del modello organizzativo per la salute e la sicurezza dei lavoratori	33,67
2092	Comitato Tecnico Paritetico per la Sicurezza sul Lavoro in Edilizia	Modelli per la gestione del cantiere	33,33
2141	Istituto Luigi Sturzo	cultura della sicurezza e sicurezza nella cultura. Dalla norma alla sua applicazione, dalla ricerca al modello sperimentale	33,33
2128	S3 OPUS s.r.l.	Donne e salute sul lavoro. Linee guida sulla valutazione dei rischi secondo un approccio gender based	33,00

2158	Asterisco Associazione per lo sviluppo socio-economico in ATS con Idea	"FLESSIBILITA'" SICURA - progetto di ricerca e sperimentazione di buone prassi per la diffusione della conoscenza relativa alla tutela della salute e sicurezza dei giovani lavoratori atipici e inoccupati.	32,50
2151	Eco-consult s.r.l. In ATS con: - Centro Interuniversitario per la ricerca sulla genesi e sullo sviluppo delle motivazioni prosociali e antisociali	Progetto SA.GE - Safety by Gender	32,33
2143	Eko Group s.r.l.	Progetto pmi - promozione di un modello di organizzazione e gestione innovativo	30,67
2121	IdeactivaCentro Studi e Ricerche Applicate ai Sistemi Sociali e IstituzionaliIn ATS con: - Istituto di Studi Europei "Alcide De Gasperi"	Donne di genere: gli effetti della segregazione occupazionale sulla salute delle donne	30,50
2138	IRSI Istituto di ricerche sui problemi dello stato e delle istituzioni	Analisi delle misure di contrasto agli infortuni in itinere in Europa ai fini della loro possibile applicazione in Italia	30,50
2162	Ass. Kairos Roma - Centro di Clinica e Ricerca Psicologica	Ricerca - intervento per la tutela della salute e sicurezza lavorativa in una prospettiva di genere.	30,50
2133	Fondazione Marco Biagi in RTI con: - Riconversider s.r.l. - Ergon Executeive Search s.r.l.	Progettazione e sperimentazione di soluzioni organizzative e gestionali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore siderurgico	30,17
2116	Federclaai Veneto Federazione Regionale fra le Associazioni Artigiane In RTI con: - Vega Consulting s.r.l. - C.A.A.F. APAC-CLAAI s.r.l.	Progetto S.M.O.G. - Studio di un modello organizzativo e gestionale per la sicurezza nelle PMI	29,83
2093	PEGASO onlus Istituto Europeo di Educazione e Formazione Professionale per l'Ambiente	Sistemi di gestione della sicurezza certificati nelle piccole e medie imprese: applicazioni pratiche e vantaggi misurabili	28,67
2111	Gost s.r.l. In RTI con: - Gruppo Quasar - SDS Impresa della conoscenza srl	Progetto simply	28,33
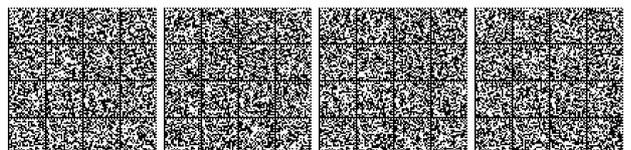
Art. 2.

1. Sulla base della graduatoria di cui all'art. 1 del presente decreto, tenuto conto dello stanziamento di bilancio di €. 2.926.984,00 a tal fine destinato, sono ammessi alla contribuzione i sottoriportati progetti di studio e ricerca nell'ammontare richiesto dai relativi soggetti proponenti:

N°	PROPONENTE	TITOLO	IMPORTO
2171	Università telematica "Universitas Mercatorum" In ATS con: - Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese - Fondazione Giacomo Rumor	"Sic et simpliciter - SICurezza e trasferimento di buone prassi per la SEMPLIficazione dei modelli di gestione della sicurezza al livello TERritoriale di distretto"	€ 200.090,00
2130	Eurotecna s.r.l.	Progetto di implementazione modello di organizzazione e gestione aziendale integrato	€ 154.736,00
2107	Associazione Nuovi Lavori (A.N.L.)	Gender - Modello organizzativo come strumento di tutela nella gestione del rischio per differenze di genere	€ 192.000,00
2161	Edilcassa del Lazio	SGSL Edilizia - Il sistema di gestione della salute e sicurezza integrato dalla rilevazione sul campo e da una progettualità formativa sperimentale.	€ 120.000,00
2163	Certeco S.r.l.	La gestione in sicurezza delle piccole e medie imprese afferenti al settore della metalmeccanica : Le nuove tecnologie; i nuovi rischi i nuovi modelli prevenzionistici	€ 244.000,00
2145	costituenda ATI - Consorzio formedil emilia romagna - Nuova quasco	S&cante	€ 120.000,00
2150	Confapi Confederazione italiana della piccola e media industria	Ottimizzazione dei processi, tutela della salute e sicurezza e incremento della produttività nelle piccole imprese: percorsi sperimentali e modelli organizzativi, alla luce della riforma del mercato del lavoro e della emersione dei nuovi rischi.	€ 205.551,20
2172	ANMIL - Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro	OMERO. La forza della narrazione. Storie di donne per la sicurezza delle donne	€ 128.630,85
2139	PMT Ecologia s.r.l.	La conduzione in sicurezza delle attività lavorative connesse con il "trasporto su strada" delle merci pericolose: applicazione alla gestione dei rifiuti, in relazione alla nuova normativa di settore, istitutiva del SISTRI (D.M. 17-XII-2009)	€ 250.000,00
2103	CDS Centro ricerche Documentazione Studi - Soc. coop. A r.l.	Dispositivi di protezione individuale per tutelare la tipicità di genere	€ 106.885,40
2114	CDS Diagnostica Strumentale S.r.l.	Metodologie e strumenti operativi di supporto alla implementazione di modelli gestionali per la salute e sicurezza sul lavoro alla luce del D.Lgs 81/08: sperimentazione nel comparto marittimo	€ 200.000,00

2120	ANIS Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza In ATS con: - Università degli Studi di Catania Dipartimento di Ingegneria Industriale e Meccanica - KHC (Know How Certification) s.r.l.	Definizione di modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza per medie imprese del settore vitivinicolo	€ 149.677,65
2117	Fondazione ISTUD per la cultura d'impresa e di gestione	Benessere e stato di salute nel mondo dei servizi in Italia: prospettive di genere	€ 158.331,20
2146	aiComply s.r.l. In RTI con: - Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Dipartimento di meccanica w aeronautica - GF Commercio Carni s.p.a.	P.RI.MA. PMI - Partecipated Risk Management nelle piccole e medie imprese	€ 200.000,00
2186	Fondazione Salvatore Maugeri	Elaborazione e sperimentazione di buone prassi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla gestione del rischio da differenza di genere.	€ 200.000,00
2132	Legacoop Emilia-Romagna	L'organizzazione e la sicurezza nelle attività delle cooperative sociali	€ 173.646,00
2178	Adapt - Servizi S.r.l.	Modelli organizzativi, certificazione e qualificazione delle imprese: buone pratiche per l'ottimizzazione dei processi e la selezione degli operatori virtuosi nel settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico	€ 101.568,00

2. In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti di cui al precedente comma, si provvederà, nel limite dell'importo resosi disponibile, allo scorrimento della graduatoria di merito sulla base dei punteggi ivi riportati.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sui capitolo 5012, pg. 20 sui fondi già impegnati con i decreti direttoriali 23 dicembre 2009 (ex capitolo 3237, pg. 22, decreto n. 12384, clausola 001 - esercizio di provenienza 2009) e 29 dicembre 2010 (decreto n. 11368, clausola 001 - esercizio di provenienza 2010).

Il presente decreto sarà trasmesso al competente Ufficio centrale del bilancio per i previsti adempimenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 11 maggio 2011

Il direttore generale: MASTROPIETRO

Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 8, foglio n. 238

11A09197

DECRETO 13 maggio 2011.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2010.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 22 dicembre 1973, n. 903;

Visto l'art. 20 della citata legge n. 903 del 1973, che estende alle pensioni del fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Visto, in particolare, il quarto comma del citato articolo secondo cui il contributo a carico degli iscritti è aumentato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni di cui al primo comma, in misura pari all' incremento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Tenuto conto che dalla rilevazione elaborata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, comunicata con nota del 21 febbraio 2011, la percentuale di aumento medio delle pensioni erogate dal predetto fondo è, per l'anno 2010, pari allo 0,7%;

Visto l'art. 1, comma 2, lettera *a)* della legge 13 novembre 2009, n. 172;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, da € 1.570,74 a € 1.581,72 annui.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A08991

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2011.

Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE COSVIR IX

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010 recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 17 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, di talune varietà di mais indicate nel dispositivo;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 3 febbraio 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, di talune varietà di mais indicate nel dispositivo;

Considerato che la Commissione Sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà di erba sudanese indicate nel dispositivo;

Considerata conclusa la procedura di verifica delle denominazioni varietali;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
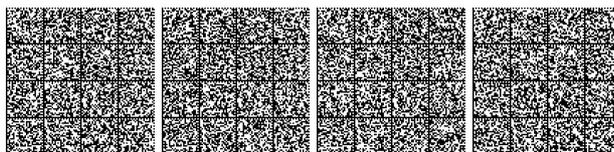
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
12844	GL Orkan	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH – Austria
12845	GL Leni	200	HS	Saatzucht Gleisdorf GESMBH – Austria
12992	Dubai	200	HT	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia
12993	Alerion	200	HS	Syngenta Seeds S.A.S. - Francia
12880	Lutess	200	HT	Panam France SARL – Francia
12725	**GDM445**	300	HS	Fondazione Morando Bolognini – Lodi
12747	**GDM358**	300	HS	Fondazione Morando Bolognini – Lodi
12748	**GDM359**	300	HS	Fondazione Morando Bolognini – Lodi
12749	**GDM360**	300	HS	Fondazione Morando Bolognini – Lodi
12751	**SNH9302**	300	HS	Fondazione Morando Bolognini – Lodi
12846	Suania	300	HS	Dow AgroSciences Vertiebsgesellschaft MBH – Austria
12735	**GDM545**	400	HS	Fondazione Morando Bolognini – Lodi
12752	**SNH9402**	400	HS	Fondazione Morando Bolognini – Lodi
12753	**GDM591**	400	HS	Fondazione Morando Bolognini – Lodi
12734	**GDM592**	400	HS	Fondazione Morando Bolognini – Lodi
12755	**GDM593**	400	HS	Fondazione Morando Bolognini – Lodi
12736	**GDM650**	500	HS	Fondazione Morando Bolognini – Lodi
11530	**SNH7603**	600	HS	Coopsementi Srl – Sossano (VI)
10805	**SNH6702**	700	HS	Coopsementi Srl – Sossano (VI)
12742	**GDM760**	700	HS	Fondazione Morando Bolognini – Lodi
12745	**GDM757**	700	HS	Fondazione Morando Bolognini – Lodi

ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
13042	Jalisco	Cal/West Seeds – USA
13047	Hermes	Cal/West Seeds – USA

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

11A08652

DECRETO 15 giugno 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la richiesta presentata, per il tramite della regione Liguria, dalle organizzazioni di categoria Coldiretti e Confederazione Italiana Agricoltori, per conto dei produttori interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria, in merito alla proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato»;

Visto il parere favorevole del Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 9 maggio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» in conformità al parere espresso dal sopra citato comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato», approvato con decreto ministeriale 27 maggio 2002, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» é tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18, comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COLLINE DEL GENOVESATO»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

ART. 2.

Base ampelografica

L'indicazione geografica tipica «Colline del Genovesato» è riservata ai seguenti vini:

Bianchi, anche nella tipologia frizzante;

Rosati, anche nella tipologia frizzante;

Rossi, anche nella tipologia frizzante, novello e passito.

I vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni, a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la Regione Liguria, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.

I vini con l'indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" con l'indicazione di uno dei vitigni: Granaccia o Pigato, devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, da soli o congiuntamente riconosciuti idonei alla produzione di uve da vino nella Regione Liguria fino ad un massimo del 15% , come sopra evidenziati.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e delle uve atti ad essere designati con l' indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato" comprende il territorio amministrativo della provincia di Genova incluso nelle denominazioni di origine controllata.: "Riviera di ponente" (Comuni di Arenzano e Cogoleto), "Golfo del Tigullio" e "Colline del Genovesato".

In particolare i confini della zona sono geograficamente delimitati (in senso antiorario) da:

il Mare Ligure dal confine con la provincia di Savona al confine con la provincia di La Spezia, a sud;

i confini orientali dei Comuni della provincia di Genova di: Moneglia, Castiglione Chiavarese, Casarza Ligure, Nè, Mezzanego e Borzonasca;

i confini settentrionali dei Comuni della provincia di Genova di: Borzonasca, San Colombano Certenoli, Orero, Lorsica, Favale di Malvaro, Neirone, Lumarzo, Davagna e Genova, quindi si prosegue dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque che segue la direttrice dei monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al passo dei Giovi;

dal passo dei Giovi fino al monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Lecco o Leco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. Oralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;

dal Monte Turchino fino al monte Reixa e il confine della provincia di Savona lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bric del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa e Passo della Gava;

infine i confini occidentali dei comuni della provincia di Genova di Arenzano e Cogoleto.

Art. 4.

Norme per la coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti di impianto, le forme di allevamento del vigneto, i sistemi di potatura, devono essere quelli tradizionali delle aree di produzione e/o quelli deliberati dagli organi tecnici competenti.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro è di 13 tonnellate per tutti i vitigni che concorrono alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato".

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini il seguente titolo alcolometrico volumico minimo naturale :

9,50 % vol per i bianchi;

10,00 % vol per i rossi;

10,00 % vol per i rosati;

11,00 % vol per i novelli;

12,00 % vol per i passiti.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della regione Liguria.

La resa massima delle uve in vino finito non deve superare il 75% per tutte le tipologie , sono ammesse le pratiche enologiche dell'arricchimento nelle annate e nei limiti stabiliti dalla Regione Liguria con proprio decreto.

Per la tipologia passito la resa delle uve in vino non deve superare il 50% con riferimento all'uva fresca.

Art. 6.

Immissione al consumo

All'atto della loro immissione al consumo i vini ad indicazione geografica tipica "Colline del Genovesato", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 10,00 % per i bianchi, 10,50 % per i rossi e rosati, 11,00% per i novelli, 16,50 % per i passiti di cui almeno 14,00 % svolti.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Non è ammesso l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche, nomi di comuni, frazioni o località comprese nella zona di produzione.

Alla indicazione geografica tipica dei vini "Colline del Genovesato" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compressi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni veritiere in riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
COLLINE DEL GENOVESATO BIANCO	C129	X	888	1	X	X	E	0	X
COLLINE DEL GENOVESATO BIANCO FRIZZANTE	C129	X	888	1	X	X	F	0	X
COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO	C129	X	999	2	X	X	E	0	X
COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO FRIZZANTE	C129	X	999	2	X	X	F	0	X
COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO NOVELLO	C129	X	999	2	C	X	E	0	X
COLLINE DEL GENOVESATO ROSSO PASSITO	C129	X	999	2	D	X	E	0	X
COLLINE DEL GENOVESATO ROSATO	C129	X	999	3	X	X	E	0	X
COLLINE DEL GENOVESATO ROSATO FRIZZANTE	C129	X	999	3	X	X	F	0	X
COLLINE DEL GENOVESATO GRANACCIA	C129	X	010	2	X	X	E	0	X
COLLINE DEL GENOVESATO PIGATO	C129	X	190	1	X	X	E	0	X

11A08564

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 giugno 2011.

Delega di attribuzioni del Ministro dello sviluppo economico al Sottosegretario, di Stato on.le Stefano Saglia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 1, comma 376, che individua il numero dei Ministeri e dei componenti del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2009, con il quale l'on. Stefano Saglia è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010, con il quale l'on. Paolo Romani è stato nominato Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;

Considerata la necessità di riformulare le deleghe nelle materie di competenza del Ministero a seguito della nomina del Ministro on. Paolo Romani;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato on.le Stefano Saglia è delegata, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, la trattazione degli affari che, ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento dell'energia e della Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi.

2. Al Sottosegretario di Stato on.le Stefano Saglia è altresì delegata la Presidenza del comitato tecnico di cui all'art. 16 della legge n. 46 del 1982.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato on.le Stefano Saglia sono delegate, nell'ambito delle competenze per le materie ad essa assegnate, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi

straordinari al Capo dello Stato, le risposte alle interrogazioni in rappresentanza del Ministro, nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo. Tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro potrà delegare al Sottosegretario di Stato on.le Stefano Saglia, di volta in volta, la Presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. Il Sottosegretario di Stato on.le Stefano Saglia è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari sia nelle assemblee sia nelle commissioni per le materie attinenti le competenze delegate, riferendone al Ministro.

Art. 3.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni.

Art. 4.

1. Nei casi di particolare rilevanza politica e strategica, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 5.

1. L'ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra i Dipartimenti, le direzioni generali ed i Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni delegate.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per il visto.

Roma, 9 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2011
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 328

11A09297

DECRETO 9 giugno 2011.

Delega di attribuzioni del Ministro dello sviluppo economico al Sottosegretario di Stato, on.le Catia Polidori.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con la quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 1, comma 376, che individua il numero dei Ministeri e dei componenti del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2010, con il quale l'on. Paolo Romani è stato nominato Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 2011, con il quale l'on. Catia Polidori è stata nominata Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'on.le Catia Polidori deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato on.le Catia Polidori è delegata, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, la trattazione degli affari che, ai sensi delle norme vigenti, non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie delle politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi e della politica commerciale internazionale.

2. In particolare, sono delegate al Sottosegretario on.le Catia Polidori:

le azioni volte all'accompagnamento delle imprese sui mercati internazionali (azioni di diplomazia commerciale); il rafforzamento dei rapporti istituzionali internazionali, bilaterali e multilaterali; le attività per la semplificazione degli scambi commerciali con l'estero (tavolo strategico permanente sulla Trade facilitation); lo studio e l'analisi sul commercio internazionale; l'implementazione dell'assistenza tecnica in materia di internazionalizzazione in favore delle «Regioni convergenza»;

le politiche connesse all'esportazione di beni a duplice uso; le politiche agro-alimentari in sede comunitaria; il rilascio di autorizzazioni per l'importazione e l'esportazione; gli adempimenti in sede multilaterale (GATT e *OMC)* connessi all'ampliamento dell'Unione europea.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato on.le Catia Polidori sono delegate, nell'ambito delle competenze per le materie ad essa assegnate, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte alle interrogazioni in rappresentanza del Ministro, nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi centri di costo. Tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro potrà delegare al Sottosegretario di Stato on.le Catia Polidori, di volta in volta, la Presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle materie delegate nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. Il Sottosegretario di Stato on.le Catia Polidori è incaricata, altresì, di seguire i lavori parlamentari sia nelle assemblee sia nelle commissioni per le materie attinenti le competenze delegate, riferendone al Ministro.

Art. 3.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. Nei casi di particolare rilevanza politica e strategica, il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Art. 5.

1. L'ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra i Dipartimenti, le direzioni generali ed i Sottosegretari di Stato nell'ambito delle funzioni delegate.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per il visto.

Roma, 9 giugno 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2011
Ufficio di controllo Atti Ministeri delle attività produttive, registro n.4, foglio n. 329

11A09298

DECRETO 15 giugno 2011.

Emissione di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato all'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, nel millenario della fondazione, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero";

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica "Il patrimonio artistico e culturale italiano";

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2010), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, un francobollo appartenente alla serie tematica "Il patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato all'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, nel millenario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 31 marzo 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 27659 del 7 giugno 2011;

Decreta:

E' emesso, nell'anno 2011, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "Il patrimonio artistico e culturale italiano" dedicato all'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni, nel millenario della fondazione, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 X 36; dentellatura: 13½ x 13; colore: uno; bozzettista e incisore: Antonio Ciaburro; tiratura: un milione e cinquecentomila esemplari. Foglio: venticinque esemplari, valore "€ 15,00".

La vignetta raffigura una veduta dell'Abbazia Benedettina della Santissima Trinità di Cava de' Tirreni che nel Medioevo fu uno dei centri religiosi e culturali più importanti dell'Italia Meridionale. Completano il francobollo le leggende "Abbazia Benedettina della Santissima Trinità" e "Cava de' Tirreni", la scritta "ITALIA" ed il valore "€ 0,60".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

11A09189
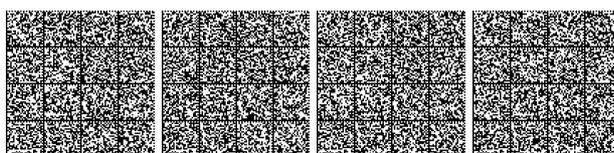
DECRETO 15 giugno 2011.

Emissioni di francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Il turismo» dedicati a: Tarvisio, Riviera del Conero - Sirolo, Sepino, Bosa e Manifesto storico ENIT, nei valori di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero";

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1973, di alcune serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica "Il turismo";

Visto il decreto interministeriale 2 dicembre 2010 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2010), con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2011 francobolli dedicati a: Tarvisio (UD), Riviera del Conero – Sirolo (AN), Sepino (CB), Bosa (OR) e Manifesto storico ENIT;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi nelle riunioni del 16 dicembre 2010 e del 5 maggio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 27335 del 6 giugno 2011;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2011, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica "Il turismo" dedicati a: Tarvisio (UD), Riviera del Conero – Sirolo (AN), Sepino (CB), Bosa (OR) e Manifesto storico ENIT, nei valori di € 0,60 per ciascun francobollo.
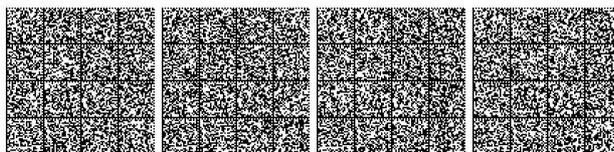
Vignette: i francobolli dedicati alle quattro località raffigurano, entro una cornice lineare, una caratteristica veduta paesaggistica e precisamente: - Tarvisio. Il piccolo borgo di Monte Lussari, incastonato tra i boschi, con l'omonimo Santuario da sempre meta di pellegrinaggi; -Riviera del Conero - Sirolo. La spiaggia delle "Due Sorelle", simbolo di Sirolo, della Riviera del Conero e della Regione Marche, il cui nome fa riferimento ai due faraglioni posti davanti al tratto di costa; - Sepino. Porta Bovianum, uno dei quattro punti di accesso alla città romana di Saepinum, oggi compresa nell'area archeologica di Sepino-Altilia; affiancata da due torri circolari; la Porta, edificata in corrispondenza del tratturo, immetteva direttamente sulla principale arteria viaria cittadina, il decumano; - Bosa. Un panorama visto dal fiume Temo, con il Ponte Vecchio a destra e un particolare della Cattedrale; sul colle di Serravalle si scorge il Castello dei Malaspina che domina il borgo medievale. Completano i francobolli le rispettive leggende "Tarvisio", "Riviera del Conero-Sirolo", "Sepino" e "Bosa", la scritta "Italia" e il valore "€ 0,60". Il francobollo dedicato al Manifesto storico dell'ENIT riproduce un manifesto storico dell'ENIT del 1955 dal titolo "Eté en Italie". Completano il francobollo le leggende "Il turismo italiano" e "Manifesto storico ENIT - 1955", la scritta "Italia" ed il valore "€ 0,60".

Caratteristiche dei francobolli dedicati alle località turistiche: i francobolli sono stampati a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; dentellatura: 13½ x 13; colori: cinque; tiratura: un milione di esemplari per i francobolli dedicati a Tarvisio, Riviera del Conero-Sirolo, Sepino e Bosa; bozzettisti: Antonio Ciaburro per il francobollo dedicato a Tarvisio; Gaetano Ieluzzo per i francobolli dedicati a Bosa e Riviera del Conero-Sirolo; Anna Maria Maresca per il francobollo dedicato a Sepino. Foglio: venticinque esemplari, valore "€ 15,00".

Caratteristiche del francobollo dedicato al manifesto ENIT: il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 60 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 36 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; tiratura: due milioni e settecentomila esemplari. Foglio: formato cm 33 x 30, contenente quarantacinque esemplari fustellati recanti tracciature orizzontali e verticali per il distacco facilitato di ogni francobollo dal proprio supporto siliconato; sul lato superiore è riportata la scritta "il foglio di 45 francobolli vale € 27,00".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale per la regolamentazione del settore postale del Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

11A09190

DECRETO 17 giugno 2011.

Annullamento del decreto 14 settembre 2004 di cancellazione dal registro delle imprese della «Società Cooperativa Filarmonica di Tosi», in Reggello.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l' art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2007 che disciplina i casi per i quali lo scioglimento per atto d'autorità non prevede la fase liquidatoria per la società cooperativa;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale:

Visto il decreto del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze del 14 settembre 2004 con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la conseguente cancellazione dal Registro delle Imprese della "SOCIETÀ COOPERATIVA FILARMONICA DI TOSI", con sede in Reggello (FI), codice fiscale n. 80013950482;

Vista l'istanza prot. n. 109699 del 9 giugno 2011 con la quale i soci hanno informato che la società risulta proprietaria di un bene immobile ed hanno perciò richiesto la rettifica del decreto e la nomina di un liquidatore;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per la cancellazione dal Registro delle Imprese della cooperativa, mentre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità deve essere integrato con la nomina del commissario liquidatore;
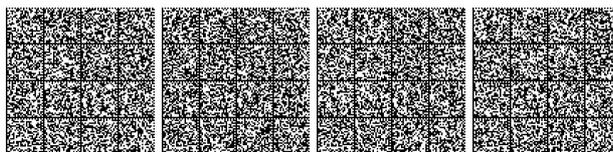
Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto della Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze di cui sopra per la parte inerente la cancellazione dal Registro delle Imprese della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento del provvedimento di cancellazione dal Registro delle Imprese;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze del 14 settembre 2004 è annullato nella parte in cui dispone la cancellazione dal Registro delle Imprese della " SOCIETÀ COOPERATIVA FILARMONICA DI TOSI ", con sede in Reggello (FI), codice fiscale n. 80013950482 per le motivazioni indicate in premessa e con successivo atto si provvederà alla nomina del commissario liquidatore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A08696

DECRETO 20 giugno 2011.

Emissione di un francobollo ordinario serie tematica «Made in Italy» dedicato al Disegno Industriale, in occasione del Premio Compasso d'Oro ADI, nel valore di € 0,60.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 12 maggio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 2006), recante "Disposizioni in materia di invii di corrispondenza rientranti nell'ambito del servizio postale universale. Tariffe e prezzi degli invii di corrispondenza per l'interno e per l'estero";

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 (*Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2008) recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1 luglio 1999), recante "Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante "Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante "Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto il decreto interministeriale 16 febbraio 2004, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 2004, di alcune serie di francobolli, da realizzare nel corso di più anni, fra le quali quella avente come tematica "Made in Italy";

Visto il decreto interministeriale del 2 dicembre 2010, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 2011 di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2011, un francobollo dedicato al Disegno Industriale, in occasione del Premio Compasso d'Oro ADI;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 26 maggio 2011;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. prot. n. 29069 del 15 giugno 2011;

Decreta:

E' emesso, nell'anno 2011, un francobollo ordinario serie tematica "Made in Italy" dedicato al Disegno Industriale, in occasione del Premio Compasso d'Oro ADI, nel valore di € 0,60.

Il francobollo è stampato a cura del Polo Produttivo Salario, Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta fluorescente; formato carta: mm 50,8 x 30; formato stampa: mm 46,8 x 26; dentellatura: 13½ x 13½; colori: quattro più oro; bozzettista: Stefano Castiglioni; tiratura: un milione e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore "€ 30,00".

Vignetta: all'interno di una cornice lineare è riprodotto il logo dell'ADI, inserito su un fondino bianco in cui è incastonato anche un rettangolo nero; una linea curva, una diagonale e due verticali richiamano simbolicamente il disegno industriale. Completano il francobollo le leggende "MADE IN ITALY", "DISEGNO INDUSTRIALE" e "PREMIO COMPASSO D'ORO ADI", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,60".

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2011

Il direttore generale
per la regolamentazione del settore postale
del Dipartimento per le comunicazioni
del Ministero dello sviluppo economico
FIORENTINO

Il Capo della Direzione VI
del Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell'economia
e delle finanze
PROSPERI

11A09191

DECRETO 22 giugno 2011.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 76 società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545 septiesdecies del codice civile e 223 – septiesdecies disp. att. al codice civile;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545 septiesdecies del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che in data 20 aprile 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 – serie generale - è stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 76 società cooperative di cui allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.
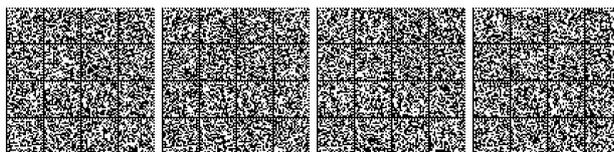
Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ELENCO N. 4/2011 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	EDILPROGETTO SOCIETA COOPERATIVA	ZOGNO	BG	LOMBARDIA	03341790164	16/10/2006	
2	LA MERIDIANA SOCIETA COOPERATIVA	BRIGNANO GERA D'ADDA	BG	LOMBARDIA	03000630164	05/12/2002	
3	SERVICE DI LOMBARDIA SOCIETA COOPERATIVA	ROMANO DI LOMBARDIA	BG	LOMBARDIA	03352230167	07/12/2006	
4	ALL SERVICE S.C.	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	03527360170	29/09/1999	**UNICOOP**
5	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA LIST	CASTELBUTTANO ED UNITI	CR	LOMBARDIA	01230110197	05/12/2000	
6	EDILGIGLIO SOC. COOP.	MILANO	MI	LOMBARDIA	05821020962	10/07/2007	
7	EUROSERVICE SOC COOP.	SESTO SAN GIOVANNI	MI	LOMBARDIA	12282530158	15/11/1997	**UNCI**
8	IL VELIERO SOCIETA COOPERATIVA	COLOGNO MONZESE	MI	LOMBARDIA	05145550967	23/01/2006	
9	L'ASTRAGALO SOC.COOP	MILANO	MI	LOMBARDIA	03653890156	07/07/1977	**LEGA**
10	TRUST TEAM SOCIETA COOPERATIVA	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	03067230239	30/08/2000	
11	AMBIENTE CASA SOCIETA COOPERATIVA	BESOZZO	VA	LOMBARDIA	02980490128	28/02/2007	
12	CIRCOLO FAMIGLIARE DI INDUNO OLONA COOPERATIVA	INDUNO OLONA	VA	LOMBARDIA	00195800123	21/10/1945	**LEGA**
13	IMAGYN SOCIETA COOPERATIVA	LAVENO- MOMBELLO	VA	LOMBARDIA	02990530129	20/04/2007	
14	PAINT COLOR SOCIETA COOPERATIVA	VEDANO OLONA	VA	LOMBARDIA	02970030124	16/01/2007	
15	PINTAL - COOPERATIVA SOCIALE	TRADATE	VA	LOMBARDIA	02922100926	21/10/2004	
16	SCHOOLING & TRAINING 2000 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	GALLARATE	VA	LOMBARDIA	02521700126	17/06/1999	
17	C.S.A. - CENTRO SERVIZI AUTOCLEAN - SOCIETA COOPERATIVA	CAMERANO	AN	MARCHE	02168130421	13/10/2003	
18	PLURISERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	FABRIANO	AN	MARCHE	02334240427	22/05/2007	**UNCI**
19	DIASPORA SOCIETA COOPERATIVA	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MARCHE	01929820445	09/05/2007	
20	OPINIONE PICENA SOCIETA COOPERATIVA	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	01938910443	06/09/2007	**CCI**
21	PIC NIC - SOCIETA COOPERATIVA	FOLIGANNO	AP	MARCHE	01906380447	28/11/2006	**UNCI**
22	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA CST COOPERATIVA SERVIZI TURISTICI	GROTTAMMARE	AP	MARCHE	01558450449	15/01/1998	
23	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA EST-OVEST	GROTTAMMARE	AP	MARCHE	01558460448	15/01/1998	
24	C.OR.M. - COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA MACERATESE	MACERATA	MC	MARCHE	00373310432	23/05/1979	**UNCI**
25	VERDE AMBIENTE SOCIETA COOPERATIVA	MACERATA	MC	MARCHE	01641890437	22/11/2007	
26	VOCE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	MACERATA	MC	MARCHE	01603310432	30/09/2006	**UNCI**
27	COOPERATIVA LA ROTAIA	FANO	PU	MARCHE	00341200418	28/12/1976	
28	DISCO DINNER PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PU	MARCHE	02078950413	19/10/2001	
29	LA MACINA AZZURRA SOC. COOP.	CAGLI	PU	MARCHE	00934900416	05/12/1984	
30	SYAMANTAKA SOCIETA COOPERATIVA	PESARO	PU	MARCHE	02229720418	05/09/2005	
31	AEQUALITAS SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	CARBONIA	CA	SARDEGNA	03110030925	15/05/2007	
32	ANTICA VALERIA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	DECIMOMANNU	CA	SARDEGNA	02854840929	01/12/2003	
33	COOPERATIVA 3000	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	03112250927	04/06/2007	
34	COOPERATIVA PABILLONESE	PABILLONIS	CA	SARDEGNA	00138850953	11/10/1984	**LEGA**
35	I SOCI DELLA BIRRA	GUSPINI	CA	SARDEGNA	03120030923	13/07/2007	
36	IL PRESEPE SARDO MEMORIAL GESUINO RAGAZZO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	USANNA	CA	SARDEGNA	02936000922	23/12/2004	
37	ORIZZONTE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SAN GAVINO MONREALE	CA	SARDEGNA	02285940926	28/12/1995	**LEGA**
38	PANORAMA SARDEGNA SOCIETA COOPERATIVA	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	01026660959	15/04/2005	**CCI**
39	SOCIAL OMEGA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	MONSERRATO	CA	SARDEGNA	02827280922	05/06/2003	

1

ELENCO N. 4/2011 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
40	TEBAIUS - SOCIETA COOPERATIVA	SEGARIUS	CA	SARDEGNA	02730820921	27/02/2002	
41	AGRISERVICE SOCIETA COOPERATIVA	NUORO	NU	SARDEGNA	01222740910	06/10/2004	
42	BIDDIU' - LA STELLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	NUORO	NU	SARDEGNA	01226470910	23/12/2004	
43	COOPERATIVA CULTURALE MALASPINA	BOSA	NU	SARDEGNA	01076430915	16/07/1999	
44	COOPERATIVA TURISTICA MEDITERRANEA C.T.M.	OROSEI	NU	SARDEGNA	01048480915	15/04/1998	**LEGA**
45	IL QUADRIFOGLIO 2002 SOCIETA COOPERATIVA	BOSA	NU	SARDEGNA	01167430915	21/10/2002	**CCI**
46	JANNA 'E RUGHE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LULA	NU	SARDEGNA	01071710915	11/05/1999	**CCI**
47	LABOR - SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	01113600918	16/11/2000	
48	MURALES - SOCIETA COOPERATIVA	DORGALI	NU	SARDEGNA	01210620918	05/04/2004	
49	PETER PAN PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	NUORO	NU	SARDEGNA	01140670918	07/12/2001	**UNCI**
50	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA LACONESE	LACONI	NU	SARDEGNA	00679700914	16/02/1984	
51	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SARDEGNA EVENTI	NUORO	NU	SARDEGNA	01113350910	11/12/2000	**CCI**
52	POLARIS COOPERATIVA SOCIALE	SAN TEODORO	NU	SARDEGNA	01248670919	22/12/2005	
53	ROCCE ROSSE- SOCIETA COOPERATIVA	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	01149220913	31/01/2002	
54	SANTISSIMO CROCIFISSO SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	GALTELLI'	NU	SARDEGNA	01221750910	16/09/2004	**CCI**
55	SANTU BACHIS SOCIETA COOPERATIVA	ONANI	NU	SARDEGNA	01177020912	19/02/2003	**UNCI**
56	SERRA ARGHENTU PICCOLA SOC. COOP.	OLIENA	NU	SARDEGNA	01108910918	11/10/2000	**CCI**
57	SOCIETA COOPERATIVA LEQUARCI	ULASSAI	NU	SARDEGNA	01090860915	09/02/2000	
58	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A.BI.LA.	ARZANA	NU	SARDEGNA	01032420919	21/07/1997	
59	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DUEMILA	ORGOSOLO	NU	SARDEGNA	01115010918	09/01/2001	
60	TROCCOS PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	OLIENA	NU	SARDEGNA	01124890912	24/04/2001	**CCI**
61	EDIL SAN MARCO - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN VERO MILIS	OR	SARDEGNA	01024520957	28/05/2001	**UNCI**
62	FIOR DI LOTO SOCIETA COOPERATIVA	ULA TIRSO	OR	SARDEGNA	00515770956	15/10/1984	**UNCI**
63	MARCELLA - SOCIETA COOPERATIVA	URAS	OR	SARDEGNA	01029550959	09/11/2001	**UNCI**
64	PA E SAI - SOCIETA COOPERATIVA	CABRAS	OR	SARDEGNA	01067410959	24/05/2004	**UNCI**
65	SA CUNCORDIA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	RUINAS	OR	SARDEGNA	01005070956	06/12/1999	**UNCI**
66	AL.PI. SOCIETA COOPERATIVA	PORTO TORRES	SS	SARDEGNA	02003760903	10/06/2002	
67	BLUE SEA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SASSARI	SS	SARDEGNA	02062620907	09/07/2003	**UNCI**
68	CESTINAIE CASTELSARDO	CASTELSARDO	SS	SARDEGNA	01113430902	23/09/1983	
69	COOPERATIVA SERVIZI ALGHERESE	ALGHERO	SS	SARDEGNA	01477660904	20/07/1990	
70	FARMOTEKA SOCIETA COOPERATIVA	CASTELSARDO	SS	SARDEGNA	02176020903	03/11/2005	
71	HELIOS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SASSARI	SS	SARDEGNA	01975100908	07/11/2001	**UNCI**
72	IRIS PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SASSARI	SS	SARDEGNA	01975810902	19/11/2001	
73	LABOR	SASSARI	SS	SARDEGNA	02098510908	16/03/2004	**UNCI**
74	LAMESENDA	OBLIA	SS	SARDEGNA	02223200904	18/09/2006	
75	PESCATORI SANT'ANNA	ALGHERO	SS	SARDEGNA	01955950900	24/05/2001	**UNCI**
76	THAUMATA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	SASSARI	SS	SARDEGNA	01993940905	11/03/2002	**UNCI**

2

11A08671
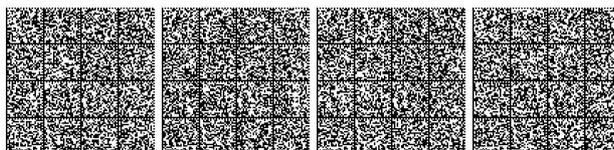
DECRETO 22 giugno 2011.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 88 società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto il d.Lgs. n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione Centrale per le Cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con d.P.R. n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che in data 19 aprile 2011 sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 – serie generale – è stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 88 società cooperative di cui allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 giugno 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 3/2011 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545septiesdecies c.c.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	ACQUAPPESA 2000 - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ACQUAPPESA	CS	CALABRIA	02315200788	02/02/2000	
2	AMANTEA SERVICE - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	AMANTEA	CS	CALABRIA	02858620780	11/06/2007	
3	BRUTIA - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	FIUMEFREDDO BRUZIO	CS	CALABRIA	02815040783	07/12/2006	
4	COOPERATIVA CINQUE COLLI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	ROGLIANO	CS	CALABRIA	02389800786	15/01/2001	
5	COOPERATIVA ECOLOGICA MEDITERRANEA C.E.M.	SANTA MARIA DEL CEDRO	CS	CALABRIA	01595300789	23/09/1988	
6	COOPERATIVA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA RICERCA	COSENZA	CS	CALABRIA	01706840780	25/09/1990	
7	LA NUOVA BIZANTINA	ROSSANO	CS	CALABRIA	02790850784	14/07/2006	
8	LA PRIMIZIA SOCIETA COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02219020787	07/09/1998	
9	NUOVI ORIZZONTI	COSENZA	CS	CALABRIA	02704450788	18/04/2005	
10	PHILHARMONIA MEDITERRANEA SOCIETA COOPERATIVA	COSENZA	CS	CALABRIA	02887160782	13/11/2007	
11	PIANETA 91 - SOC.COOP. EDILIZIA	COSENZA	CS	CALABRIA	01738460789	04/02/1991	
12	PIANETTO 2007 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FUSCALDO	CS	CALABRIA	02857490789	06/06/2007	
13	PROMETEO	ACRI	CS	CALABRIA	02774820787	12/04/2006	
14	S.A. DEL SUD	CASSANO ALLO IONIO	CS	CALABRIA	02450030784	27/09/2001	
15	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA CALABRIA 2000	CASTROLIBERO	CS	CALABRIA	02360890780	30/08/2000	CCI
16	UNIVERSO SOC. COOP.	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	02382260780	27/11/2000	
17	A.F.I.S. ISTITUTO PER LA FORMAZIONE, ISTRUZIONE E SERVIZI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	STALETTI	CZ	CALABRIA	02169190796	23/01/1998	
18	TERRA NOSTRA	TAVERNA	CZ	CALABRIA	80006010799	22/02/1978	
19	COOPERATION WORK MARINE	BARLETTA	BA	PUGLIA	06595210722	19/0472007	
20	COOPERATIVA EDILIZIA UN POSTO AL SOLE	BITONTO	BA	PUGLIA	06007910729	28/04/2003	
21	DIVI - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, DI TIPO B	RUVO DI PUGLIA	BA	PUGLIA	06582300726	14/03/2007	
22	LA SORGENTE SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	MODUGNO	BA	PUGLIA	06494470724	12/09/2006	
23	P.G.C.V. SOCIETA COOPERATIVA	MONOPOLI	BA	PUGLIA	06132310720	04/03/2004	
24	SIRIO SOCIETA COOPERATIVA	MODUGNO	BA	PUGLIA	06166120722	19/05/2004	
25	SOC. COOP. EDILIZIA FRA DIPENDENTI ENTI LOCALI	BARI	BA	PUGLIA	00965620727	13/01/1958	
26	SOC. COOP. EDILIZIA SOLE MIO	BARI	BA	PUGLIA	93007640720	20/10/1962	
27	SOLE SPLENDENTE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BARLETTA	BA	PUGLIA	05771260725	12/11/2001	
28	SOLIDARIETA' SOC.COOP	PALO DEL COLLE	BA	PUGLIA	04174880726	05/11/1990	
29	VITA E NATURA SOCIETA COOPERATIVA	BITETTO	BA	PUGLIA	06429100727	23/02/2006	
30	ANTICA MACINA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	TORRE SANTA SUSANNA	BR	PUGLIA	01935390748	10/0572001	
31	EDILIZIA R.C.M. SOCIETA COOPERATIVA	SAN VITO DEI NORMANNI	BR	PUGLIA	01933990747	27/04/2001	
32	GIUSEPPE DI VITTORIO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	SAN PIETRO VERNOTICO	BR	PUGLIA	00748270741	19/02/1996	
33	ITALIA SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA DI PRODUZIONE E LAVORO	MESAGNE	BR	PUGLIA	01966770743	18/01/2002	
34	METRIC - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	BRINDISI	BR	PUGLIA	01696150745	03/11/1995	
35	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA SA.VE.M. SABBIATURA E VERNICIATURA METALLI	BRINDISI	BR	PUGLIA	01981750746	03/06/2002	
36	SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA MICHELANGELO 79	BRINDISI	BR	PUGLIA	00266090745	05/10/1979	
37	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE EDUSA	OSTUNI	BR	PUGLIA	02170020743	02/05/2007	
38	ST.ART. SOC. COOP.	BRINDISI	BR	PUGLIA	01688300746	31/07/1995	
39	VITA NUOVA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	OSTUNI	BR	PUGLIA	02163480748	13/03/2007	CCI
40	ABITA 12 - SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	FOGGIA	FG	PUGLIA	01848390710	29/11/1990	
41	AMBRA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03220970713	09/10/2002	UNCI
42	ARTE CASA	APRICENA	FG	PUGLIA	03521900716	23/03/2007	
43	COGESCOM	FOGGIA	FG	PUGLIA	00195370713	03/03/1971	AGCI
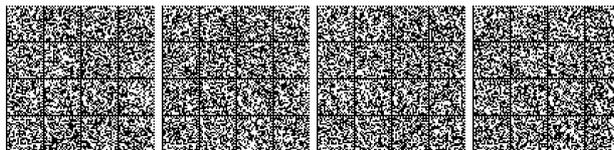
44	COOP. STAR SERVIZI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03130450715	29/05/2001	
45	COOPERATIVA AGRICOLA OMEGA	ORTA NOVA	FG	PUGLIA	01944070711	15/09/1992	
46	COOPERATIVA AGRICOLA PRIMAVERA	RIGNANO GARGANICO	FG	PUGLIA	01381560711	28/03/1984	CCI
47	EDIL WORK 2000- PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	TRINITAPOLI	FG	PUGLIA	03076050719	02/10/2000	
48	EURO 2000 SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FOGGIA	FG	PUGLIA	02367470719	27/01/1999	
49	FEDERICO II	FOGGIA	FG	PUGLIA	03348070719	16/09/2004	
50	FILIPPO TURATI - SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	PUGLIA	01297410712	30/06/1983	
51	GARGANO VIGILANTES SOC. COOP A MUTUALITA PREVALENTE	CARPINO	FG	PUGLIA	03232240717	27/12/2002	
52	ISIDE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	TORREMEGGIORE	FG	PUGLIA	03476200716	20/07/2006	
53	LA BELLA MARGHERITA - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	PUGLIA	03556110710	19/10/2007	CCI
54	LA ROCCA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LUCERA	FG	PUGLIA	02315610713	10/03/1998	
55	LE CHIANCATE- COOPERATIVA SOCIALE	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	PUGLIA	03324060718	19/04/2004	
56	LUXUS PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA EDILIZIA	STORNARA	FG	PUGLIA	0239355716	26/04/1999	
57	PADRE PIO SOC. COOP.	ZAPPONETA	FG	PUGLIA	03030640712	14/01/2000	
58	SANTA CHIARA - SOCIETA COOOPERATIVA EDILIZIA	SAN SEVERO	FG	PUGLIA	01800210716	05/12/1989	
59	SOC. COOP. AGRICOLA LA CALPAZIO	LESINA	FG	PUGLIA	01119720652	20/10/1981	
60	SOCI ANMIL - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FOGGIA	FG	PUGLIA	03406260715	24/06/2005	CCI
61	SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO SALAPIDON	SANTA MARGHERITA DI SAVOIA	FG	PUGLIA	00426100715	02/08/1975	
62	SPAZIO VERDE - SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	PUGLIA	01582650717	05/06/1986	
63	TECNOSERVICE D.D. & GROUP	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	03209670714	30/07/2002	
64	TOSCANA RESTAURI PICCOLA SOC. COOP.	LESINA	FG	PUGLIA	03232350714	02/01/2003	
65	VALLE DELLA SETA - SOCIETA COOPERATIVA	FOGGIA	FG	PUGLIA	03239850716	22/01/2003	
66	WASHING SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	03289990719	05/11/2003	
67	ALIZZA SOCIETA COOPERATIVA	ALEZIO	LE	PUGLIA	03652920756	08/08/2002	
68	CELERITAS -SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	CASARANO	LE	PUGLIA	03507090755	13/01/2001	
69	COOPERATIVA SERVIZI AL TURISMO NEL SALENTO (STS)	CASARANO	LE	PUGLIA	03999150752	08/11/2006	
70	F.PETRELLI SOC. COOP.	GALLIPOLI	LE	PUGLIA	02651520757	03/06/1993	
71	GENERAL SERVICE SOC. COOP.	LECCE	LE	PUGLIA	03596430755	19/12/2001	
72	LA PEDINA INVESTIGAZIONI	MELENDUGNO	LE	PUGLIA	04069130757	31/07/2007	
73	L'AGRICOLA 2000	SUPERSANO	LE	PUGLIA	03345500759	20/04/1999	CCI
74	OMNIA SERVIZI 2002 - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LECCE	LE	PUGLIA	03654700750	01/08/2002	
75	SOCIETA COOPERATIVA CE.RI.PA.	CARMIANO	LE	PUGLIA	03826150751	12/10/2004	
76	SOCIETA COOPERATIVA TERRA SALENTINA	TRICASE	LE	PUGLIA	03964380756	28/04/2006	
77	SUDEDILIA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SURBO	LE	PUGLIA	03556710758	13/07/2001	
78	TERRA ROSSA	COPERTINO	LE	PUGLIA	03563640758	05/07/2001	
79	EU.RO. '99 PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIORGIO IONICO	TA	PUGLIA	02242300735	25/02/1999	
80	EURODEMOLIZIONI SOCIETA COOPERATIVA	MONTEIASI	TA	PUGLIA	02259740732	22/04/1999	
81	ITTICA TARANTINA SOCIETA COOPERATIVA	TARANTO	TA	PUGLIA	00440280733	17/06/1981	
82	LA MARCHESINA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	GROTTAGLIE	TA	PUGLIA	02232570735	29/12/1998	
83	MEGASERVICE SOCIETA COOPERATIVA	GINOSA	TA	PUGLIA	02280620739	18/11/1999	
84	MITIL SUD SOC.COOP.	TARANTO	TA	PUGLIA	01793230739	03/10/1989	
85	PROTEO - SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	TARANTO	TA	PUGLIA	02384370736	14/09/2001	
86	SEM (SERVIZI E MANUTENZIONE) - PICCOLA SOC.COOP. SOCIALE	LEPORANO	TA	PUGLIA	02474220734	14/07/2003	
87	SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE TEBAIDE SERVIZI	MASSAFRA	TA	PUGLIA	02504600731	10/03/2004	
88	TEAM SERVIZI AZIENDALI SOCIETA COOPERATIVA	MANDURIA	TA	PUGLIA	02558020737	31/03/2005	

11A08697

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Iopize»

Estratto determinazione V&A.PC/II/441 del 14 giugno 2011

Specialità Medicinale: IOPIZE

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: S.I.F.I. S.P.A.

N° Procedura Mutuo Riconoscimento: NO/H/0142/001/II/016

Tipo di Modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva.

Modifica Apportata: Aggiunta di un produttore alternativo (supportato da ASMF) del principio attivo "latanoprost": Delta Biotech SA, (Argentina) e relativo aggiornamento delle specifiche.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09192

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Salazopyrin EN»

Estratto determinazione V&A.N/V N. 870 del 16 giugno 2011

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in VIA ISONZO, 71, 04100 - LATINA (LT) Italia

Medicinale: SALAZOPYRIN EN

Variazione AIC: Modifica Stampati su Richiesta Ditta

E' autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 012048031 - "500 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI"100 COMPRESSE

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09193

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Flixonase»

Estratto determinazione V&A.N/V N° 869 del 16 giugno 2011

Titolare AIC: GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in VIA A. FLEMING, 2, 37135 - VERONA (VR) Italia

Medicinale: FLIXONASE

Variazione AIC:

Modifica Stampati su Richiesta Ditta

Adeguamento agli Standard Terms

E' autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.8 e 6.6 del RCP e corrispondenti Paragrafi del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 027657016 - "50 MCG/ EROGAZIONE SPRAY NASALE, SOSPENSIONE" FLACONE 120 EROGAZIONI

AIC N. 027657042 - "50 MCG/EROGAZIONE SPRAY NASALE, SOSPENSIONE" 1 FLACONE DA 60 EROGAZIONI

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

AIC N. 027657016 - "50 MCG/ EROGAZIONE SPRAY NASALE, SOSPENSIONE" FLACONE 120 EROGAZIONI

varia in:

AIC N. 027657016 - "50 MICROGRAMMI/EROGAZIONE SPRAY NASALE, SOSPENSIONE" FLACONE 120 EROGAZIONI

AIC N. 027657042 - "50 MCG/EROGAZIONE SPRAY NASALE, SOSPENSIONE" 1 FLACONE DA 60 EROGAZIONI

varia in:

AIC N. 027657042 - "50 MICROGRAMMI/EROGAZIONE SPRAY NASALE, SOSPENSIONE" 1 FLACONE DA 60 EROGAZIONI

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09194

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zoladex»

Estratto determinazione V&A.N/V N° 868 del 16 giugno 2011

Titolare AIC: ASTRAZENECA S.P.A. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in PALAZZO VOLTA - VIA F. SFORZA, 20080 - BASIGLIO - MILANO (MI) Italia

Medicinale: ZOLADEX

Variazione AIC: Richiesta rettifica Determinazione V&A.N/V n. 620/2011

Visti gli atti di Ufficio all' Estratto della Determinazione V&A.N/V n. 620/2011 del 13/04/2011, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 110 del 13/05/2011, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

leggasi:

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

relativamente alla Specialità medicinale indicata in oggetto e alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 026471019 - "3,6 MG IMPIANTO A RILASCIO PROLUNGATO PER USO SOTTOCUTANEO" 1 SIRINGA PRERIEMPITA

AIC N. 026471021 - "10,8MG IMPIANTO A RILASCIO PROLUNGATO PER USO SOTTOCUTANEO" 1 SIRINGA PRERIEMPITA

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A09195
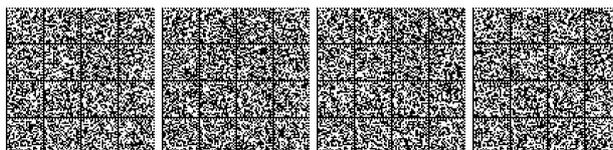
MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 72 del 16 giugno 2011

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate, fino ad ora registrata a nome della società Fort Dodge Animal Health SpA con sede legale e fiscale in Aprilia (LT), via Nettunense 90 - codice fiscale 00278930490:

ALGON - A.I.C. numero 101274;

ANTINFIAMMATORIO - A.I.C. numero 101448

CYLAP HVD - A.I.C. numero 100300;

DESASHOCK - A.I.C. numero 101491;

DILUENTE POULVAC MAREK - A.I.C. numero 102904;

DILUENTE SUVAXYN - A.I.C. numero 102878;

DUPHAFRAL D3 1000 - A.I.C. numero 102157;

DUPHAFRAL MULTI - A.I.C. numero 102257;

DUVAXYN EHV 1,4 - A.I.C. numero 101976;

ERGO ANTEMOVIS - A.I.C. numero 100356;

FOSFOCARNITINA - A.I.C. numero 100185;

LIDOCAINA 2% - A.I.C. numero 100319;

MEFLOSYL - A.I.C. numero 101604;

POULVAC BURSINE 2 - A.I.C. numero 101493;

POULVAC MAREK CVI - A.I.C. numero 101489;

POULVAC NDW - A.I.C. numero 102165;

ROCORTIN B12 - A.I.C. numero 101451;

ROSSOVET CARNITINA - A.I.C. numero 100240;

SINTOCIN - A.I.C. numero 101464;

SUVAXYN AUJESZKY BARTHA O/W - A.I.C. numero 101967;

SUVAXYN AUJESZKY BARTHA LYO - A.I.C. numero 102877;

SUVAXYN PARVO E - A.I.C. numero 102562;

TINKANIUM - A.I.C. numero 101453,

è ora trasferita alla società Pfizer Italia Srl con sede legale e fiscale in Latina, via Isonzo 71 - codice fiscale 06954380157.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato fatta salva l'eventuale modifica di denominazione delle officine, come di seguito indicato:

Algon - Antinfiammatorio - Cylap HVD - Desashock - Diluente Poulvac Marek - Duphafral D3 1000 - Duphafral Multi - Ergo Antemovis - Fosfocarnitina - Lidocaina 2% - Meflosyl - Rocortin B12 - Rossovet Carnitina - Sintocin - Suvaxyn Parvo E - produzione e rilascio dei lotti: Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s.n. La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna);

Duvaxyn EHV 1,4 - produzione: Pfizer Animal Health, 2000 Rockford Road, Charles City, Iowa 50616 USA. e Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi. Rilascio dei lotti: Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi, ed esclusivamente per il sito di Charles City (USA) presso Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s.n. La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna);

Poulvac Bursine 2 - Poulvac Marek CVI - produzione: Pfizer Animal Health, 2000 Rockford Road, Charles City, Iowa 50616 USA. e Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi. Rilasco dei lotti: Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s.n. La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna) e Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi;

Diluente Suvaxyn - Poulvac NDW - Suvaxyn Aujeszky Bartha O/W - Suvaxyn Aujeszky Bartha Lyo - produzione e rilascio dei lotti: Pfizer Global Manufacturing Weesp, C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, Paesi Bassi e Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s.n. La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna);

Tinkanium - "iniettabile" produzione e rilascio dei lotti: Pfizer Olot S.L.U., Carretera Camprodon s.n. La Riba, 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna). "Pasta orale" produzione e rilascio dei lotti: Acme Drugs Srl - via Portella della Ginestra - Cavriago (RE).

Le specialità medicinali veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A08698

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline novaresi».

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza del Consorzio di Tutela Nebbioli Alto Piemonte, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi»;

Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 maggio 2011, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni geografiche Tipiche dei Vini - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi»

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

Vini rossi o rosati:

«Colline Novaresi» rosso;

«Colline Novaresi» rosato;

«Colline Novaresi» novello;

«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna);

«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda Novarese);

«Colline Novaresi» Barbera;

«Colline Novaresi» Vespolina;

«Colline Novaresi» Croatina;

Vini bianchi:

«Colline Novaresi» bianco.

Art. 2.

Base ampelografia

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Colline Novaresi» rosso, rosato e novello:

Nebbiolo (Spanna) minimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detti vini fino a un massimo del 50%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010;

«Colline Novaresi» Vespolina:

Vespolina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;

«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna):

Nebbiolo minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;

«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda novarese):

Uva rara minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;

«Colline Novaresi» Croatina:

Croatina minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;

«Colline Novaresi» Barbera:

Barbera minimo 85%; possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;

«Colline Novaresi» bianco 100% Erbaluce.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere prodotte nei seguenti comuni: Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia, tutti in provincia di Novara.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientati e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni dì fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e non superiore a metri 550 s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500;

forme di allevamento e sistemi di potatura; devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Colline Novaresi» rosso	10.000	10.50% Vol.
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna)	9.500	10,50% Vol.
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda novarese)	9.500	10,50% Vol.
«Colline Novaresi» Barbera	10.000	10,50% Vol.
«Colline Novaresi» Vespolina	9.500	10,50% Vol.
«Colline Novaresi» Croatina	10.000	10,50% Vol.
«Colline Novaresi» novello	10.000	10,50% Vol.
«Colline Novaresi» bianco	9.500	10,50% Vol.
«Colline Novaresi» rosato	10.000	10,50% Vol.

4. La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine «Colline Novaresi» nelle tipologie Barbera e Croatina, con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal toponimo deve essere di Kg. 9.000.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine «Colline Novaresi» nelle tipologie Nebbiolo o Spanna, Uva rara o Bonarda novarese, Vespolina con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal toponimo deve essere di Kg. 8,500.

Le uve destinate alla produzione del vini «Colline Novaresi» nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Uva rara (Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva «vigna» debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol e devono provenire da vigneti che abbiano un'età di impianto di almeno 3 anni.

La produzione di uva per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno di impianto:

Vino	Resa uva Kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna)	5.100	11.50% vol.
«Colline Novaresi» Uva Rara (Bonarda Novarese)	5.100	11.50% vol.
«Colline Novaresi» Barbera	5.400	11.50 % vol.
«Colline Novaresi» Vespolina	5.100	11.50 % vol.
«Colline Novaresi» Croatina	5.400	11.50 % vol.

al quarto anno di impianto:

Vino	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna)	6.000	11.50% vol.
«Colline Novaresi» Uva Rara (Bonarda Novarese)	6.000	11.50% vol.
«Colline Novaresi» Barbera	6.300	11.50 % vol.
«Colline Novaresi» Vespolina	6.000	11.50 % vol.
«Colline Novaresi» Croatina	6.300	11.50 % vol.
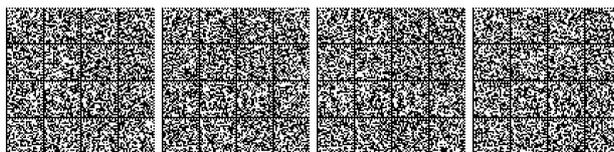
al quinto anno di impianto:

Vino	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna)	6.800	11.50% vol.
«Colline Novaresi» Uva Rara (Bonarda Novarese)	6.800	11.50% vol.
«Colline Novaresi» Barbera	7.200	11.50% vol.
«Colline Novaresi» Vespolina	6.800	11.50% vol.
«Colline Novaresi» Croatina	7.200	11.50% vol.

al sesto anno di impianto:

Vino	Resa uva kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna)	7.700	11.50% vol.
«Colline Novaresi» Uva Rara (Bonarda Novarese)	7.700	11.50% vol.
«Colline Novaresi» Barbera	8.100	11.50% vol.
«Colline Novaresi» Vespolina	7.700	11.50% vol.
«Colline Novaresi» Croatina	8.100	11.50% vol.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% I limiti medesimi, fermi restando i limiti: resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dei seguenti comuni:

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno e Agrate Conturbia tutti in provincia di Novara;

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;

Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini	Resa uva/vino	Produzione max di vino
«Colline Novaresi» rosso	70%	7.000
«Colline Novaresi» rosato	70%	7.000
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna)	70%	6.650
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda novarese)	70%	6.650
«Colline Novaresi» Barbera	70%	7.000
«Colline Novaresi» Vespolina	70%	6.650
«Colline Novaresi» Croatina	70%	7.000
«Colline Novaresi» novello	70%	7.000
«Colline Novaresi» bianco	70%	6.650

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 4.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata, oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere, seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4. È consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

È consentita la scelta vendemmiale dalla denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» alla denominazione di origine controllata «Piemonte» per le tipologie rosso, rosato e bianco a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

5. Possono essere classificati con la denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» i vini interamente compresi nelle zone di produzione di cui all'art. 3 e che corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» possono essere altresì riclassificati verso la denominazione di origine controllata «Piemonte» nelle tipologie rosso, rosato e bianco purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.

6. La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC Colline Novaresigli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del relativo Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Colline Novaresi» rosso:

colore: rosso più o meno intenso;

odore: intenso;

sapore: armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» novello:
colore: da rosato a rosso più o meno intenso;
odore: delicato, fruttato;
sapore: armonico, intenso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: intenso;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colline Novaresi» rosato novello:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: intenso;
sapore: armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
«Colline Novaresi» Nebbiolo (Spanna):
colore: rosso più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: armonico, tipico: i;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% Vol.; con menzione «vigna» 11,50%Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l.
«Colline Novaresi» Uva rara (Bonarda novarese):
colore: rubino più o meno intenso;
odore: vinoso, fresco;
sapore: armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,00% vol.; con menzione «vigna» 11,50% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» Barbera:
colore rosso rubino;
odore: vinoso coperto;
sapore: asciutto, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% Vol.; con menzione «vigna» 11,50% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» Vespolina:
colore: rosso più o meno intenso;
odore: vinoso, fruttato;
sapore; asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.; con menzione «vigna» 11,50% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l.
«Colline Novaresi» Croatina:
colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;
odore: vinoso, intenso;
sapore: secco o amabile, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minino: 11,00% Vol; con menzione «vigna» 11,50%Vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.
«Colline Novaresi» bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fragrante, delicato;
sapore: leggermente amarognolo, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole,alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quello previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

2. Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e che non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» nelle tipologie Nebbiolo (Spanna), Uva rara (Bonarda novarese), Barbera, Vespolina, Croatina, la denominazione può essere accompagnata dalla menzione «vigna» a condizione che le uve provengano da zone di produzione dove non esistano altre denominazioni di origine controllata e garantita e/o di origine controllata.

L'utilizzo della menzione «vigna» è assoggettato alle seguenti condizioni:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. In sede di designazione la denominazione «Colline Novaresi» dovrà precedere, in etichetta, l'indicazione del vitigno o la specificazione bianco, rosso o rosato; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori, per larghezza e per altezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione «Colline Novaresi».

5. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi», per la commercializzazione, devono essere confezionati in contenitori di vetro di forma e colore tradizionale, di capacità non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 6.000 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. I vini a denominazione di origine controllata «Colline Novaresi» con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, per la commercializzazione, devono essere confezionati in contenitori di vetro di forma e colore tradizionale, di capacità non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

3. È vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

11A08565

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Siciliana per conto dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna»;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 20 aprile 2011 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna», secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ETNA»

Art. 1.

Denominazione e vini

1.La denominazione di origine controllata «Etna» è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

«Etna» bianco;

«Etna» bianco superiore;

«Etna» bianco spumante;

«Etna» rosso;

«Etna» rosso riserva;

«Etna» rosato;

«Etna» rosato spumante.

2. La produzione della tipologia «Etna» bianco superiore, di cui al comma 1, è riservata ai vini ottenuti da uve prodotte nella zona delimitata ricadente nel comune di Milo, specificata nel successivo art. 3.

Art. 2.

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Etna» bianco (anche spumante)

Carricante minimo 60%;

Catarratto bianco comune o lucido fino al 40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 15% del totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca e altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

«Etna» bianco superiore

Carricante minimo 80%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 20% del totale, anche uve provenienti dai vitigni Trebbiano, Minnella bianca e altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

«Etna» rosso (anche riserva)

«Etna» rosato

Nerello Mascalese minimo 80%;

Nerello Mantellato (Nerello Cappuccio) fino al 20%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, nella misura massima dei 10% del totale, anche uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Sicilia, come sopra specificato.

«Etna» rosato spumante

Nerello Mascalese minimo 60%

Possono concorrere alla produzione di detto vino, nella misura massima del 40% altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia come sopra specificato.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» ricade nella provincia di Catania e comprende i terreni di parte dei territori dei comuni di Biancavilia, S. Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci S. Antonio, Acireale, S. Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, S. Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.

Tale zona è così delimitata:

da Casale Brancato a quota 1.000 in contrada Somatorie, che rappresenta l'estremo limite nord-ovest, il confine scende lungo il torrente Torretta verso sud-ovest, fino alla confluenza del torrente Torretta con il vallone di Licodia, in contrada Poggio dell'Aquila. Da questo punto, il confine è rappresentato dalla quota 600, che attraversa le contrade Scannacavoli, Mancusa, Piano Vite, Poggio Ventimiglia, Difesa, Pinnina di Lupo, Guardia Ascino, Timpazza, giunge all'abitato di Borello e, attraverso le contrade Palatella, Mompilieri, Gonnella, Serricciola, giunge all'abitato di Pedara e, lungo la provinciale Pedara-Trecastagni-Viagrande, raggiunge l'abitato di Viagrande. Da questo centro abitato in poi, il confine est della zona viene rappresentato dalla curva di livello di metri 400 che attraversa le contrade: Sciarelle Lavinaro, Pennisi, Pisanello, Passo Pomo, Favazza, Perazzo, e giunge a ovest dell'abitato di Piedimonte, e quindi, raggiunto il torrente Ciappanotto, segue il suo corso fino all'abitato di Linguaglossa, a quota 520. Da questo centro abitato, il confine nord-est viene rappresentato dal letto dei vallone Ciapparotta, all'incrocio della strada ferrata della Circumetnea a quota 550. Da questo punto il confine raggiunge il limite nord-est della colata lavica dei 1923 e oltrepassa la strada Linguaglossa Castiglione a quota 624; da qui, lungo la carrabile fra le contrade Recanati e Pantano, intercetta ancora la strada ferrata Circumetnea e raggiunge il limite nord della colata lavica 1911, a quota 600. Da qui, lungo il letto dei vallone Sciambro, raggiunge il fiume Alcantara.

Il confine nord è rappresentato dalla riva destra dei fiume Alcantara fino all'abitato dei comune di Randazzo. Da questo abitato, il limite della zona è rappresentato da quota 800 che, attraverso le contrade Crocetta, Lupara, Pino, Sciara Nuova, Marchesa, penetra nella colata lavica dei 1911 e, attraverso le contrade Sciara Manica e Zacchino Pietre, raggiunge il letto dei vallone Salto dei Bue. Da questo punto in poi, il limite viene rappresentato dalla curva di livello 900 che, attraverso le contrade Ciapparo, Cannizzaro, Nocille, Giuliana, Felce Rossa, Algerazzi, oltrepassa il vallone San Giacomo, quindi, attraverso la lava dei 1792, raggiunge contrada Piricoco a nord di monte Ilice, all'estremo sud-est della predetta colata lavica. Da questo punto in poi il confine è rappresentato dalla curva di livello 1.000 che, attraverso le contrade Cicirello, Monte Po, Pila, Serruggeri, Camercia, Dagala dell'Ascino, Eredità-Mollecchino, Perciata e Cavaliere, raggiunge Casale Brancato.
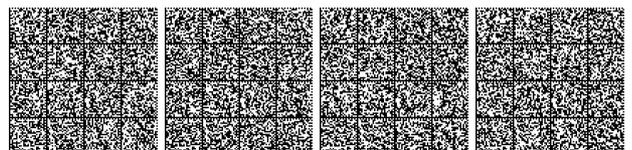
Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

2. Le rese massime di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata ammesse per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere le seguenti:

Etna bianco, rosso e rosato 9 t/ha;

Etna rosso riserva 8 t/ha.

Fermo restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere riportate, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

3. I titoli alcolometrici minimi naturali delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Etna» devono essere i seguenti:

Etna bianco 11% vol;

Etna bianco superiore 11,5% vol;

Etna rosso 12% vol;

Etna rosso riserva 12,5% vol;

Etna rosato 12% vol;

Etna bianco spumante 10% vol;

Etna rosato spumante 10% vol.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, spumantizzazione, invecchiamento obbligatorio, imbottigliamento e affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata, nonché nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata.

2. La resa massima delle uve in vino per tutte le tipologie non dovrà essere superiore al 70%; qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. La tipologia rosato deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

5. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia con permanenza sui lieviti per almeno 18 mesi.

6. La tipologia «Etna» rosso può utilizzare la menzione «riserva» solo se sottoposto ad un periodo di invecchiamento all'interno della zona di produzione di almeno due anni, di cui almeno 12 mesi in legno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. I vini di cui all'art.1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Etna» bianco

colore: giallo paglierino, talvolta con leggeri riflessi dorati;
odore: delicato,caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
acidità totale: minimo 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: da 18 g/l;

«Etna» bianco superiore

colore: giallo paglierino molto scarico con riflessi verdolini;
odore: delicato,caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale: da 5,5 a 7 gr/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l

«Etna» rosso

colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l

«Etna» rosso riserva

colore: rosso rubino con riflessi granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, caldo robusto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
acidità totale minima 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l

«Etna» rosato

colore: rosato tendente al rubino;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20 g/l

«Etna» spumante bianco

spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino scarico, con riflessi dorati con l'invecchiamento;
odore: intenso e caratteristico, con delicato sentore di lievito;
sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l

«Etna» spumante rosato

spuma: fine e persistente;
colore: rosato scarico con riflessi rubino con l'invecchiamento;
odore: intenso e caratteristico, con delicato sentore di lievito;
sapore: pieno, armonico, di buona persistenza; da brut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l

Per tutte le suddette tipologie, in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

È in facoltà del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell' estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
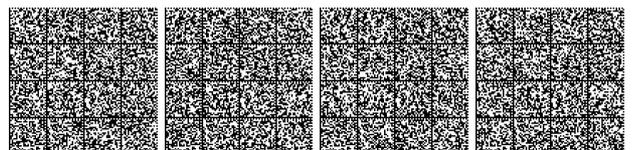
Art. 7.

Etichettatura e presentazione

1. La denominazione di origine controllata dei vini «Etna» può essere seguita da indicazioni geografiche aggiuntive riferite ad unità amministrative o contrade, dalle quali provengono le uve, così come identificate e delimitate nell'elenco di cui all'allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

2. Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non si confondano con le menzioni geografiche aggiuntive, fatte salvi i diritti acquisiti, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

3. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata Etna è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve con l'esclusione degli spumanti non millesimati.

Art. 8.

Confezionamento

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in contenitori di vetro di volume nominale fino a 5 litri.

2. Per i vini spumanti sono consentiti tutti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.

3. Per gli altri vini a denominazione di origine controllata «Etna» è obbligatorio l'utilizzo del tappo raso bocca di sughero o di altri materiali consentiti dalla normativa vigente.

4. Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 è ammessa la chiusura con tappo a vite.

ALLEGATO *1*

ELENCO MENZIONI GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE

Nel comune di Castiglione di Sicilia:

1. Contrada Acquafredda: è compresa all'interno del foglio di mappa 1, ed è delimitata a nord con il comune di Moio Alcantara ad ovest e sud con il comune di Randazzo è ad Est con la strada comunale denominata «Croce Monaci»;

2. Contrada Cottanera: è compresa all'interno dei fogli di mappa 1-2- 20, ed è delimitata a nord con il con il fiume Alcantara, ad ovest con la strada comunale denominata «Croce Monaci», a sud con la strada provinciale n 89, ad est con la tratta della ferrovia dello Stato ora dimessa;

3. Contrada Diciasettesalme: è compresa all'interno del foglio di mappa 2, ed è delimitata a nord con il fiume Alcantara, a Sud con la S.P.89, ad Est con la S.P.7-III, ad Ovest con la ferrovia dello Stato ora dimessa;

4. Contrada Mille Cocchita: è compresa all'interno dei fogli di mappa 3-5 ed è delimitata a nord con strada comunale denominata Moio Torreguarino, a Sud con la S.P.7-II, ad ovest con la S.P.7-III, ad Est con la strada comunale denominata Paneferrara;

5. Contrada Carranco: è compresa all'interno del foglio di mappa 5, ed è delimitata a nord ed a Ovest con Fiume Alcantara, a Sud con la la strada comunale denominata Moio Torreguarino, ad Est con strada comunale denominata Carranco;

6. Contrada Toirequarino: è compresa all'interno del foglio di mappa 6 ed è delimitata a nord ed a Ovest con la la strada comunale denominata Moio Torreguarino, a Sud con strada comunale denominata Paneferrara; ad Est con ex ferrovia dello stato ora dimessa;

7. Contrada Feudo di Mezzo: è compresa all'interno del foglio di mappa 20 ed è delimitata a nord la strada provinciale n 89, ad ovest con il limite di confine comunale di Randazzo, a sud con la SS.l 20, ad est con la con la S.P.7-III;

8. Contrada Santo Spirito: è compresa all'interno dei fogli di mappa 36-37-61 è delimitata a nord con la SS.]20, a Sud e ad Est con la strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, ad ovest con il limite di confine comunale di Randazzo;

9. Contrada Marchesa: è compresa all'interno del foglio di mappa 61, ed è delimitata a nord con la SS.l20, a nord-ovest con la strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, Sud-Ovest con la strada comunale denominata Passopiscairo-collebbasso, ad Est con la strada comunale denominata Marchesa, a Sud la strada comunale denominata collebbasso-Montedolce;

10. Contrada Passo Chianche: è compresa all'interno del foglio di mappa 60, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata Panebianco -Guardiola, ad ovest con il limite di confine comunale di Randazzo, ad Est con torrente della Guardiola, a Sud la strada comunale denominata Cisterna-collebbasso;

11. Contrada Guardiola: è compresa all'interno del foglio di mappa 61, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata Panebianco-Guardiola, ad ovest con il torrente della Guardiola, a Sud ed Est con la strada comunale denominata Passopisciaro-collebbasso;

12. Contrada Rampante: è compresa all'interno del foglio di mappa 62, ed è delimitata a nord e nord-est con la SS.l 20, ad Est e a sud con la strada comunale denominata Rampante, ad Ovest con la strada comunale denominata Marchesa;

13. Contrada Montedoice: è compresa all'interno dei fogli di mappa 63-77, ed è delimitata a Nord con la SS.120, a ovest con la strada comunale denominata Rampante, ad Est con la strada comunale denominata Montedolce-Lo Monaco, a Sud con la strada comunale denominata Barbabecchi;

14. Contrada Zucconerò: è compresa all'interno del foglio di mappa 68-73 ed è delimitata a Nord con la SS. 120, a ovest con la strada comunale denominata Montedolce-Lo Monaco, ad Est con la strada comunale denominata Zucconerò, a Sud e Sud-Est con la strada comunale denominata Pettinociarelle;

15. Contrada Pettinociarelle: è compresa all'interno del foglio di mappa 64, ed è delimitata a Nord con la SS.l20, ad ovest, e sud con la strada comunale denominata Zucconerò, ad Est con la strada comunale denominata Battiati;

16. Contrada Schigliatore: è compresa all'interno del foglio di mappa 79, ed è delimitata a Nord con la SS.120, ad ovest con la strada comunale denominata Battiati, ad Est con la colata lavica del 1923, a Sud con le particelle 1 e 12 del foglio 86 e strada vicinale grotta paglia;

17. Contrada Imboscamento: è compresa all'interno del foglio di mappa 65-80, ed è delimitata a Nord e nord-Estcon la Ferrovia circumetnea, ad est a ovest, ed a Sud con la strada comunale denominata Schigliatore;

18. Contrada Grotta della Paglia: è compresa all'interno del foglio di mappa 86, ed è delimitata a Nord con le particelle 1 e 12 del foglio 86, ad est e nord-Est strada vicinale grotta paglia, ad ovest con la strada comunale denominata Battiati, a sud con strada comunale;

19. Contrada Mantra murata: è compresa all'interno del foglio di mappa 88, ed è delimitata ad ovest con la strada vicinale grotta paglia, a Nord con strada vicinale ed il limite di foglio 89, ad est a sud e sud-est con strada vicinale sciara-picciolo;

20. Contrada Dafara Galluzzo: è compresa all'interno del foglio di mappa 89, ed è delimitata a Nord con la SS.l20, a Nord-Ovest strada comunale denominata Vitalba, ad ovest con la strada comunale denominata Battiati, ad est a sud e sud-est con strada vicinale sciara-picciolo;

21. Contrada Pagala Gualtieri: è compresa all'interno dei fogli di mappa 90-91-92, ed è delimitata a Nord con il punto di unione del foglio 85 e 84, a nord -ovest con il limete del foglio di mappa 84, ad ovest e a Sud con la strada comunale denominata piano filici, a sud-ovest con il limite del foglio di mappa 88;

22. Contrada Palmellata: è compresa all'interno del foglio di mappa 85 ed è delimitata a Nord e nord-ovest con strada comunale palmellata, ad ovest con il limite del foglio di mappa 92, a Sud con il limite del foglio di mappa 92 e il limite del comune di Linguaglossa;

23. Contrada Piano filici: è compresa all'interno dei fogli di mappa 84-85, ed è delimitata a Nord e nord-est con S.S.120, ad ovest con strada comunale denominata casazza, a Sud e ad Est con strada comunale palmellata;

24. Contrada Picciolo: è compresa all'interno del foglio di mappa 83, ed è delimitata a Nord con S.S.120, ad ovest con strada comunale denominata Mongibello, a Sud con il limite del foglio di mappa 89, ad Est con il limite del foglio di mappa 84;

25. Contrada Caristia: è compresa all'interno del foglio di mappa 82, ed è delimitata a sud con S.S.120, ad ovest con strada comunale denominata Cammarata, a Est con la strada Regia trazzera di Linguaglossa, a nord con strada comunale denominata pantano;

26. Contrada Moscamento: è compresa all'interno del foglio di mappa 82, ed è delimitata a sud con S.S.120, ad est con il limite di foglio 82 che percorre la stradella vicinale, ad ovest e con la strada denominata Moscamento, a Nord con il limite con il foglio di mappa 67 e la strada denominata Moscamento;

27. Contrada Fossa san Marco: è compresa all'interno del foglio di mappa 67, ed è delimitata a sud con il limite del foglio di mappa 81 che costeggia la strada denominata Moscamento, ad est con il limite del foglio di foglio 82 che percorre la stradella vicinale denominata cammarata, ad ovest con la strada denominata Moscamento, a Nord con strada denominata pantano- casabianca;

28. Contrada Pontale Palino: è compresa all'interno del foglio di mappa 65 -80, ed è delimitata a sud con la ferrovia circum-etnea, ad est con la strada denominata Moscamento, a Nord con il limite del foglio 46 e strada vicinale, ad ovest con strada comunale galofalo;

29. Contrada Grasà: è compresa all'interno del foglio di mappa 46, ed è delimitata a sud con il limite del foglio 46 e strada vicinale, ad ovest con strada comunale denominata galofalo, ad est a nord e nord est con la strada denominata Ciappe -mancina;

30. Contrada Piano dei daini: è compresa all'interno del foglio di mappa 45-42, ed è delimitata a sud con la S.S.120, ad est con strada comunale denominata Galofalo, ad ovest con la strada denominata Solecchiata, a Nord con il limite del foglio 44 e strada vicinale;

31. Contrada Zottorinotto: è compresa all'interno del foglio di mappa 42-43, ed è delimitata a sud con la S.S.120, ad est e con la strada denominata Solecchiata, ad ovest con il limite di foglio 41 e strada comunale denominata Malpasso, a Nord con il limite del foglio 23;

32. Contrada Malpasso: è compresa all'interno del foglio di mappa 23, ed è delimitata a sud con il limite del foglio 43, ad Est con il limite del foglio 44, ad ovest con il limite del foglio 22 e la strada denominata Malpasso, a Nord con il limite del foglio 24;

33. Contrada Pietra Marina: è compresa all'interno del foglio di mappa 24, ed è delimitata a nord con strada comunale denominata Paneferrara ed limite del foglio di mappa 6, ad ovest con la strada comunale denominata Paneferrara, a Sud e sud-est con la S.P.7-II, ad est con strada vicinale pietra marina;

34. Contrada Verzella: è compresa all'interno del foglio di mappa 22, ed è delimitata a nord con la S.P.7-II, ad est con il limite del foglio 23 e la strada denominata Malpasso, ad ovest con strada denominata Arcuria e il limite del foglio 21, a sud con la ferrovia Circumetnea;

35. Contrada Muganazzi: è compresa all'interno dei fogli di mappa 39-40-41, ed è delimitata a Sud con la SS.l20, ad est con il limite di foglio 42 e strada comunale denominata Malpasso, a nordovest e nord-ovest con la ferrovia Circumetnea;

36. Contrada Arcuria: è compresa all'interno del foglio di mappa 21, ed è delimitata a Sud con la ferrovia Circumetnea, ad est con strada denominata Arcuria, a nord con la S.P.7-II, ad ovest con la S.P.7-III;

37. Contrada Pietrarizzo: è compresa all'interno del foglio di mappa 44, ed è delimitata a nord con la S.P.7-II, ad sud, est ed est con strada vicinale denominata cavallaro, a sud-ovest con il limite del foglio 43, nord-ovest con il limite del foglio 23;

38. Contrada Bragaseggi: è compresa all'interno del foglio di mappa 25, ed è delimitata a sud con la S.P.7-II, ad ovest con strada vicinale denominata pietramarina, ad Est con strada vicinale ed il limite di foglio 26, a nord con la ferrovia Circumetnea;

39. Contrada Sciambro: è compresa all'interno dei fogli di mappa 26-27, ed è delimitata a sud con la S.P.7-II, ad ovest con strada vicinale, a nord e nord-ovest con il fiume alcantara, ad Est con strada vicinale;

40. Contrada Vena: è compresa all'interno del foglio di mappa 28, ed è delimitata a sud ad Est e sud-est dal vallone denominato sciambro, ad ovest con strada vicinale, a nord e nord-est con il fiume alcantara;

41. Contrada Iriti: è compresa all'interno del fogli di mappa 47-48 ed è delimitata a nord con la S.P.7-II, ad ovest con strada vicinale, a sud ed Est con il vallone denominato Iriti;

42. Contrada Trimarchisa: è compresa all'interno del foglio di mappa 6-7-25, ed è delimitata a nord e nord-est dal fiume Alcantara, ad ovest con strada denominata Carranco, ad Est e nord-est con ex ferrovia dello stato ora dismessa, a sud con strada vicinale;

43. Contrada Vignagrande: è compresa all'interno del foglio di mappa 7, ed è delimitata a sud, sud-est e sud-ovest dal fiume alcantara, a nord,nord-est ed Est dalla regia trazzera denominata Linguaglossa-Castiglione-Montalbano, ad ovest con strada comunale denominata Moio-torreguarino;

44. Contrada Canne: è compresa all'interno del f. di mappa 47, ed è delimitata a nord, ovest e sud ovest con il vallone denominato Iriti, a sud, Est e sud Est con strada vicinale;

45. Contrada Barbabecchi: è compresa all'interno del foglio di mappa 77, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata collebbasso, a Est,nord-est e sud est con la strada comunale denominata Dagrobosco, ad ovest con strada vicinale ed il limite di foglio 75;

46. Contrada Collabbasso: è compresa all'interno del foglio di mappa 74-75, ed è delimitata a nord con la strada comunale denominata Collebbasso-Montedolce, a ovest, sud e sud ovest con strada comunale denominata Cistena-Collebbasso -Passocilitta, a sud- est con la strada comunale ed il limite di foglio 94, a nord est con strada comunale di il limite di figlio 76 e 77;

Nel comune di Linguaglossa:

1. Contrada Pomiciaro

Area delimitata dalla strada vicinale «Vignazza» a partire dall'incrocio con la SS 120 fino all'incrocio denominato «Croce Ferro» proseguendo in direzione nord con la «Regia Trazzera Randazzo Fiumfreddo» fino all'incrocio con la linea ferrata della Circumetnea, proseguendo quindi fino al confine comunale, intercettando nuovamente con la SS 120 in prossimità del Km 202 ed a chiudere percorrendo la strada statale in direzione Linguaglossa fino all'incrocio con la strada Comunale «Vignazza».

2. Contrada Lavina

Area delimitata dalla «Regia Trazzera Randazzo Fiumefreddo» a partire dall'incrocio denominato «Croce Ferro» fino alla via Domenico Gagini, proseguendo in direzione sud-est lungo la linea ferrata della Circumetnea fino all'incrocio fra la SP 59/IV e la strada comunale «Del Bosco» (Via S. Giuseppe), percorrendo tutta questa ultima fino all'incrocio con la via «Mareneve», oltrepassando la quale si intercetta la «Regia Trazzera Randazzo Fiumfreddo» fino all'incrocio denominato «Croce Ferro».

3. Contrada Martinelli

Area delimitata dalla SP 59/IV dall'incrocio con la strada comunale «Del Bosco» (Via S. Giuseppe) fino all'incrocio al Km 1+600 con la strada comunale «Piano Arrigo», da qui in linea retta fino all'incrocio inteso «Palmento A Funcia» sulla strada comunale «Del Bosco» (Via S. Giuseppe), da qui in direzione est percorrendo questa ultima fino all'incrocio con la SP 59/IV.

4. Contrada Arrigo

Area delimitata dalla strada SP 59/IV dall'incrocio al Km 1+600, fino al Km 2+900 in prossimità dell'incrocio con la strada vicinale «Vallegalfina», seguendo questa ultima in direzione nord-est per metri 200 fino all'incrocio con la stradella privata a sinistra, seguendo il percorso di questa ultima fino ad intercettare la strada comunale «Zappinello» e percorrendo questa in direzione nord fino inteso «Palmento A Funcia» sulla strada comunale «Del Bosco» (Via S. Giuseppe) e da qui in linea retta fino al punto di partenza incrocio al Km 1+600 sulla SP 59/IV.

5. Contrada Friera

Area delimitata a nord dal torrente «Sciambro» a partire dal ponte sulla SS 120 fino al confine comunale con Piedimonte Etneo, risalendo quindi in direzione ovest fino alla linea ferrata Circumetnea. Seguendo il tracciato di questa ultima fino al ponte sovrastante la strada vicinale «Rovolazzo» e da questa fino all'incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 0+800, proseguendo su questa ultima fino al ponte sul torrente «Sciambro» e seguendo l'alveo del torrente fino punto di partenza ponte della SS 120.

6. Contrada Vaccarile

Area delimitata dalla strada provinciale SP 59/IV a partire dall'incrocio con la strada vicinale «Rovolazzo» al Km 0+800 fino all'incrocio con la strada vicinale «Cerrotto» al Km 2+500 e percorrendo questa ultima per metri 320 fino alla strada privata sul lato sinistro e da qui in linea retta fino al punto di partenza incrocio fra la strada vicinale «Rovolazzo» e la strada provinciale 59/IV al Km 0+800.
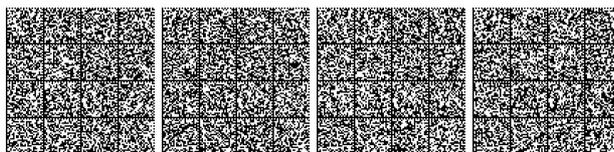
7. Contrada Valle Galfina

Area delimitata dalla strada vicinale «Vallegalfina» dall'incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+900 fino all'incrocio con la strada comunale «Zappinello» e seguendo questa ultima in direzione nord-est per metri 700 fino all'incrocio con la stradella privata a destra, seguendo quest'ultima fino ad intercettare la strada vicinale «Vallegalfina» e quindi in direzione sud per 200 metri fino al punto di partenza incrocio strada provinciale 59/IV al Km 2+900.

8. Contrada Alboretto - Chiuse del Signore

Area delimitata dall'incrocio sulla strada provinciale 59/IV al Km 0+800 con la strada vicinale «Rovolazzo» e percorrendo questa ultima fino al ponte sotto la ferrovia Circumetnea proseguendo lungo il tracciato della ferrovia fino al confine comunale e percorrendo questo in direzione sud fino ad intercettare la strada vicinale «Cerrotto» e su questa in direzione nord-ovest fino alla stradella privata a destra, già confine della contrada «Vaccarile», e da qui in linea retta al punto di partenza incrocio sulla strada provinciale 59/IV al Km 0+800.

9. Contrada Panella - Petto Dragone

Area delimitata dalla strada provinciale 59/IV in direzione Zafferana Etnea in prossimità dell'incrocio con la strada vicinale «Vallegalfina» al Km 2+900 fino all'incrocio con la strada vicinale «Chiovazzi» al Km 4+400 proseguendo in linea retta verso ovest fino ad intercettare la strada vicinale «Piano lazzi», quindi percorrendo questa in direzione nord fino all'innesto con strada vicinale «Vallegalfina» e percorrendo questa ultima fino al punto di partenza incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+900.

10. Contrada Baldazza

Area delimitata dalla strada provinciale 59/IV in direzione Zafferana Etnea in prossimità dell'incrocio con la strada vicinale «Cerrotto» al Km 2+500 fino all'incrocio con la strada vicinale «Chiovazzi» al Km 4+400 e percorrendo questa in direzione est fino all'incrocio con la strada vicinale «Cettotto» quindi percorrendo questa ultima in direzione nord-ovest fino al punto di partenza incrocio con la strada provinciale 59/IV al Km 2+500.

Nel comune di Milo:

1. Contrada Villagrande

Area delimitata a Sud-Est dalla strada intercomunale Petrulli - Miscarello, ad Ovest dalla strada Prov.le Zafferana Milo fino al torrente che lambisce le prime case del centro abitato del comune di Milo che costeggia la contrada stessa, determinandone il confine Nord, fino ad incrociare la suddetta strada intercomunale Petrulli Miscarello.

2. Contrada Pianogrande

Area che si snoda lungo la via Caselle Pianogrande dall'incrocio con la strada Prov.le Zafferana Milo e fino all'incrocio con il Viale della Regione che la delimita sul lato Ovest, fino al torrente «Struppuni» che la costeggia in direzione Est fino ad incrociare la Strada Prov.le Zafferana Milo.

3. Contrada Caselle

Area delimitata ad Ovest dal Viale delle Regione fino all'incrocio con il Corso Italia, a Nord Ovest dalla prima parte di via Guglielmo Marconi e dalla via Fornaci fino ad incrociare la Regia Trazzera «Finaita» che ne segna il confine Nord, a Sud Ovest dalla via Carlino 1° attraverso una strada interpoderale che va a congiungersi con la via Spoto fino a raggiungere la Reggia Trazzera «Finaita».

4. Contrada Rinazzo

Area delimitata dal lato Sud dalla via Campanaro, dal lato Ovest dalle Reggia Trazzera «Finaita», dal lato Sud Est dal primo tratto di via Bellini e dall'ultimo tratto di via Etnea fino all'incrocio con via Mazzini, che ne determina il confine Est fino al torrente «Cacocciola» e da quest'ultimo in direzione Nord fino ad incrociare la Reggia Trazzera «Finaita».

5. Contrada Fornazzo

Area delimitata dalla via Mongibello fino all'incrocio con via Mareneve, che la delimita a Nord Ovest fino alla trazzera che collega Contrada Scarbaglio alla via Mareneve. La contrada Fornazzo comprende anche tutti i terreni ricadenti nel centro abitato del quartiere stesso.

6. Contrada Praino

Area delimitata a Ovest dal centro abitato di Fornazzo. A Nord dal Torrente Cavagrande fino al confine del Comune di Giarre, che ne determina il confine Est, mentre il confine Sud Ovest e delimitato dal Torrente Cacocciola in direzione Nord fino al centro abitato di Fornazzo.

7. Contrada Volpare

Area delimitata a Sud Ovest dalla prima parte di via Etnea, a Nord Ovest dalla via Mazzini fino al torrente Cacocciola che ne determina il confine Nord, ad Est dall'ultimo tratto di via Salice e a Sud dalla via Madonna delle Grazie.

8. Contrada Salice

Area delimitata a Nord dal torrente Cacocciola fino al confine del Comune di Giarre, ad Est dal territorio del Comune di Giarre e dalle Strade aranci Miscarello e Petrulli Miscarello, a Sud con la Contrada Villagrande ad Ovest con via Mons. Fichera fino all'incrocio con via Madonne delle Grazie e via Salice.

Nel comune di Randazzo:

1. Contrada Imbischi

Confini: Nord fiume Alcantara Sud str. Prov.le S.P. 89 Est confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia Ovest str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda.

2. Contrada San Teodoro

Confini: Nord fiume Alcantara Sud str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda Est str. Vie. Passo Piraino Ovest str. Vie Donna Nunzia

3. Contrada Feudo

Confini: Nord str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda Sud str. Ferrata FF. SS Est str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda Ovest str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda.

4. Contrada Ciarambella

Confini: Nord fiume Alcantara Sud str. Prov.le S.P. 89 Est str. Comunale S. Teodoro, Mischi e Acquafredda Ovest str. Comunale Ciarambella.

5. Contrada Allegracore

Confini: Nord fiume Alcantara Sud str. Prov.le S.P. 89 Est str. Comunale Ciarambella Ovest str. Comunale Campo Rè Allegracore-Trazzera Randazzo Rocella.

6. Contrada Città Vecchia

Confini: Nord fiume Alcantara Sud str. Comunale San Vito, Trazzera Randazzo Roccella Est Trazzera Randazzo Roccella Ovestfiume Alcantara.

7. Contrada Giunta

Confini: Nord str. Comunale San Vito, Trazzera Randazzo Roccella Sud via Bonaventura Est str. Comunale Campo Rè Allegracore Ovest str. Comunale San Vito.

8. Contrada Campo Rè

Confini: Nord str. Comunale Campo Rè Allegracore Sud str. SS. 120 Est colata lavica del 1981 Ovest str. comunale di collegamento SP, 89 e Campo Rè Allegracore.

9. Contrada San Lorenzo

Confini: Nord str. SS. 120 Sud str. SP 230 Est str. Comunale Sciambratta Ovest centro abitato (delimitazione area D.O.C.).

10. Contrada Crocittà

Confini: Nord str. SP 230 Sud curva di livello 800 (delimitazione area D.O.C.) Est str. Comunale Marzarola Ovest centro abitato.

11. Contrada Scimonetta

Confini: Nord str. SP 230 Sud curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) Est- str. Comunale Sciambratta colata lavica del 1981 Ovest str. Comunale Marzarola.

12. Contrada Bocca d'Orzo

Confini: Nord curva di livello 750 Sud curva di livello 800 (delimitazione area D.O.C.) Est delimitazione tra i fogli di mappa 58 e 59 Ovest str. Comunale Sciambratta.

13. Contrada Arena

Confini: Nord str. SS. 120 Sud curva di livello 750 Est delimitazione tra i fogli di mappa 58 e 59 Ovest str. Comunale Sciambratta.

14. Contrada Pignatuni

Confini: Nord str. Prov.le S.P. 89 Sud str. SS. 120 Est str. comunale di collegamento tra SS. 120 e SP. 89 Ovest str comunale di collegamento tra SS. 120 e SP. 89.

15. Contrada Chiusa Politi

Confini: Nord str. SP 230 Sud curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) Est curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) Ovest delimitazione tra i fogli di mappa 58 e 59.

16. Contrada Pianodario

Confini: Nord curva di livello 750 Sud str. SP 230 Est str. SP 230 Ovest delimitazione tra i fogli di mappa 72 e 73.

17. Contrada Statella

Confini: Nord str. Prov.le S.P. 89 Sud curva di livello 750 Est str. SP 230 - str. ferrata FF CC - str interpod. Contrada Statella Ovest str. comunale di collegamento tra SS. 120 e S.P. 89.

18. Contrada Pignatone.

Confini: Nord str. Prov.le S.P. 89 Sud str comunale Taccione Est str. comunale Taccione Ovest str. Interpod. Contrada Statella.

19. Contrada Montelaguardia

Confini: Nord str. Ferrata FF.CC. Sud curva di livello 750 Est str. Comunale Montelaguardia Ovest str. SP 230.

20. Contrada Pino

Confini: Nord str. comunale Montelaquardia lazzitto Sud curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) Est str. Comunale Montelaguardia lazzitto Ovest curva di livello 750.

21. Contrada Sciara Nuova

Confini: Nord curva di livello 765 Sud curva di livello 800 (delimitazione sud area D.O.C.) Est confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia Ovest contrada calderara 22.

22.Contrada Calderara

Confini: Nord str. SS. 120 Sud str. Comunale Montelaguardia lazzitto Est str. Comunale Collabasso Croce Monaci Ovest str. Comunale Montelaguardia lazzitto.

23. Contrada Croce Monaci

Confini: Nord str. SS. 120 Sud str. Comunale Collabasso Croce Monaci Est confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia Ovest str. Comunale Collabasso Croce Monaci.

24. Contrada Taccione.

Confini: Nord str. Ferrata FF.SS Sud - str. Ferrata FF.CC. e SS 120 Est str. Vie. Rumolo Ovest str. Comunale Taccione.

25. Contrada Calderara Sottana

Confini: Nord str. Ferrata FF. SS. - SP 89 Sud str. SS. 120 Est confine territorio Comune di Castiglione di Sicilia Ovest str. Vie. Rumolo.

Nel comune di Santa Maria di Licodia:

1. Contrada Cavaliere

(strada comunale Bosco e strada Cavaliere Bosco) con i seguenti confini: nord Casale Brancato a quota mille in Contrada Somatorie (confine coincidente con quello indicato dal disciplinare citato), scendendo per il sito archeologico «Tre cisterne» superando l'incrocio con «Strada Inchiuso Alto» e fino all'incrocio con «strada Panini», confine Sud, da qui fino all'incrocio con strada Inchiuso Basso, confine est. Ad ovest con Vallone Licodia. Schematicamente: Nord: Casale Brancato Nord est: Strda Inchiuso Alto Sud: Strada Parrini Ovest: Vallone Licodia Est: Strada Inchiuso Basso.

Nel comune di Treccastagni:

1. Contrada Cavotta
2. Contrada Monte Ilice
3. Contrada Carpene
4. Contrada Grotta Comune
5. Contrada Eremo Di S. Emilia
6. Contrada Monte Gorna
7. Contrada Ronzini
8. Contrada Monte S. Nicolò
9. Contrada Tre Monti

Nel comune di Viagrande:

1. Blandano: Confine Nord via Cava S.P. 4, Sud Torrente Lavinaio, Est via Garibaldi, Ovest Comune Trecastagni.

2. Cannarozzo: Confine Nord Bivio Monte Rosso, Sud Torrente Blandano, Est Torrente Lavinaio, Ovest via Garibaldi.

3. Monaci: Confine Nord Torrente Blandano, Sud via Dietro Serra, Est via Garibaldi, Ovest via Cava S.P. 4.

4. Monte Rosso: Confine Nordvia Salto Del Corvo, Sud via Cava S.P. 4, Est via Garibaldi, Ovest via Gurna - via Botticelli.

5. Monte Serra: Confine Nord via Dietro Serra, Sud via San Gaetano - via Umberto, Est via Garibaldi, Ovest via Mure Antiche.

6. Muri Antichi: Confine Nord via Mure Antiche, Sud via Viscalori, Est via Umberto-Via Mure Antiche, Ovest Comune Trecastagni.

7. Paternostro: Confine Nord via Viscalori -Via Rosselli, Sud-via Contrada Fara-Via Petrone, Est via Aldo Moro, Ovest Comune Trecastagni.

8. Sciarelle: Confine Nord Torrente Blandano, Sud Comune Aci S. Antonio, Est via penninazzo, Ovest via Garibaldi.

9. Viscalori: Confine Nord via Viscalori- via Rosselli, Sud via Viscalori-Via Rosselli, Ovest via Aldo Moro, Est Comune Trecastagni.

Nel comune di Biancavilla:

1. Maiorca
2. Torretta
3. Rapilli
4. Stella
5. Spadatrappo

Nel comune di Zafferana:

1. Fleri
2. San Giovannello
3. Cavotta
4. Pietralunga
5. Pisano
6. Pisanello
7. Fossa Gelata
8. Scacchiere
9. Sarro
10. Piricoco
11. Civita
12. Passo Pomo
13. Rocca d'api
14. Cancelliere - Spuligni
15. Airone
16. Valle San Giacomo
17. Piano dell'Acqua
18. Petrulli
19. Primoti
20. Algerazzi.

11A08566

Parere inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Colli di Conegliano» e del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio tutela vini DOC Colli di Conegliano per il tramite della Regione Veneto, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano».

Ha espresso, nella riunione dei giorni 24 e 25 maggio 2011, presente il funzionario della Regione Veneto parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «COLLI DI CONEGLIANO».

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

bianco;

rosso (anche in versione riserva);

Refrontolo (anche in versione passito);

Torchiato di Fregona.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» senza altra qualificazione è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Manzoni bianco (I. M. 6.0.13): min. 30%;

Pinot Bianco e/o Chardonnay: min. 30%;

possono concorrere, inoltre, le uve della varietà Sauvignon e/o Riesling (Riesling renano) nella misura massima del 10%.

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione tipologica «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Marzemino e Merlot in misura non inferiore al 10% per ciascuna varietà. Il Merlot non può superare in ogni caso il limite massimo del 40%;

possono concorrere inoltre, nella misura massima del 20 % le uve della varietà Incrocio Manzoni 2.15 e/o Refosco p.r.

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» Refrontolo è riservata al vino rosso e rosso passito ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale, nelle seguenti proporzioni, e ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera *B)*:

Marzemino minimo 95%;

possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 5%l e uve provenienti da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Treviso.

La denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» Torchiato di Fregona è riservata al vino passito bianco ottenuto con le uve provenienti dai vitigni delle seguenti varietà presenti nei vigneti in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni e ubicati all'interno del territorio di cui al successivo art. 3, lettera *b)*:

Glera, minimo 30%;

Verdiso, minimo 20%;

Boschera, minimo 25%;

possono concorrere, inoltre, nella misura massima del 15% le uve provenienti da vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la provincia di Treviso, iscritti nel registro delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

A) La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», tipologie bianco e rosso, comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Conegliano, Susegana, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Refrontolo, San Pietro di Feletto, Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede, Cappella Maggiore, Cordignano, Colle Umberto, San Fior, San Vendemiano e Vidor.

Tale zona è così delimitata: si prende come punto di partenza per la delimitazione dei confini il centro storico di Conegliano, da qui, percorrendo la provinciale si raggiunge località Ferrera e ci si inserisce sulla strada statale n. 13 Pontebbana. Superata Susegana, verso ovest, il confine devia lungo la strada che porta a Col fosco, chimata anche strada della Barca. Da Col fosco, seguendo la strada Mercatelli che passa per la località Mine, il confine procede fino al bivio per Falzè, per piegare e raggiungere Pieve di Soligo lungo la vecchia strada (Ponte della Priula-Pieve di Soligo) che fa capo a via Chisini. Attraversato il centro urbano, il confine seguendo la via Schiatti giunge quindi a Soligo dove devia a sinistra e segue la strada provinciale Soligo-Ponte di Vidor. Dal centro di Vidor, prosegue lungo la strada che porta, attraverso Villa Vergerio (quota 150) in località Abbazia; Da qui prende il confine comunale tra Vidor e Pederobba, seguendolo in direzione nord. Prosegue quindi lungo il confine comunale tra Vidor e Valdobbiadene e, successivamente, lungo il confine comunale tra Farra di Soligo e Valdobbiadene, finché incrocia il confine comunale tra Miane e Valdobbiadene che segue fino a incrociare la curva di livello a quota 500 al di sopra dell'abitato di Combai. Si segue detta linea di livello verso est, fino all'altezza Tragol de Rava in comune di Vittorio Veneto. Da qui il confine attraversa, con una linea retta in direzione sud-est, la valle sino in località Pradal Alto sempre in comune di Vittorio Veneto, dove si reincontra la linea di livello di quota 500 e passando a nord del comune di Fregona e Sarmede ci si congiunge a quota 608, con il confine della provincia di Pordenone in località Valbona. Si segue in direzione sud detto confine provinciale fino a incrociare la strada che porta al centro di Villa di Villa attraverso quota 54 e Borgo di Sotto. Da Villa di Villa il limite di confine prosegue in direzione ovest passando sotto Villa Belvedere C. Martinetti e seguendo la carrareccia giunge a quota 99 dove incontra il confine comunale tra Sarmede e Cordignano. Percorre detto confine fino ad incontrare la strada comunale per Sarmede che percorre attraversando località al Col. Dal centro di Sarmede prosegue per la comunale che porta a Cappella Maggiore, oltrepassa detta località fino ad incrociare la strada per Vittorio Veneto a quota 94. Da qui prosegue verso detto centro, oltrepassa il tiro a segno e a quota 131 piega in direzione ovest ed attraversa il centro di Vittorio Veneto in direzione di Cozzuolo. Prima di giungere al sottopasso dell'autostrada A27 a quota 134, prende in direzione sud la strada che passa sopra case Moret e ad est di Villa Vinello fino a quota 158, dove incontra l'autostrada e prosegue lungo la stessa fino al cavalcavia della strada che porta a Casello cinque a quota 97. Segue detta strada fino a quota 88 dove incrocia il torrente Cervada che segue fino a giungere sulla statale che porta al centro di Conegliano dove era iniziata la delimitazione.

Fa parte dell'area di produzione dei «Colli di Conegliano» l'area collinare posta a nord della statale n. 13 così delimitata: si parte dalla località Mescolino in direzione ovest lungo la strada per Vittorio Veneto e prima del ponte di Borgo Campion la linea di confine prosegue lungo la linea di quota 100 in direzione sud, passa per località Lova, sotto Borgo Fioretti, ad est di Borgo Cordenzin, fino in località Poser dove prosegue fino a giungere nei pressi degli stabilimenti posti lungo il torrente Mellarè Vecchio.

Dalle spalle degli stabilimenti seguendo l'unghia della collina giunge fino a C. Torron, dove segue la strada per quota 80 fino all'autostrada e proseguendo sempre sull'unghia della collina passa a nord di Palazzo Malvolti, fino a quota 72 e lungo la carrareccia giunge a quota 76, località Camerin, cove incontra il canale Enel che percorre in direzione nord fino a ritornare al punto di partenza in località Mescolino.

B) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» tipologia Torchiato di Fregona, comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Fregona, Sarmede e Cappella Maggiore.

Tale zona è così delimitata: a partire dalla linea di livello a quota 500, che circoscrive il confine a nord, la delimitazione scende lungo la demarcazione comunale di Vittorio Veneto e Cappella Maggiore fino a raggiungere la strada statale n. 422, si prosegue per breve tratto verso ovest lungo detta statale fino a quota 134, da qui si prende lungo la strada per Cordignano e dopo aver oltrepassato Borgo Gobbi a quota 94, si prosegue in direzione est lungo la strada per il centro comunale di Cappella Maggiore. Da qui prosegue per Borgo Villa, lungo la strada più a nord, che oltrepassa il torrente Carron a quota 115. Da Borgo Villa il confine prosegue per C. Amistani, C. Zanatta fino all'incrocio a quota 110 dove procede lungo la strada per Sarmede, scende in direzione sud fino a quota 94, dove piega a sinistra lungo la strada che passa per quota 90 fino a quota 104 sopra Borgo Palù. Da qui segue il sentiero che passa per Madonna di Val fino a quota 286, sotto località Rugoletto, dove piega ad est per quota 294, C. Salvador dove incontra, nei pressi della Malga Salamina, la curva di livello di quota 500 che percorre fino a ritornare al punto di partenza.

C) La zona di produzione delle uve atte alla produzione del vino della denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» tipologia Refrontolo, comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni: Refrontolo, Pieve di Soligo e San Pietro di Feletto.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla località Mire a quota 200, in comune di Refrontolo, la delimitazione segue la strada comunale per San Pietro di Feletto, dove raggiunto detto centro piega in direzione ovest per la strada che attraversa la località C. Bittus fino a incontrare a quota 97 la comunale Parè-Pieve di Soligo.

Da qui segue il confine del comune di Refrontolo prima in direzione sud, quindi ovest e infine nord, fino ad incontrare la comunale Refrontolo-Solighetto a levante della località C. dal Col. Segue detta strada in direzione di Solighetto e dopo averne oltrepassato il centro piega verso nord lungo la strada per Follina.

Giunti a località Castelletto la delimitazione segue il confine comunale Pieve di Soligo-Follina, fino a raggiungere in prossimità del Col Franchin dove si ritrova il confine comunale nord di Refrontolo che si segue in direzione est e quindi sud fino a ritornare al punto di partenza.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Colli di Conegliano» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti, le peculiari caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della produzione dei vini di cui all'art. 1 i vigneti esposti favorevolmente ed ubicati in giacitura collinare.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

Sono quindi ammesse le forme a controspalliera e sono vietate le forme di allevamento espanse ed in particolare quelle localmente note con il nome a raggi.

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere i seguenti:

Tipologia	Prod. max uva/h ton.	Titolo alcol. volumico naturale minimo
Bianco	10	11,50%
Rosso	9	12,00%
Refrontolo passito	10	11,00%
Torchiato di Fregona	10	10,00%

La densità minima di piante per ettaro e la resa massima di uva per ceppo, dei vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, per la produzione dei sotto elencati vini devono essere le seguenti:

Tipologia	N. minimo ceppo per h	Resa max uva per ceppo (kg)
Bianco	3.000	3,5
Rosso	3.000	3,0
Refrontolo	2.500	4,0
Torchiato di Fregona	2.500	4,0

In deroga ai limiti di cui al comma precedente, per gli impianti già esistenti alla data del 3 agosto 1993 il limite di ceppi per ettaro, calcolati sul sesto d'impianto e la resa massima per ceppo è la seguente:

Tipologia	N. minimo resa max ceppo per h	Uva per ceppo (kg)
Bianco	2.500	4,0
Rosso	2.500	3,5
Refrontolo	1.500	6,0
Torchiato di Fregona	1.500	6,0

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione alla Struttura di controllo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione delle tipologie bianco e rosso, ivi compreso l'invecchiamento e l'affinamento in bottiglia laddove obbligatori, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3, lettera *A)*.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'intero territorio dei comuni compresi solo in parte nell'area di produzione delle uve, nonché nei comuni di Valdobbiadene e Orsago.

La conservazione, per l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione delle tipologie Torchiato di Fregona, Refrontolo e Refrontolo passito, nonché la vinificazione delle stesse ivi compreso l'invecchiamento in bottiglia laddove obbligatori, devono essere effettuate all'interno della sola zona di rispettiva produzione, di cui all'art. 3, lettere *B)* e *C)*, e dei comuni ad essa limitrofi.

È tuttavia facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere della Regione Veneto, autorizzare le suddette operazioni per la produzione dei vini «Colli di Conegliano» anche al di fuori delle rispettive aree previste dai comma precedenti, sempreché le ditte richiedenti, singole ed associate, attestino la conduzione dei vigneti idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1 alla data di pubblicazione del presente decreto.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione delle seguenti tipologie può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento fino a portarle ad un titolo alcolometrico volumico totale minimo non inferiore al:

Torchiato di Fregona: 18,00%;

Refrontolo: 14,50%;

Refrontolo passito: 16,00%.

L'appassimento può essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

L'appassimento delle uve destinate a produrre la tipologia Torchiato di Fregona, non deve essere in ogni caso inferiore alle 150 giornate dalla vendemmia.

Le uve appassite destinate alla produzione della tipologia Torchiato di Fregona non possono essere pigiate in data anteriore al 1° febbraio successivo alla vendemmia; la Regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di tutela, può anticipare detta data.

La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione per le tipologie bianco e rosso non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita e può essere in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutta la partita.

La resa massima delle uve in vino ammessa alla certificazione per le seguenti tipologie non deve essere superiore al:

Refrontolo passito: 45%;

Refrontolo: 45%;

Torchiato di Fregona: 25%.

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre 5 punti percentuali, l'eccedenza non ha diritto alla presente denominazione di origine e può essere in carico come vino a indicazione geografica tipica. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

I seguenti vini designati con la denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» possono essere immessi al consumo solo dopo il seguente periodo di affinamento e/o invecchiamento, a partire dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve:

Tipologia	Mesi		
	Complessivi	Di cui in botte	Di cui in bottiglia
Bianco	4	—	—
Rosso	24	6	3
Rosso riserva	36	12	—
Torchiato di Fregona	24	—	5
Refrontolo	24	12	3
Refrontolo passito	4	—	3

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, sapido, fine, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

Rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato;

odore: vinoso, caratteristico e intenso,

sapore: asciutto, sapido di corpo, armonico, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50%, 13,00% nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22 g/l, 25 g/l nella versione riserva;

Torchiato di Fregona:

colore: giallo dorato intenso;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: da secco a dolce, di corpo, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00%, di cui svolto almeno 14,00%;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l;

acidità volatile massima: 40 meq/l;

Refrontolo passito:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, vellutato, di corpo, armonico, sapido, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00%, di cui svolto almeno 12,00% con residuo alcolometrico volumico potenziale minimo del 3%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

Refrontolo:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso, caratteristico;

sapore: vellutato, di corpo, armonico, caldo;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,50%, con un residuo alcolometrico volumico potenziale massimo dello 0,8%;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

È facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura e presentazione

Nella etichettatura e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» Torchiato di Fregona e «Colli di Conegliano» Refrontolo e Refrontolo passito o Passito di Refrontolo, tali menzioni geografiche e di tipologia devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine.

Le predette menzioni geografiche e di tipologia aggiuntive devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata e garantita» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine «Colli di Conegliano».

Nella designazione e presentazione dei vini «Colli di Conegliano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, superiore, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e a non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

È obbligatorio riportare sia in etichetta che nella documentazione prevista dalla specifica normativa, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Colli di Conegliano» nelle tipologie bianco, rosso e Refrontolo devono essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro, chiuse con tappi raso bocca di sughero.

Per l'immissione al consumo della tipologia Torchiato di Fregona, possono essere utilizzate unicamente bottiglie di vetro del tipo bordolese di capacità da 0,10 a 0,50 litri.

Per l'immissione al consumo della tipologia Refrontolo passito, possono essere utilizzate unicamente bottiglie tradizionali di vetro di capacità da 0,10 a 0,75.

Per tutte le precedenti confezioni può essere utilizzato unicamente un abbigliamento consono ai caratteri di pregio dei vini di cui alla presente denominazione.

11A08567

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vin Santo del Chianti Classico».

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dal Consorzio Vino Chianti Classico, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico»;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 23 e 24 febbraio 2011, presente il funzionario della Regione Toscana, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini -, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata proposta di disciplinare di produzione.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «VIN SANTO DEL CHIANTI CLASSICO»

Art. 1.

1. La Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. La Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» può essere integrata dalla specificazione «occhio di pernice».

Art. 2.

1. La Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» sono riservate ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Vin Santo del Chianti Classico»:

Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente, minimo 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito delle province di Firenze e Siena fino ad un massimo del 40% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

«Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice»:

Sangiovese, minimo 80%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca e rossa, idonei alla coltivazione nell'ambito delle province di Firenze e Siena fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 2010.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» devono essere prodotte nei terreni dell'intero territorio del Chianti Classico, delimitato con decreto interministeriale 31 luglio 1932. Tale zona è così delimitata:

«Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga.

Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia.

Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga. Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze.

A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per ca' Biricuccie Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto.

Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona».

2. Nella zona di produzione della Denominazione «Vin Santo del Chianti Classico» non si potranno impiantare ed iscrivere vigneti allo Schedario Viticolo «Vin Santo del Chianti» né produrre vini «Vin Santo del Chianti».
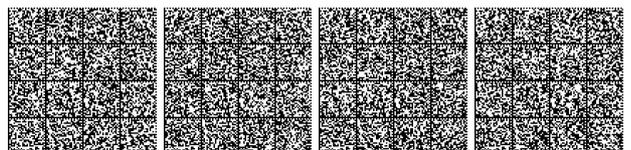
Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti classico» e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo Schedario Viticolo, unicamente i vigneti di giacitura collinare e orientamento adatti, i cui terreni situati ad una altitudine non superiore a 700 metri s.l.m. sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo-marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

4. Sono esclusi i sistemi espansi.

5. I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.350 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 2,5 kg.

6. È vietata ogni pratica di forzatura.

7. La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare gli 80 q.li. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

9. La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

10. Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione per ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla produzione per ceppo.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio del Chianti Classico di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.

Tuttavia, le operazioni di vinificazione sono consentite su autorizzazione del MIPAF previa istruttoria della regione Toscana, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre 10 km in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di «Vin Santo del Chianti Classico» ottenute da vigneti propri.

2. La resa massima dell'uva in vino finito «Vin Santo del Chianti Classico» non deve essere superiore al 35% dell'uva fresca al terzo anno d'invecchiamento del vino.

3. Le uve provenienti dai vigneti iscritti allo Schedario Viticolo del Chianti Classico DOCG possono essere destinate alla produzione dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» e «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» DOC, qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del vino.

4. Il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita deve essere sottoposta ad appassimento naturale; l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei; è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e l'uva deve raggiungere prima dell'ammostatura un contenuto zuccherino non inferiore al 27%;

la vinificazione, la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo del Chianti Classico» deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 3 ettolitri per un periodo minimo di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta; l'immissione al consumo del «Vin Santo del Chianti Classico» e del «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» non può avvenire prima del 1 novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16% vol.

Art. 6.

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: da secco ad amabile, armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol. di cui almeno il 12% vol. svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

acidità volatile massima: 30 milliequivalenti per litro;

estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: etereo, intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16 % vol. di cui 12% vol. svolto;

acidità totale minima: 4 g/l;

acidità volatile massima: 30 milliequivalenti per litro;

estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

Art. 7.

1. Alla Denominazione di Origine Controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

2. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. I vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi di capacità non superiore a 3 litri.

4. Per i vini a Denominazione di Origine Controllata «Vin Santo del Chianti Classico» è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

11A08568

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Frascati».

Il Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Frascati";

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frascati (RM) presso la Sala riunioni del palazzo "Scuderie Aldobrandini", il 12 aprile 2011, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 20 aprile 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo Decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "FRASCATI"

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Frascati», anche nella tipologia «Spumante», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base Ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», anche nella tipologia «Spumante», deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%

Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. Le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati», potranno usufruire della denominazione medesima.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve del vino «Frascati» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1933. Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.

Tale zona è così delimitata: sulla via Casilina, appena superato il Km. 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna.

Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna-Frascati in prossimità del Km. 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al Km. 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monte Porzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il Km. 2 sulla via Anagnina.

Dal Km. 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il Km. 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il Km. 21, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione. Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del Km. 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano permeabili, asciutti, ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Per i nuovi impianti, il numero minimo di ceppi è fissato in 3.000 per ettaro calcolati sul sesto d'impianto; per i suddetti impianti non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola.

La produzione massima di uva non deve eccedere le 14 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol e di 10,00 % vol per la tipologia «Spumante».

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela sentite le Organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e Monte Porzio Catone alla q 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461(M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove è iniziata la delimitazione.

Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata «Frascati» devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

Sono altresì autorizzate le aziende ubicate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Castelli Romani" già autorizzate dal decreto ministeriale di approvazione del disciplinare precedente. Sono fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo n. 61 del 2010.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio della provincia di Roma.

Le tecniche di spumantizzazione sono quelle consentite dalla legislazione vigente.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino «Frascati». Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;

sapore: sapido, morbido, secco, amabile o abboccato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

Il vino «Frascati Spumante» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino chiaro;

odore: fine, caratteristico;

sapore: armonico, da brut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata «Frascati» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È fatto obbligo indicare in etichetta solo le diciture "amabile" o "abboccato".

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», ad esclusione della tipologia «Spumante», è obbligatoria l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I contenitori, esclusivamente in vetro, in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Frascati» per la commercializzazione, debbono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 187 cc e 1500 cc, chiuse con tappo di sughero o altro materiale inerte ammesso dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Tuttavia per detti vini è consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 3 litri.

È consentito l'uso del fiasco di paglia o similpaglia con capacità fino a 1500 cc, chiuso con tappo di sughero.

Ad esclusione della tipologia «Frascati» Spumante, per la chiusura dei recipienti di vetro, è consentito l'uso del tappo capsula a vite.

Inoltre ad esclusione della tipologia Spumante, per i recipienti di vetro di capacità compresa tra 187 cc e 250 cc è consentito l'uso del tappo a vite.

11A08728

Parere inerente la richiesta di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Cannellino di Frascati» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 12 aprile 2011 presso il Consorzio tutela denominazione Frascati dalla commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Cannellino di Frascati»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frascati (RM) presso la sala riunioni del palazzo «Scuderie Aldobrandini», il 12 aprile 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 20 aprile 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CANNELLINO DI FRASCATI».

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70%. Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. Le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», potranno usufruire della denominazione medesima.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve del vino «Cannellino di Frascati» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1933.

Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.

Tale zona è così delimitata: sulla via Casilina, appena superato il km 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna.

Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna-Frascati in prossimità del km 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monte Porzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2 sulla via Anagnina.

Dal km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il km 12,800 della via Tuscolana (s.s. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte

Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il km 21, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione. Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano permeabili, asciutti, ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Il numero minimo di ceppi è fissato in 3.000 per ettaro calcolati sul sesto d'impianto; non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola. In deroga a quanto sopra è consentito un periodo transitorio di anni 10, a far data dall'entrata in vigore del presente disciplinare per l'adeguamento degli impianti attuali.

La produzione massima di uva non deve eccedere le 11 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

Le uve dovranno essere raccolte tardivamente.

È ammesso il parziale appassimento anche in locali idonei.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Lazio, su proposta del Consorzio di tutela sentite le organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e Monte Porzio Catone alla q 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461(M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove è iniziata la delimitazione.

Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

Sono altresì autorizzate le aziende ubicate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Castelli Romani» già autorizzate dal decreto ministeriale di approvazione del disciplinare precedente. Sono fatte salve le deroghe previste dal DLGS n. 61 del 2010.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 65% per il «Cannellino di Frascati». Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 70% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Non è ammesso l'arricchimento.
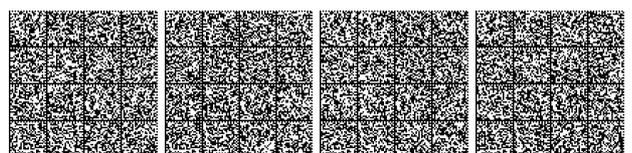
Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», all'atto dell'immissione al consumo dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino intenso;

odore: caratteristico, fine, delicato;

sapore: fruttato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

zuccheri riduttori residui minimo: 35 gr/l.

Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati » vengano utilizzati contenitori di legno, il vino medesimo può presentarne lieve sentore o percezione.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati» è obbligatoria l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Cannellino di Frascati», devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali della capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 375 cc e 750 cc, chiusi con il sistema di tappatura definito «raso bocca».

11A08729

Parere inerente la richiesta di riconoscimento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda della Regione Lazio - ARSIAL, presentata in data 30 luglio 2009, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Frascati Superiore» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Viste le risultanze dell'esame organolettico svolto il giorno 12 aprile 2011 presso il Consorzio tutela denominazione frascati dalla commissione all'uopo designata per l'accertamento del «particolare pregio» dei vini «Frascati Superiore»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Frascati (RM) presso la sala riunioni del palazzo «Scuderie Aldobrandini», il 12 aprile 2011, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 20 aprile 2011, presente il rappresentante della Regione Lazio, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Annesso

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «FRASCATI SUPERIORE».

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, è Riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Malvasia bianca di Candia e/o Malvasia del Lazio (Malvasia puntinata) minimo 70% Bellone, Bombino bianco, Greco bianco, Trebbiano toscano, Trebbiano giallo da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 30%. Le altre varietà di vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Lazio, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15% di questo 30%.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia riferita, alla data di approvazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente comma, i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Frascati Superiore», potranno usufruire della denominazione medesima.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve del vino «Frascati Superiore» comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1933.

Nonché i territori per i quali sono state attualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monte Porzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.

Tale zona è così delimitata: sulla via Casilina, appena superato il km 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incon-

trare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna. Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine tra Colonna-Frascati in prossimità del km 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monte Porzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nord-ovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2 sulla via Anagnina.

Dal km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte

Linari prosegue verso nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il km 21, al ponte di Pantano, da dove è iniziata la delimitazione.

Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano permeabili, asciutti, ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E esclusa ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

Il numero minimo di ceppi è fissato in 3.000 per ettaro calcolati sul sesto d'impianto; non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola. In deroga a quanto sopra è consentito un periodo transitorio di anni 10 a far data dall'entrata in vigore del presente disciplinare per l'adeguamento degli impianti attuali.

La produzione massima di uva non deve eccedere le 11 t per ettaro di vigneto in coltura specializzata. In annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50% vol.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Lazio, su proposta del consorzio di tutela, fissa una resa inferiore a quella prevista al presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. Nell'ambito della resa massima fissata nel presente articolo, la regione Lazio, su proposta del consorzio di tutela sentite le organizzazioni di categoria, può fissare i limiti massimi di uva rivendicabili per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un migliore equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato: partendo dal confine tra Montecompatri e Monte Porzio Catone alla q 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud-est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord-est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q 344 e la q 461(M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q 300 da dove è iniziata la delimitazione.

Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore» devono essere effettuate nell'ambito della zona di vinificazione di cui al comma 1 e 2 del presente articolo.

Sono altresì autorizzate le aziende ubicate nella zona di produzione della denominazione di origine controllata «Castelli Romani» già autorizzate dal decreto ministeriale di approvazione del disciplinare precedente. Sono fatte salve le deroghe previste dal decreto legislativo n. 61 del 2010.

La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70% per il vino «Frascati Superiore». Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto ad alcuna denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, all'atto dell'immissione al consumo dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: intenso, con profumo caratteristico delicato;

sapore: secco, sapido, morbido, fine, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol. e 13% vol. per la Riserva;

acidità totale minima: 4,5 g/1;

estratto secco non riduttore minimo: 18 g/l.

Qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore» e «Frascati Superiore Riserva», vengano utilizzati contenitori di legno, il vino medesimo può presentarne lieve sentore o percezione.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi e gli attributi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, è obbligatoria l'annata di produzione delle uve. Il «Frascati Superiore» sottoposto ad un periodo di maturazione non inferiore a 12 mesi, a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia, di cui 3 mesi di affinamento in bottiglia, può fregiarsi della menzione aggiuntiva «Riserva».

Art. 8.

Confezionamento

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Frascati Superiore», anche nella versione Riserva, devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali della capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 375 cc e 750 cc, chiusi con sistema di chiusura definito «raso bocca».

L'utilizzo di contenitori tradizionali in vetro di capacità di 3, 6, 9, 12 litri chiusi con tappo raso bocca possono essere utilizzati solo per fini promozionali.

11A08730

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Bando congiunto per la concessione di contributi per la realizzazione di interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento: Programmi di emersione e prima assistenza ex art. 13 legge n. 228/2003 - Avviso 6/2011; Programmi di assistenza ed integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. n. 286/1998 - Avviso 12/2011.

Si rende noto che sul sito istituzionale del Dipartimento per le pari opportunità www.pariopportunita.gov.it è pubblicato il testo integrale del bando con i relativi allegati (n. 6 per l'avviso 6 e n. 6 per l'avviso 12).

11A09339

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-156) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.